

CLVIII^a TORNATA

MARTEDÌ 7 GIUGNO 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente TITTONI
e poi del Vice Presidente MARIOTTI

INDICE

Commissione (Nomina di)	Pag. 8758	30 dicembre 1926, n. 2219, contenente norme sulle promozioni nella magistratura	8860
Congedi	8740	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare »	8868
Disegni di legge (Approvazione di):		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, recante provvedimenti per la tutela del risparmio »	8870
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, concernente il divieto per la città e il territorio di Zara della fabbricazione di tabacchi lavorati similari a quelli di produzione del monopolio italiano »	8829	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1927, n. 115, concernente la sanatoria per l'applicazione dei tributi locali da parte dei comuni e delle provincie »	8872
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2194, che approva una convenzione per aumento di escavazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba »	8831	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1240, concernente la integrazione dei fondi stanziati in bilancio per compensi di costruzione a navi d'acciaio »	8873
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la trasformazione della Società cooperativa « Unione militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria »	8832	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radio audizioni circolari »	8877
« Provvvedimenti per incoraggiare l'esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della céréalicoltura »	8838	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni cooperative »	8879
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo »	8839	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria »	8882
« Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato »	8841	« Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1921, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero »	8884
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme regolamentari per la tutela del risparmio »	8843	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica »	8886
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 8 maggio 1924, 1924, n. 745, e al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardanti il personale delle cancellerie e segherie giudiziarie »	8849	« Conversione in legge del Regio decreto	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge			

20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una piazza d'armi in Ferrara »	8887
« Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala »	8892
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Austria stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia »	8894
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente alienazione di prestazioni perpetue dal fondo di beneficenza e religione nella città di Roma al fondo per il culto »	8902
« Modificazioni dell'art. 87 della legge elettorale politica, Testo Unico 17 gennaio 1926, numero 118 »	8904
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione negli oli minerali »	8905
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio »	8906
« Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì »	8908
« Conversione in legge del Regio decreto legge 16 gennaio 1927, n. 100, per l'istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini »	8910
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente l'estensione agli impiegati degli Enti locali, delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma e 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57 »	8912
(Discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1 ^o luglio 1927 al 30 giugno 1928 »	8740
Oratori:	
CHIMENTI	8758
DE-VITO, relatore	8740
LIBERTINI	8752
MARTELLI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni	8753
PALA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni	8740

PASSERINI ANGELO	8749
PENNAVARIA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni	8749
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1734, relativo all'emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedersi a Banche operanti fuori del Regno »	8875
Oratori:	
SUARDO, sottosegretario di Stato per l'interno	8877
SUPINO	8877
(Presentazione di):	8751, 8839
Relazioni (Presentazione di)	8740, 8751, 8879
Sul processo verbale:	
Oratori:	
DALLOLIO ALFREDO	8738
FEDELE, ministro della pubblica istruzione	8740
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	8914

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale ed i sottosegretari di Stato per l'interno, per l'economia nazionale, per gli affari esteri, per la marina e per le comunicazioni.

MONTRESOR, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

DALLOLIO ALFREDO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALFREDO. L'on. Garbasso ha parlato della preparazione scientifica degli ufficiali di complemento in avvenire, facendo le maggiori raccomandazioni affinchè non debba succedere ciò che è avvenuto, secondo il generale Percin, in Francia, ove per la incapacità degli ufficiali di complemento furono uccisi 100,000 francesi dai colpi della propria artiglieria.

L'onorevole ministro ha rilevato le parole dell'onorevole Garbasso, notando però che la differenza della cultura scientifica non era dovuta all'abbinamento della matematica colla fisica, perchè in Francia la matematica è separata e la fisica è invece unita alla chimica.

Premetto che il generale Percin nel suo libro « Le massacres de notre infanterie 1915-1918 » dice che 75,000 francesi ont été fauchés par

notre artillerie e documenta tale affermazione che attribuisce essenzialmente alla conception fausse du principe de l'offensive par suite d'un manque de liaison de l'artillerie et de l'infanterie par suite d'un emploi irrationnel de l'artillerie lourde.

Non è il caso di analizzare tale affermazione, tanto più che un altro eminente generale francese, il generale Herr, spiega invece le perdite e gli insuccessi gravi, specialmente nel periodo iniziale della campagna, con argomenti differenti.

Certo però che in un articolo sugli « Artilleristiche Monatshefte » del maggio-giugno 1919 il generale d'artiglieria tedesco Rohn scriveva:

« La superiorità incontestabile dell'artiglieria francese sulla nostra è dovuta in buona parte alla migliore preparazione matematica e scientifica dei suoi ufficiali, che sono quasi tutti usciti dalla scuola politecnica ».

Ma in Italia si è da tempo pensato ad avere giovani artiglieri che siano padroni dell'impiego della propria arma.

Infatti, col Regio decreto-legge 2134 del 23 ottobre 1924, in seguito a proposta della Commissione Suprema di Difesa, furono istituiti corsi speciali militari per studenti delle Regie Università (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) e delle Regie Scuole di ingegneria, e l'articolo 1 di tale Regio decreto-legge dice:

« Allo scopo di provvedere che gli studenti delle Regie Università (Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali) e delle Regie Scuole di ingegneria, possano procurarsi una speciale cultura tecnico militare che li renda adatti, quando ufficiali di complemento, a prestare utile servizio presso determinati elementi delle forze mobilitate ed allo scopo altresì di diffondere detta cultura per le particolari esigenze della mobilitazione industriale, sono istituiti, presso i suddetti istituti, speciali corsi militari trimestrali delle seguenti materie:

- a) balistica esterna;
 - b) balistica interna e materiale d'artiglieria;
 - c) radiotelegrafia;
 - d) chimica di guerra;
 - e) arte nautica;
- e sono stati dati speciali vantaggi agli studenti appartenenti alla leva di terra e di

mare che rispettivamente ottengono il certificato di idoneità in almeno due materie, opportunamente indicate.

Con Regio decreto-legge, n. 1997, del 6 novembre 1924, pure in seguito a proposta della Commissione Suprema di Difesa, sono stati istituiti corsi di alta cultura concernenti la tecnica militare presso le Regie scuole di ingegneria di Pisa e di Roma e la Regia Università di Firenze, e una sezione per ingegneri di artiglieria presso la Regia scuola di ingegneria a Torino, e l'articolo 1 di tale Regio decreto-legge dice:

« Allo scopo di provvedere a specifiche esigenze di alta cultura e per creare ingegneri specializzati in vari rami interessanti la tecnica militare, sono stati istituiti i corsi e la sezione seguenti :

a) un corso di radiotelegrafia e comunicazioni varie presso le Scuole di ingegneria di Pisa e di Roma;

b) un corso di specializzazione ottica presso l'Università di Firenze;

c) una sezione per ingegneria di artiglieria presso la Scuola di ingegneria di Torino.

Inoltre, con circolare n. 557, G. M. 23 ottobre 1925 venivano istituiti due corsi speciali facoltativi :

1^o Corso superiore tecnico d'artiglieria;

2^o corso superiore balistico,

e il 16 marzo 1926, inaugurandosi a Torino tali corsi, S. E. il generale Cavallero, sottosegretario di Stato alla guerra, dichiarava che essi miravano, integrandosi a vicenda, al perfezionamento tecnico dei nostri mezzi bellici ed alla più razionale ed economica utilizzazione dei medesimi.

E giustamente il sottosegretario di Stato alla guerra caratterizzava il concorso vicendevole tra l'attività delle forze armate e quella degli organismi tecnico-scientifici e industriali del paese come indissolubilità di sforzi a vicenda integrantesi e intesi tutti ad un unico fine che è la grandezza e la potenza della nazione italiana.

Ho creduto mio dovere, come vecchio artigliere, di rilevare come il Governo nazionale abbia preparato il terreno per fare sì che i nuovi artiglieri abbiano conoscenza intera e sicura del loro ufficio.

La gloria dell'artiglieria italiana sarà sempre

quella di agevolare alla fanteria, in meravigliosa gara di eroismi, il travagliato cammino della vittoria per la grandezza della Patria. (*Vivi applausi*).

FEDELE, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, ministro della pubblica istruzione. Sono lieto di aver offerto al senatore Dallolio l'occasione di fare così importanti dichiarazioni. Per mia parte, il senatore Dallolio sa che tutte le proposte della Commissione Suprema di difesa per l'introduzione di corsi militari nelle Regie Università, furono accolte prontamente e lietamente; anzi, oltre ai corsi ricordati dal senatore Dallolio, ho introdotto corsi di storia militare nelle Facoltà di lettere, poichè, come il Senato non ignora, è mia profonda persuasione che scuola ed esercito sono due istituzioni che debbono integrarsi ed insieme collaborare per la grandezza della Patria. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Della Noce per giorni 8, Garofalo per giorni 8, Lagasi, per giorni 15, Morpurgo per giorni 3.

Se non ci sono osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Libertini, De Vito, Albini, Rava e Mayer a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la convenzione aggiuntiva riguardante il prolungamento della linea aerea Venezia-Vienna sul tratto Venezia-Roma ».

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per la concessione all'industria pri-

vata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree ed ascensori in servizio pubblico ».

ALBINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conferimento a titolo d'onore, del diploma di licenza al nome degli studenti degli Istituti d'istruzione artistica, caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria ».

RAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato ».

MAYER. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regio decreto relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Libertini, De Vito, Albini, Rava e Mayer della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928 » (N. 958).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:
(V. Stampato N. 958).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PALA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Una leggera indisposizione, fortunata-

mente lieve, di S. E. il Ministro delle comunicazioni, gli ha vietato di poter presenziare la discussione sul bilancio. Poichè nessuno degli onorevoli Senatori ha preso la parola, i sottosegretari non avrebbero gran che da dire. Tuttavia, io desidero di non lasciarmi sfuggire l'occasione per pregere all'illustre relatore del bilancio delle comunicazioni, onorevole De Vito, per la parte che si riferisce alla marina mercantile nonchè alle ferrovie e alle poste, il più fervido ringraziamento per l'opera e lo studio veramente prezioso che egli ha portato intorno al bilancio. Desidero inoltre esprimergli i personali ringraziamenti nostri per le parole altamente onorevoli che egli ha scritto nei riguardi dei marinai d'Italia, dei ferrovieri ed agenti postelegrafonici, ma soprattutto dei marinai che all'estero, nei continui contatti con gli altri popoli, dimostrano a fatti il nuovo spirito che anima la Nazione italiana. Il Capo del Governo in una occasione importantissima per i marinai italiani, li ammonì che essi rappresentano, nel contatto con le altre Nazioni, l'Italia fascista, definitivamente fascista, totalmente fascista. I marittimi nelle loro azioni quotidiane dimostrano di aver compreso appieno l'ammonimento del Capo e di attuarlo in tutta l'estensione del termine.

Ringraziando l'onorevole senatore De Vito per le sue parole, ringrazio anche il Senato, interpretando il suo silenzio intorno a questo bilancio come approvazione per la mirabile azione che i marinai italiani compiono tutti i giorni per la grandezza e per la potenza della Patria. (Approvazioni).

DE VITO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, relatore. Ringrazio l'illustre rappresentante del Governo delle sue cortesi espressioni, anche a nome della Commissione di finanza.

La Commissione di finanza è dolente dell'assenza di S. E. Ciano. Mi auguro che si tratti di lieve indisposizione ed a lui rivolgo gli auguri migliori che sono fatti di ammirazione e di alta stima per l'opera sua.

Veramente non era mia intenzione di prendere la parola su questo bilancio, data la mancanza di discussione generale. Ad ogni modo io credo che gli onorevoli colleghi vorranno consentire che io tocchi soltanto alcuni

punti comuni alle diverse Amministrazioni che costituiscono il Ministero delle comunicazioni.

Un primo punto riguarda i rapporti col personale e le caratteristiche dei vari servizi. La concezione di uno Stato, posto al disopra degli individui e i cui interessi debbono sempre e ad ogni costo prevalere sugli interessi dei singoli, altamente affermata ed attuata dal Capo del Governo e dal Governo tutto, ha la sua influenza nelle Amministrazioni pubbliche, comprese quelle organizzate a tipo industriale, quali la ferroviaria, la postale, la telefonica.

Anche quando alla consueta forma del rapporto di pubblico impiego si sostituisce il contratto, l'interesse dello Stato permane supremo. Il funzionario o l'agente in tanto ha diritto al suo posto, in quanto l'azione sua si svolge conformemente non solo agli interessi immediati dell'azienda, ma a quelli politici dello Stato. E in tanto ha diritto ai suoi congedi, ai suoi orari, ai suoi riposi in quanto le esigenze di servizio consentano.

Più che rapporto gerarchico, è dedizione completa ed assoluta. E non più esercizio arbitrario individuale o collettivo delle proprie ragioni od arbitraria affermazione delle proprie aspirazioni, non più sabotaggi, non più scioperi, ma disciplina ferma e fede piena nell'autorità dello Stato.

Né l'individuo è annullato. Anche nei più umili uffici egli risente della dignità della funzione che esercita, o dell'ente cui appartiene, e trova legittimo appoggio nelle Associazioni consentite dalla legge. Per l'individuo aumentano anzi le cure, sia per elevarne il trattamento economico con stipendi e paghe adeguate, sia per assistere con benefici istituiti di previdenza, per aumentarne il rendimento avvicinandolo ai luoghi di lavoro con abitazioni comode ed igieniche, per accrescerne la resistenza fisica e morale con le provvide e mai abbastanza lodate istituzioni del dopo lavoro.

Sono questi i rapporti che regolano i 170,000 ferrovieri, i 37,000 postelegrafonici, i 24,000 ricevitori ed agenti rurali.

E regolano pure i 124,915 marittimi imbarcati, ed i 25,000 lavoratori portuali che, pur non appartenendo allo Stato, sono sottoposti all'autorità sua per l'attinenza delle attribuzioni loro a finalità di pubblico interesse.

Vero è che le spese di personale, in confronto delle previsioni per l'esercizio in corso, aumentano di lire 20,570,000 per le poste, di lire 930,000 per i telefoni, di lire 44,100,000 per le ferrovie. Ed aumentano pure le corrispondenti spese generali.

Ma a tali aumenti rispondono una diminuzione unitaria di personale, un maggiore rendimento, un comportamento migliore.

La concezione dello Stato influisce anche sulla organizzazione dei servizi. In questi deve il pubblico avere le condizioni indispensabili allo sviluppo di sue attività, e trovare soddisfazione alle legittime sue richieste.

I compiti e le funzioni di Stato non si circoscrivono entro limiti dottrinali, ma variano, si svolgono e si restringono a seconda che la necessità richiede.

Le industrie non sono considerate nemiche, ma cooperatrici di vita economica. Si lascia ad esse adeguato campo, ad esse si affidano mansioni già esercitate dallo Stato, si accorda loro ogni ragionevole aiuto con equa tutela delle risorse nostre naturali, indipendentemente da ogni teorica liberista o protezionista. Ma indipendentemente anche da ogni concetto di industrializzazione o di statizzazione lo Stato interviene a correggere eventuali travimenti, o ad assumere mansioni industriali prevalenti, collaterali o sussidiarie quando appaia utile nel pubblico interesse.

Il coordinamento tra le varie sfere d'azione forse non è ancora armonico, ma le interferenze si modificano, e gl'ingranaggi si perfezionano. Nè sono segnate colonne d'Ercole. Una delle principali caratteristiche del nostro Governo è proprio quella di non arrestarsi per questioni dottrinali, di principio o di euritmia, ma di provvedere appena una necessità si verifichi e come la necessità richiede.

Intanto nella confortante ripresa economica il traffico assume notevoli proporzioni.

Secondo i dati del 1926 le Ferrovie di Stato trasportano 113,570,430 passeggeri e tonnellate 65,276,000 di merci.

Il movimento dei nostri porti ascende complessivamente a tonn. 32,605,633 ed a 75,100 passeggeri sbarcati e imbarcati.

Ed il movimento postale è di 2,020,987,000 di corrispondenze, 12,498,229 pacchi spediti e 13,061,629 pacchi arrivati, 6,547,804 operazioni

di deposito e rimborso su libretti postali, 1,769,444 sui conti correnti, 148,152,210 telegrammi, 5,287,000 conversazioni interurbane sulla sola rete di Stato.

Le relazioni internazionali si fanno sempre più estese.

Le navi nostre percorrono tutti i mari: le nostre reti ferroviarie, telegrafiche, telefoniche s'allacciano con le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche estere e con l'estero ci legano servizi cumulativi; di corrispondenza, accordi e trattati commerciali, mentre nuovo campo di attività e di amichevoli rapporti offriamo con l'istituzione di porti franchi.

Ed i servizi si svolgono quasi signorilmente.

Transatlantici quali il « Roma », il « Duilio », il « Giulio Cesare », i tre « Conti » offrono ai passeggeri comodità rispondenti alle esigenze tutte del lusso e di agiata vita civile.

I nostri treni possono ormai reggere il confronto coi migliori treni esteri, e per proprietà e decoro costituiscono un vanto di nostra rete ferroviaria.

Persino gli Uffici postali e le ricevitorie vanno assumendo veste nuova.

Ovunque impera il più alto sentimento di dignità della nazione.

Secondo punto comune. — Svolgimento dei servizi pubblici affidati all'industria privata.

Linee telefoniche, linee di navigazione, tramvie, servizi automobilistici non hanno avuto origine secondo un piano organico ed unità di direttive, ma per necessità di cose furono attuate e si svilupparono secondo le esigenze.

Di qui spezzettamenti di linee, sperequazioni, isolamenti; di qui difformità stridenti e spiazzanti confronti.

I comuni difetti di origine creano problemi comuni, impongono provvidenze analoghe.

Servizi pubblici possono essere esercitati dall'industria privata soltanto per concessione dello Stato. Ma l'istituto della concessione, che nella legislazione e nella prassi nostra amministrativa ha avuto elaborazione perfetta, è in via di rinnovamento con graduale e continua attenuazione dei principi che l'informano, dovensi tenere conto di finalità più estese e della maggiore entità degli interessi patrimoniali che ad esso si connettono.

D'altra parte la crescente autorità dello Stato da nei contratti prevalenza maggiore agli

interessi pubblici, rafforzando e modificando con disposizioni d'indole legislativa norme di diritto privato e talvolta anche clausole contrattuali.

Così le differenze fra concessione e convenzione vanno scomparendo, e l'una e l'altra si avviano a veste uniforme.

E spesso per la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sviluppo economico a regioni meno favorite, o per soddisfare esigenze pubbliche non suscettibili di dare al concessionario un sufficiente reddito, lo Stato è costretto a far porre in essere intraprese industrialmente passive, addossandosi ogni onere, o integrando con notevoli contributi e sovvenzioni i relativi piani finanziari.

Esempio tipico: le linee di navigazione sovvenzionate alle cui spese lo Stato contribuisce con l'annua somma di 200 milioni gradualmente riducibili, per assicurare un'annua percorrenza di 5.676,181 miglia.

È fuori dubbio che la ripartizione delle linee in indispensabili ed utili, con diversa struttura dei patti di esercizio, e diversa incidenza di oneri sul bilancio dello Stato, è informata a savi criteri amministrativi.

E le comunicazioni sono determinate tenendo conto degli interessi che si raggruppano intorno ai nostri porti maggiori e delle tradizioni delle più antiche Società di navigazione, evitando intralci all'attività della marina libera, di quella marina che, pur essendo esposta alla pressione sempre più attiva della marina estera, compie tanto arditamente e degnamente la missione sua con fiducia nol vigile interessamento del ministro.

Trattandosi di ordinamento che deve svolgersi per un lungo periodo di anni non è possibile formulare ora un giudizio sui risultati economici dei servizi sovvenzionati.

Intanto però constatiamo che, nonostante le perturbazioni e la instabilità di alcuni traffici, il movimento complessivo accertato nel 1^o semestre d'esercizio è abbastanza confortante:

Linee indispensabili:

merci, tonn. 263.011;
passeggeri, n. 1.114.564;
noli, lire 44.263.487.

Linee utili:

merci, tonn. 955.107;
passeggeri, n. 50.846;
noli, lire 154.744.568.

Naturalmente la nostra navigazione sovvenzionata non può essere una morta cosa, e deve corrispondere in ogni momento alle nostre condizioni di fatto, alle esigenze nostre ed all'orientamento dei traffici mondiali che non hanno trovato ancora il definitivo loro assetto. Di qui la possibilità di modifiche, già prevista dal Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, e la possibilità di soddisfare altre esigenze.

A tale proposito una preghiera in nome della Commissione e mio debbo rivolgere al Ministro delle comunicazioni ed al Ministro dei lavori pubblici che hanno tanto spirito di fattività vigile e tanta modernità di vedute. Ed è di voler studiare d'accordo il modo di provvedere all'adattamento e coordinamento dei servizi marittimi con quelli di navigazione interna.

PALA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Esiste qualche cosa di più della sola volontà a questo riguardo. Esistono già dei trattati e degli studi.

DE VITO, relatore. Ne sono molto lieto, ed a nome della Commissione e mio ringrazio il Governo per questa dichiarazione. E vorrei fare un'altra preghiera sull'argomento, di provvedere cioè anche al collegamento dei trasporti marittimi e fluviali coi porti e con gli scali.

Tale collegamento appare ancora più necessario per gran parte dell'Italia centrale e per tutta l'Italia meridionale ed insulare, dove la mancanza di corsi d'acqua navigabili e l'orientamento dei monti rendono inattuabili linee di navigazione interna su larga scala. Per queste regioni il piccolo cabotaggio, cui si prestano il frastagliamento delle coste e l'esistenza di numerosi approdi, può sostituire efficacemente la mancanza di linee fluviali, concorrendo al trasporto più economico di merci povere ed ingombranti affidato oggi esclusivamente alle ferrovie od ai mezzi ordinari.

L'antico dissidio tra ferrovie e cabotaggio, che un tempo sembrava insanabile, non ha più ragione d'essere. La politica dei trasporti è ormai una sola: soddisfare alle esigenze di vita

economica del paese nel modo migliore e coi mezzi e per le vie più idonee.

Di carattere diverso dalla concessione dei servizi di navigazione è quella dei telefoni urbani e interurbani secondari. Nè starò qui a rifarne la storia.

Io credo che se soffriamo oggi di malattie nervose, lo dobbiamo in gran parte al servizio telefonico passato. Credo sia stato un bene l'avere affidato all'industria privata l'esercizio di tutte le linee urbane e di una gran parte delle linee interurbane secondarie che si agirano sui 38 mila chilometri circa.

La natura redditizia di tali servizi ha consentito al Ministro di non accordare alcuna sovvenzione diretta, anzi d'imporre ai concessionari il pagamento delle reti cedute ripartito in 20 annualità, di spendere almeno 680 milioni nel termine di 10 anni per rimettere le reti in completo assetto, e di richiedere la partecipazione del 4 per cento sul prodotto lordo. È inoltre riservato allo Stato l'esercizio delle linee internazionali e delle interurbane principali per una complessiva lunghezza di chilometri 39,000.

Se dobbiamo giudicare dai risultati finora conseguiti, noi dobbiamo dire che il Ministro può essere contento dell'opera sua.

Nell'esercizio 1925-26 dalla rete statale così ridotta si è avuto un introito lordo di lire 50,957,919, superiore a quanto si percepiva sull'intera rete interurbana nel precedente regime.

Le partecipazioni e canoni a carico delle Società concessionarie hanno dato lire 5,014,418. E l'avanzo di gestione è stato di lire 21,930,627.

Vi è anche la prima annualità in lire 38,515,755; ma questa non può essere considerata come un provento, costituendo una quota di pagamento degli impianti ceduti dallo Stato. E buone sono le previsioni per il 1927-28:

Annualità	L. 38,115,755
Partecipazioni e canoni	» 6,400,000
Prodotto rete	» 58,000,000
Avanzo gestione	» 14,460,355

Nei riguardi tecnici il servizio va migliorando, ma non potrà trovare il suo normale assetto finchè i lavori in corso non sieno ultimati.

Dobbiamo però rilevare che le sperequazioni dianzi accennate qui si accentuano.

Nei servizi interurbani nel 1925-26 al milione di conversazioni della Lombardia, al mezzo milione della Liguria, al mezzo milione del Piemonte corrispondono le 8000 della Basilicata, le 12,000 dell'Umbria, le 15,000 d'Abruzzo e Molise, zero della Sardegna che non è collegata.

Nè migliore è la situazione dei servizi urbani.

Sta in fatto che quasi tutta l'Italia meridionale, una parte dell'Italia centrale e parte notevole della Sicilia hanno meno di un abbonato per ogni 1000 abitanti, e da uno a due abbonati soltanto hanno la Sardegna, la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina.

Confidiamo che le Società tutte sieno spinte ad intensificare gl'impianti anche nelle contrade meno favorite da natura e nelle quali anzi il telefono è reclamato da maggiori esigenze di vita civile.

E facciamo voto perchè da parte dell'Azienda s'affrettino la costruzione del cavo subacqueo diretto fra Val di Arche e Zara, il collegamento misto radio-telefonico o con cavo subacqueo tra la Sardegna ed il continente, e si decida la prosecuzione del grande cavo sotterraneo San Giuliano-Bologna-Roma-Napoli oltre Napoli in guisa che maggior parte dell'Italia meridionale e la Sicilia possano trarne vantaggio.

Le condizioni finanziarie dell'Azienda e lo sviluppo del traffico sono fortunatamente tali da permettere queste raccomandazioni anche alla vostra Commissione, vigile tutrice di rigorosa finanza.

Carattere intermedio hanno le concessioni di ferrovie e di minori mezzi di trasporto terrestre, cui accennerò brevemente, trattandosi di argomento che, per quanto attinente ancora ad altro bilancio, è già entrato virtualmente nella competenza del Ministero delle comunicazioni.

Non occorre ch'io ricordi come nelle regioni più ricche e progredite una fitta rete di ferrovie secondarie, di tranvie, di linee automobilistiche sodisfi le esigenze tutte del traffico. Nè mancano di quando in quando iniziative nuove, quasi sempre aiutate dallo Stato, per aggiungere ancora mezzi rapidi di trasporto.

Altre regioni invece, specialmente nelle isole e nell'Italia meridionale, compresi gli Abruzzi e il Molise, per le meno favorevoli condizioni loro sono tuttora servite scarsamente e inadeguatamente dalle ferrovie. La povertà dei traffici qui allontana la costruzione delle linee. A sua volta la scarsezza dei mezzi di comunicazione allontana il traffico. Così ci si aggira in un circolo vizioso nel quale restano non solo deluse le aspirazioni delle popolazioni, ma compromessi interessi dell'economia nazionale.

Per uscirne occorre un'azione energica di Governo, non tanto per estendere le costruzioni dirette, dovendosi ancora ultimare quelle da molti anni iniziate, quanto per spingere ed aiutare adeguatamente l'industria privata a costruire ed a scartamento normale quelle ferrovie che abbiano lo scopo di avvicinare alle grandi correnti di traffico regioni che ne sono lontane.

Quanto alla raccolta dei prodotti ed all'avviamento loro ai mercati interni vicini dovrebbero le iniziative locali provvedere con minori mezzi di trasporto.

Il rivolgimento portato dall'automobilismo ha dimostrata l'erroneità dell'antico concetto che le ferrovie e le tramvie rendano quasi inutile la comunicazione stradale ordinaria fra i punti da esse serviti, giungendo anzi a richiedere strade separate e convenientemente attrezzate, richieste che per felice intuito del Capo del Governo si stanno gradatamente attuando.

D'altra parte l'automobilismo che già si presta mirabilmente al servizio passeggeri entro un determinato raggio, e tanto da spingere la legislazione ad accordare protezione a ferrovie e tramvie nei casi di concorrenza, dovrebbe tentare la prova per il regolare trasporto delle merci nelle varie sue forme. Occorrerebbero servizi pubblici esclusivi per le merci, con le quali sovvenzioni dello Stato riducibili a seconda dell'incremento del traffico o della diminuzione delle spese di esercizio, vincolati all'osservanza non di orari ma di termini di consegna. Ed essi potrebbero non solo sostituire utilmente il carro od il furgone, ma provvedere anche meglio di tramvie e di ferrovie locali al collegamento entro determinati limiti di distanza fra centri di produzione, centri di raccolta e di mercati e scali ferroviari, tramviari, marittimi o fluviali. Naturalmente sarebbe necessaria una migliore manutenzione delle strade, ma questa ormai

s'impone per l'intensificato traffico e per lo sviluppo dell'automobilismo privato. La difficoltà potrebbe essere superata affidandone la cura alle stesse imprese di trasporti. Così pure sarebbero necessari accordi per facilitare e rendere più semplice ed economico l'inoltro delle merci stabilendo servizi di corrispondenza con ferrovie, tramvie e linee di navigazione.

Nè tali provvedimenti richiederebbero gravi sacrifici allo Stato, ma farebbero diminuire la pressione per costruzioni di ferrovie locali e di tramvie, e contribuirebbero a risolvere in parte notevole l'assillante problema dei trasporti per fertili zone dell'Italia centrale, dell'Italia meridionale e delle isole.

Rimangono infine le concessioni per comunicazioni radioelettriche nelle quali il nostro Marconi ha segnato orme indelebili, onorando il genio italiano.

E rimangono quelle di linee aeree postali che, non sufficientemente utilizzate ancora, andranno sempre più estendendosi con i continuati e sempre maggiori trionfi dell'ala italiana nella immensità dei cieli.

Ed è facile profezia che prossimo è ormai il giorno in cui le vie aeree saranno elemento essenziale del sistema e della politica dei trasporti, soddisfacendo alle crescenti esigenze dei commerci e della vita intensiva moderna.

Altro punto comune: l'attrezzatura delle industrie.

Nessun dubbio ormai sulla necessità della maggiore cooperazione dell'industria alle varie forme e diverse attività del Ministero delle comunicazioni.

Ma, per avere una cooperazione effettiva ed efficace, occorre che da parte dello Stato sieno programmi chiari e precisi per determinati periodi, con finanziamenti certi e con metodiche ordinazioni, tali da assicurare un ritmo normale di lavoro, senza dannose interruzioni, saltuarie intensificazioni, o improvvisi rallentamenti.

E da sua parte l'industria deve essere attrezzata in guisa da corrispondere adeguatamente al piano organico dell'Amministrazione ed alle commesse dei privati, evitando doppioni, eccessi e defezioni d'impianti, poiché eccessi e defezioni sono ugualmente dannosi nei riguardi del rendimento economico.

Il problema più grave è quello dei cantieri navali,

Col 30 giugno 1926 scadevano i provvedimenti per compensi di costruzione, prorogati nei soli riguardi delle linee sovvenzionate indispensabili.

Da tale data avrebbe dovuto aver vigore soltanto il regime di franchigia doganale. Ma salvo caso eccezionale per qualche cantiere in più favorevoli condizioni, anche in regime di franchigia la produzione nazionale in confronto di quella estera sarebbe rimasta gravata di oneri maggiori.

Le cause sono a tutti note. Ed è noto che all'estero il prezzo di mercato è spesso inferiore anche a quello di produzione locale, per *dumping* e per facilitazioni che i Governi accordano.

Di qui le provvidenze del decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865 che si modellano su quelle precedenti del 1923 con qualche attenuazione di oneri.

Perchè le disposizioni rispondano alla scopo, occorre che il complesso dei compensi accordati dia modo all'armatore di procurarsi la nave costruita nel regno ad un prezzo non maggiore di quello d'acquisto all'estero.

Il decreto del 1923 del ministro Ciano è riuscito pienamente efficace. Nel 1926 l'Italia ha raggiunto per la prima volta il secondo posto fra gli Stati che costruiscono navi.

Il nuovo decreto non ha ancora il conforto dell'esperienza.

Nè è intendimento mio fare calcoli che porterebbero ad esposizione di dati non pacifici e a discussione di elementi variabili. Ma dagli elementi raccolti può desumersi che, ove non intervengano cause perturbatrici, i compensi stabiliti per il primo quadriennio sieno sufficienti. Quanto ai due quadrienni successivi si confida che alle riduzioni stabiliti possano corrispondere migliorate condizioni generali, rendimenti maggiori di mano d'opera e diminuzione di spese generali dei nostri cantieri.

Sono questi gli elementi essenziali per una progressiva riduzione dei costi, necessità fondamentale per l'industria navale e strettamente connessa con il problema di adeguare la potenzialità di produzione alla capacità di assorbimento del mercato.

Parve alcuni anni or sono che ad una soluzione potesse giungersi attraverso la formazione di un consorzio tendente alla graduale eliminazione di alcuni cantieri con determinati com-

pensi, ma opposizioni di varia natura impedirono l'attuazione di tale progetto.

Sotto l'inesorabile pressione delle normali forze economiche alcuni cantieri sono scomparsi ed alcuni si sono trasformati, o vanno trasformandosi, orientando la propria attività in altri rami dell'industria meccanica.

Ma in realtà i cantieri in Italia sono ancora troppi.

PALA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Fra quattro anni ci saranno i soli buoni sul serio.

ANCONA. Sono pochi i buoni.

DE VITO, relatore. Intanto permane la necessità di una più razionale ed organica sistematizzazione dell'industria, riducendo a congruo numero gli scali esistenti.

E riteniamo che i 684 milioni accordati dalla legge del 1926, ripartiti in 12 esercizi, corrispondano al fabbisogno minimo annuale. Con questi 684 milioni si potranno costruire da 140 a 150 mila tonnellate all'anno. E quindi, tenendo conto dell'incremento del traffico, delle inevitabili perdite, della necessità di rinnovare ancora i famosi veterani del mare, credo che con 140 o 150 mila tonn. si possano colmare le normali annue defezienze nella consistenza della marina mercantile nostra.

Comprendiamo che in taluni casi speciali e per particolari condizioni torni utile talvolta anche l'esercizio di navi antiquate. Ma per la generalità dei casi avere un naviglio moderno è una necessità e le nostre Società di Navigazione ormai ne fanno loro divisa. Ho accennato pocanzi ai grandiosi transatlantici che l'ardimento dei nostri armatori esercita; ma ad essi seguiranno in breve l'*Augustus*, la *Saturnia*, la *Vulcania*, il *Conte Grande*. Ed ogni costruzione porta un maggiore affinamento, una maggiore potenza, un maggiore tonnellaggio, un maggior lusso. Noi in Italia ci siamo affermati nella costruzione di moto-navi, differenziandoci di poco dall'Inghilterra e notevolmente da tutti gli altri Stati. Abbiamo costruito la più grande moto-nave del mondo, abbiamo costruito i primi colossali motori Diesel superpotenti e già iniziative nuove si vanno delineando per vincere anche il primato nella velocità, con quei famosi levrieri o frecce che dovranno aggiungersi ai giganti del mare nei nomi fatidici di « *Rex* » e « *Dux* ».

Non dissimile dalla posizione dei cantieri

navali è il problema degli stabilimenti che costruiscono materiale rotabile. Anche tali stabilimenti sono in numero superiore alle effettive esigenze, ed alcuni di essi hanno forse assunto negli ultimi anni uno sviluppo eccessivo e non sempre commisurato al reale lavoro da compiere. Anche qui io credo che al male comune debba essere comune il rimedio. Anche qui dobbiamo augurarci che, mediante una razionalizzazione degli impianti ed una prudente eliminazione dei doppioni, riducendo le spese generali e diminuendo i costi di produzione, si possa conseguire una radicale sistemazione dell'industria.

Nei riguardi delle ferrovie, trovo superfluo di aggiungere nuove considerazioni a sostegno di quanto ho scritto circa il consumo del carbone e della spesa impostata in bilancio con un preventivo fatto quando i prezzi erano notevolmente superiori agli attuali. Così pure non trovo necessario intrattenermi sull'uso del combustibile liquido, cui ho fatto un sommario accenno nella relazione.

Passo piuttosto al problema delle imprese elettriche. Ricorderò solo che nel 1911 il senatore Bianchi, allora direttore generale delle ferrovie, con la genialità di sua mente, con la sua competenza e dottrina, fece la prima applicazione della trazione elettrica sulle linee di valico a grande traffico e forti pendenze, destando l'ammirazione dei tecnici italiani ed esteri, e spezzando il pregiudizio che l'elettrificazione fosse adatta solo per treni leggeri a corse frequenti.

Da allora sono decorsi 16 anni. Da allora una serie di programmi, relazioni, discussioni scientifiche ed economiche, leggi e progetti, ma ad oggi abbiamo in esercizio appena 1018 km. di ferrovie. E di questi se ne debbono 316 alle disposizioni del ministro Ciano.

Molto si è scritto sulle cause di tanta lentezza, attribuendole ora alla necessità di studi e di esperimenti, ora alla entità dei problemi tecnici, economici e finanziari che alla elettrificazione si connettono.

Tutte queste sono cause concomitanti, ma a me sembra che altra causa, e non ultima, sia da ricercare nel fatto di non essersi stabilito in modo tassativo e definitivo quale sia per noi la ragione giustificatrice della elettrificazione.

E qui vorrei che le mie parole non fossero

frantese nei riguardi dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, cui mi legano antico affetto e il ricordo ora lieto ed ora triste di comune lavoro.

L'Amministrazione delle ferrovie ha in passato considerato il problema dal lato esclusivamente tecnico ed economico. Né essa poteva considerarlo diversamente, essendo un'azienda industriale, la quale deve preoccuparsi della produttività della spesa e del rendimento della propria gestione.

E da sua parte il Tesoro ha voluto e vuole compresi fra gli oneri della gestione stessa gli interessi e le quote d'ammortamento delle somme anticipate per l'elettrificazione.

Data tale concezione, è ovvio che l'azione dell'Amministrazione delle ferrovie abbia trovato un duplice freno automatico, costituito l'uno dalle necessità tecniche ed economiche della rete, l'altro da quello di graduare annualmente le spese patrimoniali secondo l'urgenza delle effettive esigenze.

Le necessità tecniche spingono ad eliminare difficoltà d'esercizio e quindi ad elettrificare linee di valico a grande traffico e forti pendenze, o linee già satute, o linee con lunghe e frequenti gallerie di scarsa aerazione.

Le necessità economiche portano alla ricerca di un rendimento sicuro.

La graduatoria delle urgenze ha per conseguenza di ritardare l'elettrificazione che in tempi normali non si presenta immediatamente indispensabile, né in ogni caso può immediatamente essere attuata: di qui i rinvii d'anno in anno che hanno concorso a ritardare, svolgere e rendere ineseguibili i programmi formulati.

Ma io non credo che sia questo l'intendimento del Ministro. Credo invece che suo concetto sia dover prevalere ragioni politiche e direttive di politica economica per affrancare dalla servitù del carbone, in quanto possibile, il maggiore dei nostri servizi pubblici.

Se ragioni politiche debbono prevalere, l'attività dell'Amministrazione non può svolgersi su tronchi spezzettati, né con l'incostante e lento ritmo di stanziamenti saltuari, subordinati alle disponibilità del bilancio d'esercizio e alla urgenza maggiore o minore di altre opere e di altre spese.

Occorre invece provvedere congrui mezzi finanziari, e mezzi idonei di esecuzione. Né

questi mancheranno quando le nostre industrie sapranno con certezza per quanto lavoro, di quale natura e su quale svolgimento dovranno attrezzarsi.

E, nei riguardi della produzione dell'energia elettrica, hanno già largamente provveduto, escludendo la necessità della costruzione ed esercizio di altre centrali di Stato. Basti pensare che alle 588 utilizzazioni idroelettriche in funzione con serbatoi della capacità di mc. 830.227.000 e 7 miliardi e mezzo di kw ore, si aggiungeranno in breve altre 95 utilizzazioni in corso d'impianto, con serbatoi di mc. 771.064 ed altri tre miliardi e mezzo di kw ore, come ha ricordato anche giorni sono il Ministro dell'economia nazionale nell'interessantissimo suo discorso.

L'incalzare dell'ora e il già soverchio abuso di vostra cortesia mi dissuadono dall'intrattenermi d'altri punti comuni concernenti l'assetto del bilancio.

Mi limito solo ad accennare ché ormai non può farsi più assegnamento su sbalzi notevoli di traffico quali abbiamo avuti dopo periodi di crisi dolorose e nella fervida ripresa di vita economica.

Né d'altra parte è possibile ricorrere ad ulteriori inasprimenti di tariffe, mentre nuove inevitabili spese si delineano per ragioni tecniche, sociali e politiche.

Per le spese reclamate da ragioni politiche e sociali saranno necessari ulteriori contributi di Tesoro, ma per le altre debbono le singole aziende trovare in loro stesse le risorse occorrenti.

Senza occuparci qui degli effetti della rivalutazione della moneta, che se agiranno sulle spese avranno anche la loro ripercussione sulle entrate e presenteranno problemi comuni a tutte le industrie, non dobbiamo credere che economie sensibili possano avversi con rimaneggiamenti di uffici o con vagheggiate diverse strutture delle aziende.

Conciliate saviamente le esigenze d'una organizzazione a tipo industriale con la responsabilità ministeriale, e data prevalenza al sistema decentrato, l'azienda delle ferrovie ha già trovato e le altre s'avviano a trovare assetto. Sarebbe errore introdurre nella struttura loro mutamenti radicali il cui risultato finanziario, dubbio in se stesso, riuscirebbe in ogni caso inadeguato alla entità da rag-

giungere. Occorre invece lasciare alle stesse aziende la cura di semplificare sempre maggiormente i loro organi, di rendere sempre maggiori le iniziative e le responsabilità, di sopprimere funzioni inutili o superflue e di assicurare l'azione continuativa nelle singole branche in guisa da aumentare il proprio rendimento.

Anche il rendimento del personale potrà essere intensificato ancora, ma non sempre sarà possibile fare fronte all'incremento del traffico, ed a nuove vie o ad ampliati mezzi di comunicazione, senza aumenti di funzionari ed agenti.

Una diminuzione numerica efficace si avrà soltanto con la estensione del lavoro meccanico, col togliere alle singole aziende quelle mansioni che non sono proprie alla loro essenza, o che possono essere affidate alla cooperazione dell'industria privata, e col distanziarsi per quanto possibile dalla grigia uniformità d'esercizio seguendo le forme più adatte, alla diversa natura e intensità dei traffici.

E ciò specialmente per le ferrovie, le quali più risentono dell'origine della rete per modalità di costruzione, per caratteri intrinseci e finalità diverse, per distribuzione territoriale.

A tali difformità che hanno costretto l'Amministrazione a continui rifacimenti, a sistemazioni dispendiose, a accordi indispensabili, fanno riscontro spese maggiori d'esercizio. Ed è stata questa una delle precipue cause di aggravio finanziario che, se attenuata per la prima parte dalle incessanti, lodevoli cure di un ventennio, permane tuttavia nella seconda. Effettivamente non poche linee, considerate individualmente, sono ancora passive nonostante gli sforzi e gli accorgimenti dell'Amministrazione per adottare semplificazioni ed economie.

E la situazione è comune all'industria privata.

Ma sforzi e accorgimenti per semplificazioni ed economie di esercizio non potranno dare tutto il rendimento loro, se non si giunge gradualmente a raggruppare le linee secondarie in reti armoniche di sufficiente estensione, con scambievoli cessioni, costruzioni di tronchi intermedi ed unificazioni di scartamenti, con propri sbocchi e con opportuni allacciamenti per servire prevalentemente al traffico locale di determinate regioni.

E a tali reti, indipendentemente dall'appartenenza allo Stato od a private intraprese,

dovrebbe essere assicurato un esercizio veramente economico, non nei sensi della ormai preistorica legge sui servizi economici, ma nei sensi d'un esercizio con modalità poco dispensive, rispondenti alle esigenze locali e proporzionate alla entità dell'effettivo traffico di rispettiva competenza.

E sono alla conclusione.

Marina mercantile, spesa	L. 287,700,000.
Ferrovie, poste, telegrafi, telefoni:	
Entrata	L. 7,206,200,000
Spese.	» 6,920,900,000
Avanzo di gestione .	L. 285,300,000

Queste sono le cifre riassuntive di bilancio che la Commissione di finanze vi propone di approvare. Ve le propone con sicura coscienza perché ad esse corrisponde il buon andamento dell'Amministrazione.

I servizi postali e telegrafici si svolgono regolarmente in un ambiente di onestà operosa. Le maggiori distanze non sono d'ostacolo e le comunicazioni del pensiero balzano rapide secondo le esigenze moderne.

Con regolarità non minore procedono le ferrovie, che compiono degnamente l'alta loro missione.

La nostra bandiera percorre tutti i mari seguendo le antiche vie del traffico e nuove ne allaccia, portando ovunque il conforto della forza dello Stato.

Le milizie tecniche danno esempio di esemplare condotta.

I ferrovieri, i posteletografici, la gente di mare, obliati gli antichi trascorsi e le antiche aberrazioni, sono oggi tutti uniti, con sentimento lodevole di disciplina, in un giuramento leale di fedeltà al Re, alle istituzioni, al Governo. E tutti stringe una fede a noi comune: quella nei più alti destini che il Duce segna alla Patria nostra. (Vivissimi applausi).

PASSERINI ANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Mi permetto rivolgere una viva preghiera al Sottosegretario di Stato per le comunicazioni in merito alle condizioni delle comunicazioni in certi comunelli delle valli, specialmente dell'Alta Italia. Vi sono dei piccolissimi comuni di 350 o 400 abitanti, i quali sono completamente isolati dal

mondo abitato, massimamente nella stagione invernale, quando abbonda la neve. Allora essi si trovano tagliati fuori dalle comunicazioni, anche per ciò che riguarda i servizi più necessari, ed urgenti come per le malattie, gli incendi ecc. Occorrerebbe che il Governo facesse qualcosa affinchè questi comunelli abbiano coi centri vicini più importanti un allacciamento per le comunicazioni. Le società telefoniche, alle quali fu concesso l'esercizio di questa industria, pongono delle condizioni, direi quasi, proibitive per eseguire gli impianti, e a questi poveri comuni chiedono delle somme molto rilevanti.

Io ebbi occasione di parlare di questo argomento con S. E. il ministro Ciano, il quale mi diede affidamento che lo avrebbe preso in esame. Io questa raccomandazione rinnovo oggi qui in sede di discussione del bilancio, facendo osservare che se il relatore ha rilevato che in certi siti vi è la pletora e il nervosismo del telefono, in quei poveri comunelli che per tre o quattro mesi dell'inverno, restano completamente tagliati fuori dalle comunicazioni per cose anche le più necessarie, là il nervosismo non si verifica.

Questa raccomandazione prego di voler prendere in esame. La rivolgo a S. E. il sottosegretario di Stato perché ne parli a S. E. il ministro.

PENNAVARIA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENNAVARIA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. A nome del ministro Ciano e dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ripeto il più vivo ringraziamento all'onorevole relatore De Vito, a cui debbo, principalmente, due risposte.

Una si riferisce all'augurio espresso per la costruzione dei cavi subacquei per Zara, per la Sardegna e per il prolungamento del cavo con la Sicilia, la Calabria e le Puglie.

E sono lieto di potere assicurare il Senato che questo problema importante per la vita della nuova Italia è oggetto del più accurato studio da parte dell'Amministrazione posteletografica e del ministro Ciano che se ne interessa personalmente per una sollecita definizione.

L'accenno fatto dal senatore De Vito alla necessità di sveltire sempre i più complessi organismi delle Amministrazioni dello Stato m

induce a dichiarare che l'Amministrazione postale e telegrafica ha dato in proposito mirabile prova e si propone di raggiungere ben presto una organizzazione tale da permettere la riduzione al minimo del personale, elevandone però le condizioni economiche e morali, ed ottenere il massimo possibile rendimento per effettuare la più economica ed efficiente gestione dei servizi.

A tale fine si vuole estendere l'uso delle macchine (affrancatrici, telescrittrici, calcolatrici); la cessione all'industria privata dei servizi secondari e sussidiari; la sostituzione di parte del personale di ruolo esecutivo con personale contrattuale.

L'onorevole relatore ha ricordato che durante l'esercizio 1925-26 il personale fu ridotto di 1256 unità: cifra rilevante, specialmente se messa in rapporto col contemporaneo sviluppo dei servizi.

Posso ora aggiungere che dal 1^o luglio 1926 al 31 maggio scorso sono cessate, tra impiegati ed agenti subalterni, 2078 unità, pari al 5.78 %.

Nel medesimo tempo il traffico dei servizi, come è dimostrato dall'incremento delle entrate, dovuto soltanto in parte all'aumento di alcune tariffe in vigore dal 1^o settembre 1926, è progredito in misura non inferiore al doppio della riduzione, effettuata nel personale.

I miglioramenti apportati ai servizi postali e telegrafici sono sempre in progresso costante, pur limitati al mantenimento dell'avanzo del bilancio.

E mi piace ricordarne alcuni, come:

L'estensione ad altri 59 uffici del servizio pacchi oltre 5 chilogrammi e fino a 10; e ad altri 41 uffici del servizio telegrafico o fonotelegrafico;

l'istituzione dei pacchi urgenti con la quale il servizio interno è stato messo alla pari con quello internazionale;

l'istituzione dell'assegno circolare nei conti correnti postali;

il raddoppiamento del cavo Anzio-Barcellona-Malaga;

il nuovo collegamento radiotelegrafico Milano-Vienna e le nuove comunicazioni telegrafiche Milano-Trieste-Fiume ecc. ecc.

Il senatore De Vito ha avuto un particolare

accenno al servizio telefonico, che effettivamente lascia a desiderare.

Ma, come bene ha fatto notare lo stesso on. De Vito, è da solo un anno che l'Amministrazione delle poste ha affidato il servizio telefonico all'industria privata.

Bisogna quindi avere la pazienza di attendere una sistemazione vera e propria del servizio che è particolarmente e rigorosamente sorvegliato dall'Amministrazione Statale.

Dei miglioramenti senza dubbio si avranno al più presto. Intanto, posso con soddisfazione affermare che tutti i grandi centri saranno serviti da apparecchi automatici.

Torino, Milano e Firenze possono ormai reputarsi completamente automatizzati; Genova e Roma lo saranno tra poco.

A Roma resteranno per poco tempo ancora meno di 2000 abbonati manuali che non si potranno subito trasformare, dovendo il progetto di automatizzazione previsto per la rete di Roma subire alcune varianti richieste dalle esigenze dei nuovi quartieri della periferia in costante sviluppo. Gli impianti di questi abbonati saranno però notevolmente migliorati in modo da assicurare anche ad essi un regolare servizio.

Non minore sviluppo viene dato al servizio interurbano.

La Società concessionaria della 1^a zona attiverà fra breve il primo tratto del suo cavo Milano-Laghi: l'Azienda di Stato per i servizi telefonici attiverà altri 52 circuiti del cavo sotterraneo Milano-Torino-Genova.

Da parte della stessa Azienda sono già stati iniziati i lavori di posa delle due tratte Roma-Napoli e Roma-Firenze del grande cavo trasversale che da Napoli per Roma, Firenze Bologna, si collegherà a Casteggio con quello esistente M. T. G.

Sono stati già ultimati tutti i tratti di canalizzazione in Roma e Napoli e sono stati iniziati i lavori per le stazioni amplificatrici di Ferentino e Mignano, di modo che si può ritenere che nel termine previsto (gennaio 1929) potrà essere attivato al pubblico servizio il tratto Roma-Napoli.

Al senatore Passerini debbo con lealtà dire che le sue affermazioni mi sembrano esagerate: l'Italia non è il paese degli Zulù e non credo che vi siano comuni nelle condizioni da lui de-

scritte or ora. Comunque le osservazioni del senatore Passerini sono degne della massima considerazione e, come del resto il ministro Ciano ebbe ad affermargli personalmente, il Governo fascista rivolgerà a questo problema la sua particolare attenzione.

Il plauso, infine, che l'onorevole relatore ha voluto rivolgere per il personale e per lo sviluppo dei servizi, trova nella Amministrazione postelegrafica la più viva eco e la più sentita riconoscenza.

Si deve, infatti, alla migliorata organizzazione dell'Azienda; all'azione fervida ed efficace di educazione politica, di assistenza e di collaborazione dell'Associazione fascista dei postelegrafici e dell'Istituto del Dopolavoro; al più elevato sentimento del dovere, oramai profondamente radicato nella coscienza di tutti i funzionari; e, soprattutto, alla energia, alla fede, all'esempio di lavoro e di abnegazione del ministro Ciano, se è stato possibile conseguire ovunque così soddisfacenti risultati nella nostra Amministrazione, che era tra le più disordinate.

Presentazione di disegni di legge e relazioni.

ROCCO, ministro della giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, ministro della giustizia. A nome del collega delle comunicazioni, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana dei rifiuti di archivio e dei mobili inservibili da parte dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

GIURIATI, ministro per i lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, ministro per i lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento e relativo al « piano regolatore per il reparto Turro della Città di Milano ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

SUARDO, sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUARDO, sottosegretario di Stato per l'interno. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Concessioni di esenzioni fiscali e tributarie all'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

Disposizioni varie sulla sanità pubblica;

Provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi;

Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;

Provvedimenti in favore degli odontotecnici concessionati delle nuove provincie del Regno.

Trattandosi di disegni di legge urgenti, il Governo chiede che siano rimessi all'esame di una Commissione unica da nominarsi dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Do atto al sottosegretario di Stato per gli interni della presentazione di questi disegni di legge. Come il Senato ha udito il sottosegretario di Stato ha dichiarato che questi progetti riguardano interessi urgenti della sanità pubblica e ha chiesto che ne sia deferito l'esame ad una Commissione unica da nominarsi dal Presidente. Pongo ai voti la proposta all'onorevole sottosegretario di Stato: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Farò conoscere più tardi i nomi dei componenti la Commissione.

Invito gli onorevoli senatori D'Amelio e Di Robilant a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

D'AMELIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Ordinamento della Corte di cassazione ».

DI ROBILANT. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, che dà esecuzione addì 11 febbraio 1926, fra il Regio

Governo d'Italia ed il Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della contessa Elvine de La Tour.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori D'Amelio e Di Robilant della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del bilancio delle comunicazioni.

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Mi limiterò a fare alcune raccomandazioni all'onorevole sottosegretario nell'intento di ottenere un miglioramento tante volte richiesto e mai ottenuto finora nel materiale ferroviario che viene adoperato soprattutto sui treni diretti che vanno da Roma in giù fino in Sicilia. È un vero stato di disagio che devono sopportare i viaggiatori che devono necessariamente e ripetutamente percorrere quella linea ed un nostro autorevole collega che mi siede accanto, che non è meridionale e che di recente è stato in Sicilia conferma con la sua parola che quello che io dico risponde a verità. E devo particolarmente richiamare l'attenzione del Governo sul modo come è composto il direttissimo 81, il cosiddetto tripolino, che fa il percorso Roma e Siracusa e viceversa. Il treno predetto porta una vettuta diretta mista, sia quando parte da Roma che quando muove da Siracusa e porta ancora una vettura-lètti. E qui è necessario ricordare che a poco più di un'ora di distanza abbiamo nella stessa linea un treno direttissimo composto tutto di vetture-lètti di prima e seconda classe. Ora avviene che quando il predetto treno 81 si trova (e ciò accade tre volte la settimana) in coincidenza coi battelli che vanno od arrivano dalla Sicilia, la vettura diretta mista è assolutamente incapace di contenere tutti i viaggiatori, ed allora il disagio abituale che si esperimenta anche per le cattive condizioni della vettura, diventa addirittura sofferenza perché bisogna stare addirittura pigliati negli scompartimenti, quando non si ha la disgrazia di non trovar posto e

doversi contentare di collocarsi in altra vettura, subendo i diversi continui trambiali.

Or io, rendendomi conto delle lagnanze, spesso vivaci dei viaggiatori, ho diverse volte insistito presso il Ministero e ne avevo anche parlato alla Direzione delle Ferrovie, affinché invece della vettura-lètti nel direttissimo 81, venisse aggiunta un'altra vettura diretta, e meglio ancora due vetture dirette, una di prima ed una di seconda classe, perché tutti i viaggiatori potevano trovarvi posto con una certa comodità, tenendo anche presente che il percorso Roma-Siracusa è di ben 24 ore.

Mi risulta che la mia richiesta è stata anche fatta dal Ministero delle Colonie, ma finora nulla si è potuto ottenere. Sono dunque nella necessità di insistere nelle mie richieste, oltre alla vivissima raccomandazione di disporre che per quel lungo percorso vengano adoperate vetture, che diano ai viaggiatori almeno un relativo conforto, se non uguale, almeno approssimativo a quello di cui si beneficiano i viaggiatori che vanno da Roma in su. Non credo, con questo, di aver fatta una richiesta esorbitante, e mi auguro pertanto che venga presa in considerazione.

A proposito poi di orari, io credo che l'attuale lunghissimo percorso di circa 22 ore da Roma a Catania si potrebbe abbreviare alquanto tenendo anche presente che nell'anteguerra l'orario era più breve dell'attuale. Comprendo benissimo che le condizioni della linea non sono tali da permettere forti velocità, specialmente poi nella cattiva stagione, nella quale è più facile il verificarsi di danni, e purtroppo se ne ricordano parecchi, ma in sostanza si potrebbe cercare di abbreviare questo orario, diminuendo, per esempio, le soste che, non si sa per quali ragioni, in parecchie stazioni si prolungano per venti e venticinque minuti.

Devo poi pregare l'onorevole sottosegretario di voler ricordare all'onorevole ministro una promessa fattami già da diverso tempo. Si tratta cioè del raddoppiamento di binario nel breve tratto fra Salerno e Battipaglia in continuazione di quello esistente tra Napoli e Salerno. Su questo intiero percorso transitano così tutti i treni diretti a Reggio Calabria, come quelli diretti a Brindisi e a Taranto. Avviene perciò che essendo il secondo tratto ad un solo binario, l'affollamento dei molti treni vi porta

vera congestione, ed è necessario perciò largheggiare negli orari, oltre i ritardi. Invece col doppio binario il servizio procederebbe più speditamente in guisa che si potrebbe risparmiare molto tempo, che è veramente prezioso per chi deve compiere un viaggio molto lungo.

Queste sono le raccomandazioni che dovevo fare. So che l'onorevole ministro Ciano è un amico del Mezzogiorno, e noi gliene siamo grati, perchè in parecchie occasioni ha dimostrato l'interessamento che nutre per le nostre regioni. Mi auguro quindi che le mie raccomandazioni possano essere prese nella dovuta considerazione, perchè rispondono a desideri vivissimi delle nostre popolazioni (Approvazioni).

MARTELLI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Onorevoli senatori, l'incarico che il ministro delle comunicazioni ci aveva commesso era stato adempiuto in un primo momento dal mio collega della marina mercantile on. Pala. Dopo l'ampia illustrazione data al bilancio delle comunicazioni dall'onorevole senatore De Vito e particolarmente dopo le parole con le quali ha concluso, inviando un saluto a tutto il personale delle comunicazioni, che adempie con zelo e con passione al proprio dovere e che sente tutto il fervore della vita nuova della Nazione, prendo la parola per ringraziarlo a nome di tutto il personale delle comunicazioni, incaricato per questo anche dai colleghi della marina mercantile e delle poste, che mi siedono accanto. In particolare poi, ringrazio da parte del personale delle Ferrovie di Stato, il quale personale, se pure fu il più gravemente colpito dalla crisi del dopo guerra, ha saputo dimostrare, come, sotto le direttive vigili di un Governo che sa volere e fortemente volere, sia in condizioni di far bene apprezzare l'andamento dei servizi pubblici in Italia, particolarmente dagli stranieri che vengono a visitare il nostro Paese.

Onorevole De Vito, nella vostra ampia, esaurente relazione si risentono tutti gli attaccamenti, anche sentimentali che Ella mantiene ancora nell'animo, essendo stata in tempi molto più difficili di quelli in cui ci troviamo oggi, ministro dei trasporti. Con la

vostra relazione, siamo perfettamente d'accordo in molti punti, anzi su tutti i punti sostanziali e specialmente su quelli che riguardano la necessità di nuove assegnazioni per le opere non soltanto a carattere patrimoniale ma anche per quelle che verrebbero ad accrescere l'incremento e la potenzialità delle nostre linee ferroviarie. Solo così, questo importante servizio pubblico del paese, potrebbe essere veramente portato e mantenuto all'altezza dei progressi della tecnica, della scienza e delle esigenze nazionali.

Taluni punti però meritano un chiarimento da parte mia. Ha accennato l'onorevole relatore alla riduzione di tariffe, alle conseguenze e alle ripercussioni che, nelle ferrovie, le quali oltre ad un servizio di Stato costituiscono una azienda a carattere industriale, la fortunata rivalutazione della lira potrebbe apporcare nella compagine del bilancio.

Il mio ministro dichiarava alla Camera nello scorso aprile che le ferrovie sono dinamiche anche in materia di tariffe, e a vantaggio dell'economia invitava i produttori a diminuire i costi di produzione promettendo che da sua parte il Governo avrebbe diminuito i trasporti.

Il ministro delle comunicazioni ha un senso vigile della tutela del proprio bilancio che è parte integrante di quello dello Stato, e amministra l'azienda delle ferrovie con un criterio strettamente industriale, ma non avulso da quello dell'interesse pubblico. Quindi, deve tener conto di tutte le oscillazioni del mercato, e di tutte le necessità e, se pur prevede, come il relatore ha già fatto notare, una diminuzione notevole nell'entrata del bilancio, perchè ha disposto per la diminuzione delle tariffe, che andrà in vigore il 16 di questo mese prima ancora che siano diminuiti i prezzi di produzione, calcola, e lo stesso relatore né ha convenuto, che vi sia un compenso fra la minore entrata per la riduzione delle tariffe e la minore spesa per il personale; giacchè in conformità della deliberazione del Consiglio dei ministri, anche tutto il personale delle Ferrovie dello Stato ha dovuto rinunciare al supplemento di caro viveri. Le due somme all'incirca si equivalgono.

Si tengono così presenti i bisogni dell'economia generale ma anche la necessità di

assicurare in ogni caso attraverso opportuni compensi, il mantenimento di quell'equilibrio raggiunto con grandi sforzi.

Nella sua relazione l'on. De Vito ha anche accennato ad una cifra importante nel campo delle spese ordinarie e che ha molto rilievo nel bilancio delle ferrovie: La cifra inerente al prezzo dei carboni.

Il prezzo dei carboni è stato valutato per il bilancio preventivo a un prezzo medio di 225, e dice l'onorevole relatore, che questa cifra è eccessivamente elevata.

Io faccio presente che la cifra venne segnata in bilancio in quella misura nel momento in cui risentivamo ancora gravemente gli effetti dello sciopero carbonifero inglese. Posso anzi dire che le ferrovie hanno dovuto in quel momento non soltanto assicurare il fabbisogno ferroviario, ma anche sopperire alle esigenze delle industrie nazionali che avevano bisogno di essere rifornite di carbone; e nella misura delle proprie possibilità le ferrovie non hanno mancato di ottemperare anche a questo nazionale e civile dovere. Per la necessità di assicurare non solo il fabbisogno normale, ma anche una adeguata riserva per garantire la tranquillità dell'esercizio per un tempo notevole, l'amministrazione delle ferrovie ha dovuto fare dei contratti che oggi sembrano gravosi o anche non perfettamente favorevoli

Oggi vi sono parecchie cause di riduzione: cambio più favorevole, noli più miti, minor costo all'origine. È certo dunque che si realizzerebbe una sensibile economia sulla cifra stabilita in bilancio se queste condizioni perdurassero. Occorre perciò essere prudenti nelle previsioni, perché il mercato del carbone corre sempre delle alee.

Intanto sono lieto di potere assicurare che gli approvvigionamenti fatti dalle ferrovie pure in tempi difficili sono oggi in misura tale da lasciare perfettamente tranquilli, anche se sull'orizzonte economico dovessero addensarsi nuovi scioperi.

Come dicevo, l'azienda ferroviaria è azienda a carattere industriale, quindi se per il momento la cifra di 225 può sembrare eccessiva potrebbe, e speriamo di no, diventare insufficiente se realmente quelle minacce che talora si profilano all'orizzonte dovessero verificarsi nei rapporti delle miniere americane.

Il Senato comprende che ogni possibile turbamento nel mercato del carbone, particolarmente in America, apporterebbe anche un notevole accrescimento del prezzo dei noli, specialmente per il carbone che va rifornito dall'Europa.

Un'altra questione aveva — mi pare — accennato l'onorevole relatore, ed era quella dell'uso della nafta nella trazione. Gli esperimenti che sono stati fatti dalle ferrovie per utilizzare la nafta invece del carbone sono esperimenti che, in linea tecnica, non hanno dato sufficienti risultati; però possiamo dire subito che non ne hanno dato affatto in linea economica, perché il rendimento calorifico della nafta è, con 10-11 mila, calorie superiore a quello del carbone, con 7-8 mila, ma il prezzo della nafta è quasi doppio di quello del carbone; non è dunque conveniente utilizzare in grande la nafta invece del carbone. Inoltre, l'utilizzazione della nafta avrebbe richiesto anche la modifica degli apparati di combustione, per adattarli specialmente all'uso di iniettori, bruciatori e altri mezzi atti a rendere migliore la combustione nelle caldaie. Ma anche questo uso che a tutta prima sarebbe potuto sembrare benefico, avrebbe forse finito col diventare un pericolo e una soggezione, perché se noi abbiamo modo di approvvigionarci da più parti di carbone, non uguale facilità abbiamo per approvvigionarci di nafta, specie tenendo conto dei trusts, che oggi dominano il mercato degli oli minerali.

Non ho ben capito se il relatore si riferisse all'uso della nafta come combustibile o all'uso di locomotori a nafta. A tal proposito aggiungo che anche questi locomotori sono in via di esperimento. Le ferrovie ne hanno pochissimi e possono dare un utile rendimento soltanto per i servizi discontinui, e cioè i servizi di manovra perché non sono ancora adatti né perfezionati fino al punto da poter essere adibiti a servizi di grande trazione. Ad ogni modo anche in questo campo vertono le esperienze, ed il Senato consentirà che in una materia così delicata come in quella della trazione ferroviaria, che deve mantenersi perfettamente al corrente di tutti i progressi scientifici e della tecnica, si debba anche da noi procedere con una certa cautela nell'adozione

di locomotive e automotrici a combustibile liquido.

E finalmente vengo ad accennare alla questione più importante, quella che è stata trattata con particolare sviluppo dall'onorevole relatore. La questione della elettrificazione.

È una questione che veramente appassiona ed è una questione che il Governo fascista non ha solo ereditato ma ha fatto rifiorire; perchè è bene si sappia che per quanto l'entusiasmo per l'elettrificazione si sia manifestato da oltre un quarto di secolo, non si è concretato in forme molto pratiche che dopo l'avvento del fascismo al potere. Difatti dai tempi delle prime elettrificazioni con il sistema trifase nella Valtellina, fino all'avvento del Governo fascista, non si sono elettrificati che 689 chilometri di ferrovia. Dall'ottobre 1922 ad oggi sono già stati elettrificati circa altri 370 chilometri, e nel corrente anno se ne attiveranno altri 325; perchè sono lieto di assicurare il Senato che entro questo stesso anno verrà completata la elettrificazione della Bologna-Firenze, ora limitata soltanto alla parte di montagna fra Pistoia e Porretta; la Foggia-Benevento; la Napoli-Villa Litorno; la Roma-Avezzano. Sono in costruzione con la Avezzano-Sulmona, la Bolzano-Brennero e la Ovada-Alessandria, per alti 228 km., e così per l'anno 1929 avremo un complesso di 1600 chilometri di ferrovie elettrificate.

Non è vero che non si abbia un programma. On. De Vito: il programma che voi faceste nell'epoca in cui le ferrovie d'Italia ebbero la fortuna di giovarsi della vostra intelligenza e della vostra attività, era un programma magnifico che prevedeva la elettrificazione di circa 6000 chilometri di ferrovie. Ma bisogna dire francamente che in passato, anzi fino al 1922, le ferrovie, prima di elettrificare una linea, si sono volute rendere perfettamente conto della convenienza economica e della maturità tecnica dell'impresa. Dall'ottobre in poi le ferrovie hanno seguito un nuovo indirizzo. Infatti oggi non si tratta più di discutere e di considerare se la elettrificazione possa essere un beneficio economico, o se può rappresentare un perfezionamento tecnico: il Governo fascista dà opera fervida alla elettrificazione ferroviaria perchè intende

di risolvere un problema nazionale, ispirandosi soprattutto alla parte politica della questione. Noi vogliamo fare funzionare le nostre ferrovie con le risorse e le energie proprie del Paese (*approvazioni*).

Il Governo vuole però evitare programmi grandiosi ed eseguibili perciò in molti anni. Preferisce adeguare i programmi alle disponibilità finanziarie e di energia elettrica, pur spingendo la loro esecuzione con quel ritmo già adottato in questi ultimi tempi anche per linee difficili per soggezione di esercizio e consumo di combustibile, come la Genova-Pisa e la Firenze-Bologna.

Non è possibile poter fare per ora assegnamento diretto sul nostro patrimonio di combustibili nazionali. Confidiamo intanto nel patrimonio lignitifero e torbifero nazionale per poterlo utilizzare in centrali termo-elettriche di sussidio alle centrali idro-elettriche, ma abbiamo in compenso la più grande fiducia nell'avvenire idro-elettrico del nostro Paese. Oggi l'elettrificazione ha subito un apparente ristagno, che è dovuto ad una causa anche prudenziale a cui, incidentalmente, ha accennato l'onorevole Relatore nella sua bella relazione: e cioè alla divergenza che ancora verte sul sistema da preferirsi.

Il sistema trifase, per la massima parte in attuazione in Italia, è un sistema prettamente italiano che ha dato magnifici risultati, che si presta particolarmente alla trazione di montagna, anche per fatto mirabile e ben conosciuto del facile ricupero di energia nelle discese, che compensa parte dell'energia consumata nelle salite. Nondimeno questo sistema di trazione, soddisfacente venti anni fa, ha subito, come subiscono tutte le applicazioni scientifiche, qualche superamento ed è rimasto un poco handicappato da provvedimenti e procedimenti nuovi. In Europa abbiamo tre principali sistemi di elettrificazione. Il sistema monofase, adoperato particolarmente dalle Nazioni che ci circondano; e quindi, per ragioni di tutela e di difesa, non si ha interesse a preparare linee che si prestino all'uso di locomotori stranieri. Scartato dunque, il sistema monofase, ci troviamo di fronte ad un dilemma già ampiamente discusso: se sia preferibile il sistema a corrente continua o il sistema trifase. È una

discussione lunga, complessa e mi guarderò bene di portarne l'eco qui in Senato. Ma in questo consesso in cui molti tecnici appassionati portano il contributo delle loro esperienze e del loro sapere, non sarà male che io ripeta come i dirigenti delle ferrovie dello Stato abbiano oggi al riguardo un concetto ben definito; come si siano resi perfettamente conto dei benefici sia del sistema trifase come di quello, che ritengo preferibile, a corrente continua. Abbiamo però bisogno di esperienze esaurienti, prima di emettere un giudizio definitivo sulla preferenza da darsi all'uno piuttosto che all'altro sistema.

Il sistema a corrente trifase è stato già ampiamente esperimentato in Italia. La linea di 460 km. che va da Livorno a Modane, e tutto il gruppo Ligure-Piemontese, sono a corrente trifase, come sono a corrente trifase la linea Valtellinese e la porrettana e come sarà a corrente trifase la linea del Brennero. Invece, non abbiano ancora in Italia una linea elettrificata a corrente continua, in modo da poter togliere i residui dubbi che ancora angustiano l'animo dei nostri tecnici. Ve ne è una che sarà pronta entro l'anno, la Foggia-Benevento, una linea di 100 km. a corrente continua. Il Ministero ha fatto, notevoli calcoli al riguardo, cercando di esaminare se convenga dal lato economico, dal lato difensivo, costruttivo, tecnico e di esercizio dare appunto la preferenza ad un sistema piuttosto che all'altro, in modo rassicurante per l'interesse del paese. Se i risultati degli impianti a corrente continua corrisponderanno a pieno alle nostre aspettative, attueremo anche i già pronti programmi per poter gradatamente, senza intralcio per il servizio e senza gravami per il paese, modificare il sistema trifase in quello a corrente continua, perché evidentemente è indispensabile, anche per ragioni strategiche, che in Italia esista in definitivo un solo sistema di trazione elettrica.

Ma le ferrovie dello Stato essendo i vettori delle forze economiche della nazione, sentendo il polso della vita di lavoro e di produzione del paese, non possono non rimaner collegate con i progressi delle industrie nazionali. E così noi vorremmo che anche un'altra industria, di molta importanza per noi, quella idroelet-

trica cercasse di uniformare la propria produzione con una sola frequenza di distribuzione per le correnti alternate. L'argomento della unificazione della frequenza non è nuovo e sarebbe bene esaurirlo prima che si moltiplicassero gli impianti a frequenze diverse. L'eventuale estensione della frequenza normale alla trazione trifase o l'adozione del sistema a corrente continua sarebbe una ragione di più per l'unificazione della frequenza. Altrimenti, l'energia a frequenza diversa servirebbe soltanto agli interessi commerciali delle Società che la producono.

Si tratta dunque di un problema molto complesso. Ad ogni modo assicuro l'onorevole senatore De Vito che i programmi da lui lasciati sono tenuti presenti, ma senza la possibilità di attuarli immediatamente perchè (è bene che il Senato lo sappia) l'elettrificazione delle ferrovie costa molto. Non vorrei azzardare delle cifre che potrebbero sembrare esagerate, ma la cifra di un milione a chilometro è una cifra che si avvicina molto alla realtà sebbene comprenda anche il costo del materiale di trazione cioè il locomotore. Ad ogni modo, vi sono delle elettrificazioni che possiamo fare con maggiore economia e sono quelle, per esempio, che fruiscono di linee primarie lungo i propri tracciati. Ve ne sono altre che si presentano più facili per l'elettrificazione, perchè si trovano fra capilinee già elettrificate. Ma il Governo fascista intende soprattutto elettrificare quelle linee nelle quali maggiori è il consumo del combustibile. A questo riguardo mi si permetta di ricordare che il risparmio del combustibile già ottenuto corrisponde a 350-400 mila tonnellate, di fronte al fabbisogno di circa 3 milioni di tonnellate annue di carbone per le nostre ferrovie.

È questo uno sforzo continuo al quale le ferrovie si assoggettano, ma non sempre il bilancio consente sforzi del genere. Se potessimo avere una disponibilità di 300 o 400 milioni all'anno, noi ci troveremmo in condizioni di potere elettrificare tre o quattrocento km. di ferrovia annualmente. Se questa disponibilità non sarà consentita, dovreemo necessariamente ridurre l'elettrificazione. Certo, l'importanza politica di ridurre al meno possibile il consumo del carbone importato consiglierebbe di considerare i lavori per l'elettrificazione come

lavori complementari. Sarebbe perciò necessaria una congrua autorizzazione di fondi per proseguire alacremente nell'impresa.

Fino a poco tempo fa si diceva che prima di allungare le linee di elettrificazione bisognava avere assicurata l'energia necessaria per la trazione. Oggi posso assicurare che le ferrovie come hanno avuto la previdenza di assicurarsi il rifornimento del carbone per vari mesi, hanno già concluso contratti importanti che permettono loro di disporre di una quantità di energia al consumo odierno e ai lavori in corso. Le ferrovie, per essere però in grado di potere elettrificare senza preoccupazioni, provvedono anche a proprie centrali elettriche. D'altra parte, l'incremento notevole dato dal ministro dell'economia nazionale, dei lavori pubblici e dal Governo in genere alla valorizzazione e alla messa in efficienza di tutte le risorse del paese, vale a garantirci che quanto prima anche in Italia potrà esservi una notevole disponibilità di energia idroelettrica; tanto da escludere ogni preoccupazione che non sia finanziaria nei riguardi del problema della elettrificazione delle ferrovie. Ricordo per altro che la facoltà d'impegno sui tre miliardi, autorizzati per le spese patrimoniali dal decreto 20 ottobre 1925, è stata prorogata di recente fino al 30 giugno 1928 e che non ha sufficienti margini per l'elettrificazione. Non bisogna infatti perdere di vista la necessità di provvedere ad accrescere la potenzialità della rete con i possibili aumenti di traffico.

L'onorevole relatore ha poi accennato nel suo discorso a talune raccomandazioni in materia di ferrovie, quella che direttamente mi riguarda, che prometto di far presenti all'onorevole ministro affinchè le tenga nella dovuta considerazione.

Per quanto si riferisce alle ferrovie secondarie, l'onorevole relatore sa che, non sorgendo fatti nuovi, col prossimo esercizio esse passeranno al Ministero delle Comunicazioni, ed allora sarà il caso di ritornare su quelle speciali raccomandazioni. Le Comunicazioni non hanno ancora preso possesso dell'Ispettorato delle ferrovie e tranvie ma tengono lo stesso conto delle raccomandazioni fatte dall'onorevole senatore De Vito anche se possano apparire in tempestive.

Riguardo alla questione degli stabilimenti

di materiale rotabile, ha fatto molto bene l'onorevole relatore ad abbinarla all'altra degli stabilimenti per le costruzioni navali. È vero; anche noi in Italia abbiamo troppi di questi stabilimenti e siccome le ferrovie sono le maggiori consumatrici di produzione nazionale in fatto di materiali rotabili e sono quelle che danno il maggior contingente di lavoro alle varie officine, risultano poi anche quelle che risentono massimamente di questa molteplicità di stabilimenti dovendo per ogni ordinazione ripagare anche le quote di spese generali che gravano sui singoli stabilimenti industriali. Sarebbe preferibile per le ferrovie potere ordinare il materiale rotabile a poche ma ben attrezzate industrie italiane. Si è parlato finalmente di economie. Se ne sono fatte in ogni servizio, così della trazione, come del movimento e dei lavori e questo si deve pure al concorso diligente e attivo del nostro personale.

Il ministro Ciano ha ridotto ulteriormente il personale. Io ricordo al Senato come le cifre di oggi diano alla dipendenza delle ferrovie 170 mila agenti; è un numero notevole, ma non è comparabile con quello che il fascismo ha trovato nel 1921, quando i bilanci erano in condizioni disastrose. Il personale era allora numerosissimo; vi erano circa 15 agenti per ogni chilometro di linea esercita mentre oggi ve ne sono 10. Questo personale è oggi selezionato: sente tutta la nuova responsabilità derivante pure dalla fiducia che il Ministero gli dimostra; è un personale su cui noi possiamo fare assegnamento, e che compie il suo servizio molto meglio di quando era più numeroso. E voi signori del Senato, che nella vostra serenità e dall'altezza del vostro seggio avete potuto valutare la differenza fra i grandi servizi pubblici esercitati in Italia durante i tempi tristi del dopo guerra e quelli nuovi, disciplinati e ammirabili, del fascismo, siete più degli altri in grado di riconoscere che il merito precipuo dei vantaggi conseguiti spetta alle direttive del nostro Duce, che ha saputo trarre dalle risorse anche morali del paese il massimo rendimento e il massimo fervore. Altro merito grande del Duce nostro è quello di aver saputo trovare in un uomo di grande energia e forte volontà, nella medaglia d'oro Costanzo Ciano, il realizzatore del suo program-

ma e l'esecutore fedele delle sue volontà. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in riferimento ai poteri conferitimi, ho chiamato a far parte della Commissione per l'esame dei progetti di legge sanitari, presentati nella seduta odierna, i senatori: Baccelli Pietro, Bombig, Dallolio Alberto, Marchiafava, Mosconi, Pestalozza e Pironti.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del bilancio delle comunicazioni.

Ha facoltà di parlare il senatore Chimienti.

CHIMENTI. Ho domandato la parola per rendermi interprete in questa Aula di un sentimento di simpatia, che ho avuto il piacere di constatare nell'opinione pubblica del paese, per la Milizia ferroviaria. (*Benissimo*). Il servizio che essa rende con la vigilanza sui treni, depositi e nei locali della grande e della piccola velocità ha portato come conseguenza una maggiore sicurezza per i cittadini che viagg-

giano ed una diminuzione sensibilissima di furti delle merci in viaggio ed in arrivo.

Questa sezione specializzata della Milizia per la sicurezza nazionale, si affermò subito fortemente organizzata e funzionò sempre bene e funziona sempre meglio; inquadrata, come è, nel Corpo della Milizia nazionale la quale per virtù di capi e disciplina di gregari si migliora sempre più nella sua costituzione interna e nella esecuzione dei compiti ad essa affidati, e si organizza sempre meglio come una delle forze armate dello Stato.

La Milizia ferroviaria composta di buoni e disciplinati agenti e guidata da ottimi capi rende un grande servizio al Paese, e questo la vede circolare nei treni e la segue con la stessa simpatia e fiducia con cui vede e segue da anni la benemerita Arma dei carabinieri.

Io credo di interpretare il sentimento del Paese mandando una parola d'incoraggiamento e di plauso a questi degni agenti ed ai loro superiori; ed oso sperare che il Senato vorrà associarsi al sentimento che io ho espresso. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli del bilancio, che rileggono:

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni
per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE.

Spese generali.

1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni (Spese fisse)	1,200,000 »
2	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182)	80,000 »
3	Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali ed ai sottufficiali destinati a prestar servizio nell'Amministrazione centrale della marina mercantile	20,000 »
4	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo e avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale	18,000 »
5	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie .	7,000 »
6	Indennità e diarie ai componenti le Commissioni, i Consigli ed i Comitati di carattere permanente e temporaneo - Indennità speciali al personale addetto ai servizi della marina mercantile	210,000 »
7	Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi dell'Amministrazione centrale	22,000 »
8	Spese di telegrammi (Spesa obbligatoria)	26,500 »
9	Spese di liti, di coazioni, di arbitraggi ed altre accessorie, relative al demanio pubblico marittimo (Spesa obbligatoria)	13,000 »
10	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	110,000 »
11	Spese casuali	6,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<i>1,712,500 »</i>

		<i>Riporto</i>	1,712,500 »
12	Fitto di locali di proprietà privata, manutenzione e canoni d'acqua	370,000 »	
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>	
		2,082,500 »	

Debito vitalizio.

14	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	1,100,000 »
15	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	4,000 »
		1,104,000 »

Spese per la marina mercantile.

16	Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
17	Vigilanza sulla pesca	200,000 »
	Spese per la marina mercantile e sovvenzioni ad Istituti, Associazioni e Società varie attinenti alla marina mercantile - Sussidi alla gente di mare, marinai e pescatori e alle loro famiglie	1,600,000 »
19	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880) (Spesa obbligatoria)	200,000 »
20	Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra 20 gennaio 1915) (Spesa obbligatoria)	210,000 »
21	Spesa di funzionamento del Regio Commissariato del porto di fiume (Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 55)	185,000 »
22	Eventuale concorso dello Stato per mantenimento di corpi di piloti nei porti ove il pilotaggio è dichiarato obbligatorio	30,000 »
		2,425,000 »

Spese per le capitanerie di porto.

23	Ufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare ed assegni fissi	6,910,000
24	Sottufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, indennità militare e assegni	2,950,000 »
25	Personale d'ordine delle capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	2,900,000 »
26	Incaricati marittimi e delegati di spiaggia - Inservienti locali di porto - Retribuzioni - Indennità di reggenza di uffici di porto	123,375 »
27	Indennità di trasferta e di missione per il personale delle capitanerie di porto	160,000 »
28	Manutenzione e miglioramento dei fabbricati delle capitanerie di porto	500,000 »
29	Spese d'ufficio e spese per mobili per le capitanerie di porto	200,000 »
30	Indennità al personale, soprassoldi ed assegni agli ufficiali e sottufficiali di porto ed ai militari del Corpo Reali Equipaggi marittimi presso le Capitanerie di porto - Spese varie per il corso dei sottotenenti di porto di nuova nomina presso l'accademia navale di Livorno (art. 3 del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2068)	340,000 »
31	Attrezzi, arredi e mezzi nautici delle capitanerie di porto - Corpi di guardia - Imbarcazioni - Illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua e spese varie	1,500,000 »
		15,583,375 »

Spese per i servizi marittimi.

32	Acquisto, manutenzione e custodia di boe di ormeggio e di altri galleggianti adibiti al servizio postale - Spese per la visita del materiale nautico delle Società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni	53,000 »
33	Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi	200,000,000 »
34	Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	
<i>per memoria</i>		
		200,053,000 »

TITOLO II

SPESA STRAORDINARIA

SPESA PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE.

Spese generali.

35	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo	2,641,000 »
36	Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità in congedo provvisorio, e in posizione ausiliaria - Indennità e assegni	469,100 »
37	Personale avventizio già in servizio nelle nuove provincie - Retribuzioni - Contributo cassa ammalati e assicurazioni contro gli infortuni	135,000 »
38	Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile	225,000 »
		3,470,100 »

Spese diverse.

39	Concorso dello Stato nelle spese occorrenti per l'esercizio del porto di Venezia a cura del Provveditorato al porto medesimo (Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 222 - 3 ^a delle cinque annualità)	3,000,000 »
40	Compensi per le costruzioni navali (categoria 1 ^a dell'articolo 17 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 865) - Spese di visite e perizie.	34,000,000 »
41	Compensi daziari per le costruzioni navali (categoria 2 ^a dell'art. 17 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 865) - Spese di visite e perizie	26,000,000 »
		63,000,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per i servizi della marina mercantile:

a) Spese generali	2,082,500 »
b) Debito vitalizio	1,104,000 »
c) Spese per la marina mercantile	2,425,000 »
d) Spese per le capitanerie di porto	15,583,375 »
e) Spese per i servizi marittimi	200,053,000 »
<hr/>	
Totale per i servizi della marina mercantile (Categoria I della parte ordinaria)	221,247,875 »
<hr/>	

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per i servizi della marina mercantile:

a) Spese generali	3,470,100 »
b) Spese diverse	63,000,000 »
<hr/>	
Totale per i servizi della marina mercantile (Categoria I della parte straordinaria)	66,470,100 »
<hr/>	
Totale del Titolo II — Spesa straordinaria	66,470,100 »
<hr/>	
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	287,717,975 »
<hr/>	

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)

287,717,975

APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Comunicazioni
per l'esercizio finanziario 1927-28

(Articolo 20. del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520)

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA
DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.



TABELLA B.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Azienda autonoma delle Poste e dei Telegrafi
per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I.

Entrata ordinaria.

SEZIONE I. — PROVENTI DEI SERVIZI POSTALI.

1	Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	665,000,000 »
2	Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute	100,000 »
3	Ammende applicate al personale postale e telegrafico, da devolversi a norma del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1694, in ragione della metà dell'importo a favore dell'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale telegrafico di ruolo. Penali inflitte ai titolari degli uffici secondari, ai ricevitori postelegrafonici e agli agenti rurali; e da devolversi in ragione della metà dell'importo a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani del personale predetto ai sensi del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 37.	200,000 »
4	Ritenute mensili a carico del personale subalterno per la fornitura della divisa uniforme. (Regio decreto 11 giugno 1925, n. 1058)	500,000 »
5	Ricuperi in seguito a frodi e danni nei servizi dei vaglia, dei risparmi e dei conti correnti, della posta-lettere e dei pacchi compresi i recuperi dipendenti da condanne da parte della Corte dei conti	430,000 »
6	Rimborsi dovuti da amministrazioni estere per i servizi postali. Rimborsi e concorsi diversi inerenti ai servizi postali	6,000,000 »
7	Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	1,000,000 »
8	Proventi del servizio vaglia postali	31,000,000 »
9	Proventi del servizio dei conti correnti e degli assegni postali.	4,000,000 »
	 Totale della Sezione I	 708,230,000 »

SEZIONE II. — PROVENTI DEL TELEGRAFO.

10	Telegrafi	180,000,000	»
11	Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi per l'esecuzione dei lavori telegrafici fuori bilancio e per conto di terzi	1,000,000	»
12	Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici	3,700,000	»
13	Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo.	1,000,000	»
14	Proventi radiotelegrafici	1,500,000	»
15	Proventi del servizio di radioaudizione circolare (Regio decreto 23 dicembre 1925, n. 1917):	50,000	»
	Totale della Sezione II	187,250,000	»

SEZIONE III. — ENTRATE VARIE.

16	Rimborso dalla Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale telegrafica per il servizio delle Casse di risparmio postali	27,500,000	»
17	Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni frutti postali	3,000,000	»
18	Somma da prelevarsi dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alla sopraelevazione di un quarto piano nel palazzo destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse stesse in Roma (art. 2 del decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601)	per memoria	
19	Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (Regio decreto n. 520 del 23 aprile 1925, art. 21)	per memoria	
20	Ritenuta sei per cento in conto pensioni, sugli stipendi e le pensioni degli impiegati ed agenti delle poste, telegrafi e telefoni.	15,000,000	»
21	Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per pensioni relative al personale telefonico passato alle dipendenze dei concessionari di zona, nonché della spesa per assegni e indennità di caro vivere al personale telefonico collocato in disponibilità	17,500,000	»
	<i>Da riportarsi</i>	63,000,000	»

	<i>Riporto</i>	63,000,000 »
22	Versamento da parte dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e delle Società concessionarie di zona, dei canoni per manutenzione della rete telefonica appoggiata alla parificazione telegrafica di Stato	8,000,000 »
23	Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici della quota parte della retribuzione dei ricevitori postali-telegrafici relativa al servizio telefonico	<i>per memoria</i>
	Totale della Sezione III	71,000,000 »
	Totale del Titolo I - Entrate ordinarie	966,480,000 »
TITOLO II.		
	Entrata straordinaria.	
24	Somma da prelevarsi dagli avanzi di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio della spesa dell'azienda medesima per la costruzione adattamento e ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici (articolo 1 del R. decreto 1º luglio 1926, n. 1209 - 2 ^a delle dieci rate)	10,000,000 »
	Totale del Titolo II — Entrata straordinaria	10,000,000 »
TITOLO III.		
	Partite di giro.	
25	Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi per l'iscrizione degli operai alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali	101,200 »
26	Imposte, tasse e ritenute erariali, su stipendi e compensi vari al personale e su pagamenti a terzi	55,000,000 »
	Totale del Titolo III	55,101,200 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1927

RIASSUNTO

Titolo I. - Entrata ordinaria:

Sezione 1^a - Proventi dei servizi postali 708,230,000 »

Sezione 2^a - Proventi del telegrafo ; 187,250,000 »

Sezione 3^a - Entrate varie 71,000,000 »

Totale del titolo I - Entrata ordinaria . . . 966,480,000 »

Totale generale dell'Entrata . . . 1,031,581,200 »

TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Azienda autonoma delle Poste e dei Telegrafi
per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

SEZIONE I. — STIPENDI, RETRIBUZIONI, COMPENSI E INDENNITÀ VARIE
AL PERSONALE DEI SERVIZI POSTALI E DEI TELEGRAFI.

1	Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	300,000,000	»
2	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (Spese fisse)	66,424,000	»
3	Indennità temporanea mensile al personale non assimilato del cessato regime	1,230,000	»
4	Avventizi e loro assimilati - Personale con contratto a termine. - Retribuzioni di prestazioni temporanee — Retribuzioni ai supplenti presso le direzioni e il Ministero.	27,000,000	»
5	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compresi i supplenti e gli avventizi dei conti correnti ed assegni postali - Indennità temporanea ai fattorini telegrafici in sostituzione di agenti subalterni effettivi	11,100,000	»
6	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio nei servizi esecutivi e per lavori a cottimo.	22,500,000	»
7	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e art. 122 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084) e a quello di altre Amministrazioni	1,700,000	»
8	Spesa per la corresponsione delle indennità annue, di presenza, di trasferta e di viaggio ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi ed al Direttore generale dell'Azienda stessa, stabilite dai Regi decreti 22 agosto 1925, nn. 1561 e 1562	200,000	»
9	Compensi per incarichi, studi e servizi speciali ad estranei all'Amministrazione	100,000	»
	<i>Da riportarsi</i>	430,254,000	»

	<i>Riporto</i>	430,254,000 »
10	Indennità per infortuni sul lavoro al personale postale-telegrafico al quale si estendono le disposizioni del testo unico di legge 31 gennaio 1904, n. 51, in forza del Regio decreto n. 99 del 14 gennaio 1926 — Indennità per infortuni e danni	540,000 »
11	Indennità per missioni e per visite d'ispezione	5,740,000 »
12	Indennità di tramutamento	680,000 »
13	Spese di medicinali e per visite medico-fiscali	250,000 »
14	Compensi per maneggio di valori ai titolari degli uffici di cassa e dei vaglia, per piccola manutenzione di apparati telegrafici, per residenza disagiata, malarica e di frontiera	267,000 »
15	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio e sussidi ad ex-funzionari, ad ex-agenti ed alle loro famiglie, vedove ed orfani	335,000 »
16	Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi postali e degli avvisi telefonici, — Spese per la stampa di avvisi di aste andate deserte od annullate	15,000,000 »
17	Indennità temporanea mensile ai fattorini telegrafici effettivi, non contemplati dalla lettera e) dell'articolo 1 del Decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1673, ai fattorini telegrafici avventizi ed ai guardapprodi	2,380,000 »
18	Corresponsione agli impiegati addetti agli uffici di confine ed agli uffici postali italiani all'estero del prezzo del cambio sulle loro competenze, limitatamente alla parte eccedente la misura del 15 per cento (Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 91)	300,000 »
19	Sussidio annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico, con sede in Milano (art. 3 del Decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1042)	15,000 »
20	Rimborso alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato della differenza fra il costo dei biglietti a tariffa ordinaria e quello a tariffa a metà prezzo sui viaggi dei ricevitori postali-telegrafici e loro famiglie	500,000 »
21	Assegnazione per corrispondere al personale avventizio passato nel ruolo transitorio ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 2028, la differenza fra le competenze spettanti a seguito del detto passaggio e le retribuzioni e le indennità di caro vivere corrispostegli dal 1 ^o dicembre 1924, alla data dell'effettiva applicazione del ruolo transitorio medesimo. (Spese fisse)	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	457,261,000 »

	<i>Riporto</i>	457,261,000
22	Versamento all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra gli impiegati postelegrafici della metà delle ammende pecuniarie applicate al personale medesimo ed all'Istituto di assicarazione e previdenza pei titolari degli uffici secondari, pei ricevitori postelegrafici e per gli agenti rurali, costituito col Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 37 della metà delle penali inflitte ai medesimi (a) . . .	100,000 »
23	Spesa per la fornitura della divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali-telegrafici, che esplica le proprie mansioni fuori dell'ambito degli uffici esecutivi o nelle anticamere degli uffici amministrativi. Spesa per la fornitura dei camicotti al personale subalterno nell'interno degli uffici esecutivi (Regio decreto 11 giugno 1925, n. 1058).	3,800,000 »
24	Spese varie per la Milizia postale (Regio decreto 16 luglio 1925, n. 1466).	2,000,000 »
25	Contributi a carico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopo lavoro postelegrafonico, ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione di un ufficio centrale del Dopo lavoro medesimo	300,000 »
		<hr/> 463,461,000
	<i>Debito vitalizio.</i>	
26	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	57,000,000 »
27	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti . . .	780,000 »
28	Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti già appartenenti all'Amministrazione postelegrafonica ed alle loro famiglie, provvisti di pensione. (Regio decreto 31 luglio 1919, n. 304, legge 26 dicembre 1920, n. 1287 e Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964) . . .	17,000,000 »
		<hr/> 74,780,000 »
	Totale della Sezione I . . .	<hr/> 538,241,000 »

SEZIONE II. — STANZIAMENTI PROPRI DEI SERVIZI POSTALI.

§ 1° - *Servizi postali.*

29	Indennità per servizio prestato in tempo di notte.	7,000,000	»
30	Spese di liti	25,000	»
31	Pubblicazioni e rilegature per la biblioteca del Ministero.	16,000	»
32	Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali (Spese fisse).	45,000,000	»
33	Indennità straordinaria agli agenti rurali (Spese fisse).	6,970,000	»
34	Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	2,125,000	»
35	Sussidi al personale dei servizi rurali	400,000	»
36	Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatari e con incaricati provvisori e spese per servizi straordinari (Spese fisse).	41,000,000	»
37	Sussidi agli accollatari ed agli ex-accollatari dei servizi di trasporto con retribuzione non superiore alle lire 3,000 annue ed alle loro famiglie	35,000	»
38	Spese di trasporto delle corrispondenze, dei pacchi ed a vuoto delle carrozze postali, sulle ferrovie e tramvie, sui laghi, sui fiumi, attraverso lo stretto di Messina, su bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato - Trasporto delle valigie Australiana e Indiana - Nolo dei veicoli - Scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi - Spese per prestazioni ferroviarie diverse - Spese per la stampa di avvisi di aste andate deserte o annullate.	7,977,000	»
39	Esercizio della posta pneumatica e della posta aerea	3,900,000	»
40	Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici principali provinciali	35,000	»
41	Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti - Indennità di viaggio e di illuminazione ai messaggeri, portapieghi ed altri agenti dell'Amministrazione che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e piroscafi - Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni ferroviarie e gli scali marittimi	10,718,000	»
42	Spese di mantenimento di carrozze postali, acquisto e manutenzione di carretti e di altri veicoli per trasporto della corrispondenza e dei pacchi - Spese per l'illuminazione ed il riscaldamento dei veicoli adibiti al servizio postale sulle ferrovie	3,852,000	»
	<i>Da riportarsi</i>	129,053,000	»

	<i>Riporto</i>	129,053,000	»
43	Premio per la vendita di carte-valori postali esclusi i segnatasse	6,500,000	»
44	Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate e di lettere assicurate; per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi - Rimborsi eventuali in dipendenza di frodi o danni subiti da privati o dalla stessa Amministrazione pei servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto di terzi	1,270,000	»
45	Spesa per il cambio della moneta aurea	<i>per memoria</i>	
46	Materiali ed utensili per il servizio della posta - Bollette da portolettere, distintivi per agenti postali - Insegne per uffici postali, posteletografici e del telegrafo - Spese di pubblicazioni tecniche, carte geografiche e simili nell'interesse del servizio postale - Casellari all'americana - Montacarichi per il servizio postale - Manutenzione delle cassette di impostazione - Spese per il trasporto del materiale per il servizio della posta	6,000,000	»
47	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte valori postali, dei libretti di risparmio e di riconoscimento e dei libretti per vaglia postali e per partecipazione dei depositi con risparmio, dei moduli speciali del servizio dei conti correnti e dei buoni postali fruttiferi	9,000,000	»
48	Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali - Rimborsi dovuti per spese di transito delle corrispondenze e dei pacchi scambiati con l'estero - Spese di cambio - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da amministrazioni estere	3,380,000	»
49	Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali - Restituzione di somme indebitamente percette dall'Amministrazione	1,500,000	»
	Totale del § 1	156,703,000	»

§. 2. — *Servizio dei risparmi.*

50	Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma, piazza Dante (legge 9 febbraio 1911, n. 76)	40,000	»
51	Premi annui agli agenti e funzionari di ogni grado dell'Amministrazione provinciale delle poste, riconosciuti benemeriti per il		
	<i>Da riportarsi</i>	40,000	»

	<i>Riporto</i>	40,000 »
	servizio delle Casse di risparmio postali (articolo 4 della legge 8 luglio 1909, n. 445)	50,000 »
52	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse	500,000 »
53	Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi e danni di altra natura inerenti al servizio dei risparmi postali	100,000 »
54	Compensi per il lavoro a cottimo inerente alla convalidazione dei premi a favore dei titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio postali ed ai possessori di quelli al portatore nel Regno	100,000 »
55	Compensi ai ricevitori postali e provvigioni alle banche per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi - Spese diverse per il servizio medesimo	3,000,000 »
56	Premi ai ricevitori postali per l'incremento del credito dei risparmi	500,000 »
57	Somma prelevata dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alle spese della sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio medesime (Decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 2	4,290,000 »

§. 3. — Servizio dei conti correnti e degli assegni postali.

58	Retribuzioni al personale avventizio e di fatica assunto per il servizio dei conti correnti e degli assegni postali	80,000 »
59	Compensi per maggior lavoro al personale di ruolo ed avventizio	80,000 »
60	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, perdite o danni di altra natura subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per il servizio dei conti correnti ed assegni postali	<i>per memoria</i>
	Totale del § 3	160,000 »
	Totale della Sezione II	161,153,000 »

SEZIONE III. — STANZIAMENTI PROPRI DEL SERVIZIO DEI TELEGRAFI

61	Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico	2,900,000 »
62	Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti ed ai dirigenti e capi gruppo di apparati speciali	400,000 »
63	Spese di liti	10,000 »
64	Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere ed alle compagnie e società private italiane ed estere per lo scambio della corrispondenza telegrafica e radiotelegrafica - Spese di cambio	32,000,000 »
65	Somma dovuta alla Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, qualora l'ammontare annuale delle parole effettivamente trasmesse, risulti inferiore al minimo di cinque milioni, garantito alla Compagnia stessa ai sensi dell'art. 13 della Convenzione approvata col Regio decreto 8 febbraio 1913, n. 427	35,000,000 »
66	Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici	500,000 »
67	Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, e degli uffici fono-telegrafici comunali; acquisto, riparazione e trasporto di apparati, di materiale tecnico di uso e di consumo per l'esercizio degli uffici e per la manutenzione degli apparati, di utensili per uffici ed officine; relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine - Spese per la manutenzione delle batterie di pile e degli impianti pneumatici interni inerenti all'esercizio degli uffici telegrafici. - Indennità per sciupio di indumenti agli agenti addetti alla manutenzione delle batterie di pile, di accumulatori e degli impianti di energia elettrica - Spese per pubblicazioni tecniche per uso degli uffici telegrafici; temporanea occupazione di locali per deposito di apparati e materiali per uffici - Acquisto di insegne per gli uffici telegrafici; placche per i berretti dei fattorini telegrafici di prima nomina	4,700,000 »
68	Manutenzione della rete telegrafica - Acquisti, trasporti, dazi sui materiali - Acquisto di pubblicazioni tecniche ed apparecchi per esperimento delle linee - Mano d'opera sussidiaria - Indennizzi e spese per danni - Compensi da corrispondersi una volta tanto per servitù a tacitazione completa degli interessati - Occupazione di locali ed aree e spese di locomozioni	10,000,000 »
69	Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria - Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili	300,000 »
70	Acquisto di materiali a reintegro di quelli prelevati dai depositi per l'esecuzione dei lavori fuori bilancio e per conto di terzi	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	86,810,000 »

	Riporto . . .	86,810,000 »
71	Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini . . .	2,500,000 »
72	Spese per l'esercizio e per la manutenzione delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, per l'acquisto di apparati o parti di essi e père strumenti di misura e di controllo - Spese per la manutenzione dei fabbricati, per la temporanea occupazione di locali di deposito - Spese per compensi da corrispondere al personale militare della Regia marina adibito al servizio radiotelegrafico pubblico - Spese di missione, per trasporto di personale e di materiale radiotelegrafico, mano d'opera sussidiaria e dazio di confine - Spesa per la istruzione del personale delle stazioni e per acquisto di pubblicazioni tecniche	800,000 »
73	Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza - Manutenzione degli impianti interni telefonici di servizio nelle direzioni e negli uffici provinciali e principali	200,000 »
74	Impianto di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche; eventuale esercizio di ricevitorie telegrafiche o fono-telegrafiche provvisorie; impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzione di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese; eventuale restituzione di somme anticipate in più del dovuto da comuni, da enti, da privati, per la esecuzione d'impianti di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche	1,000,000 »
75	Spese per collegamenti di Enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici e telefonici centrali delle città principali adibiti allo scambio dei telegrammi per mezzo di apparati telescrittori	1,000,000 »
76	Spese diverse per la diffusione dei servizi telegrafici	50,000 »
77	Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme somministrate nell'esercizio all'Amministrazione del servizio telegrafico in applicazione delle leggi 20 marzo 1913, nn. 253 e 254, e 20 agosto 1921, n. 1132	per memoria
78	Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (Regio decreto 2 settembre 1923, n. 2142) . . .	per memoria
79	Assegnazione straordinaria per provvedere i mezzi idonei alla riparazione dei cavi telegrafici sottomarini (regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2764 - 4 ^a delle cinque rate)	500,000 »
80	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei servizi del telegrafo per la sistemazione della rete telegrafica in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (legge 20 agosto 1921, n. 1132 - Spesa ripartita - 4 ^a delle trentacinque annualità)	428,618.56
	Totale della Sezione III . . .	93,288,618.56

SEZIONE IV. — STANZIAMENTI COMUNI AI SERVIZI
POSTALI E TELEGRAFICI.

81	Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie: spese varie inerenti alle Commissioni stesse	250,000 »
82	Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ai direttori dei circoli di costruzioni ed ai titolari degli uffici principali (Spese fisse)	4,000,000 »
83	Spese di illuminazione, riscaldamento, aereazione, acqua, oggetti di cancelleria e per la formazione dei dispacci, oltre quelle comprese negli assegni fissi — Francatura, telegrammi, abbonamento ai telefoni di servizio, locomozioni, codici e vocabolari — Acquisto e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, materiali speciali, rilegature diverse per l' Amministrazione centrale e provinciale comprese quelle gestite dal Provveditorato generale dello Stato e da rimborsare al medesimo	5,110,000 »
84	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, moduli, stampa e trasporti relativi	11,000,000 »
85	Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
86	Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro . . .	16,000 »
87	Istruzione al personale — Premi di incoraggiamento al personale telegrafico per perfezionarsi nell'uso degli apparati speciali — Acquisto, manutenzione e riparazione di apparati ed accessori, di macchinari, di pubblicazioni, disegni ed altro materiale didattico, di strumenti di misura e di mobili — Spese per illuminazione e riscaldamento — Sussidi e premi alle scuole private di telegrafia e radio-telegrafia — Spese per le scuole postali pratiche di smistamento e relativi premi d'incoraggiamento — Spese per l'istruzione pratica di lingue estere al personale — Contributo per l'istruzione professionale media	110,000 »
88	Retribuzione al personale delle ricevitorie, degli uffici secondari e delle agenzie (Spese fisse)	130,100,000 »
89	Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie — Concorso nelle spese eccezionali per locali ed altro per il migliore funzionamento delle ricevitorie — Indennità agli impiegati e supplenti in missione nelle ricevitorie e spese per la temporanea reggenza delle ricevitorie stesse	1,350,000 »
90	Sussidi ai titolari ed ex titolari di uffici secondari e di ricevitorie, ai loro genitori ed alle loro vedove ed orfani	50,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	<i>151,986,000 »</i>

	<i>Riporto</i>	151,986,000 »
91	Versamento all'Istituto d'assicurazione e previdenza pei ricevitori della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo da parte dell'Amministrazione poste e telegrafi (Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 37 articolo 23)	500,000 »
92	Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale e telegrafico, a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni risposta	180,000 »
93	Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramways-omnibus (Spese fisse)	1,900,000 »
94	Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184) e per quella contro la disoccupazione involontaria dei prestatori d'opera postali-telegrafici, nei casi in cui è prescritta (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158) - Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie del personale postale e telegrafico nelle nuove provincie	1,650,000 »
95	Mantenimento, pulizia, restauro, adattamento ed ampliamento di locali, nonché impianti completi d'illuminazione, di campanelli elettrici e di aereazione per l'Amministrazione centrale e provinciale - Costruzioni di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi - Armadi per materiali ed utensili per guardafili	2,280,000 »
96	Spese casuali	50,000 »
97	Fitti di locali di proprietà privata (Spese fisse)	4,000,000 »
98	Fitti per locali provvisori, in circostanze straordinarie	50,000 »
99	Spese pel funzionamento dell'Istituto superiore postale-telegrafico	150,000 »
100	Spese per il funzionamento della scuola superiore di telegrafia e telefonia (art. 11 del Regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483)	100,000 »
101	Costruzione di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì, ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio Emilia (leggi 6 marzo 1904, n. 84, 28 giugno 1908, n. 310, e 15 maggio 1910, n. 244) (Spesa ripartita - 24 ^a delle trentacinque annualità)	65,000 »
102	Spesa per l'acquisto dal comune di Modena del palazzo già Balugani, sede della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi (decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007) (Spesa ripartita - 11 ^a delle venti annualità)	26,268 »
	<i>Da riportarsi</i>	162,937,268 »

	Riporto . . .	162,937,268 .
103	Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese imprese a norma del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520	per memoria
104	Avanzo della gestione (art. 15 del Regio decreto 29 aprile 1925, n. 520) :	
	a) Quota da versarsi al Tesoro L. 860,113.44	
	b) Quota prelevata a favore della parte straordinaria del bilancio (art. 1 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1209)	» 10,000,000 »
		<hr/>
	10,860,113.44	
	Totale della Sezione IV	<hr/>
	173,797,381.44	
	Totale del Titolo I – Spesa ordinaria	<hr/>
	966,480,000 »	
	<hr/>	
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA.	
105	Assegnazione straordinaria per la costruzione di edifici e per l'adattamento e l'ampliamento di quelli esistenti ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno (Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1209 - Seconda delle dieci rate)	-10,000,000 »
	<hr/>	
	10,000,000 »	
	<hr/>	
	TITOLO III.	
	PARTITE DI GIRO.	
106	Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio e 25 novembre 1883, nn. 1216 e 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e ad uso di concessionari di servizi postelegrafici	101,200 »
107	Versamento delle imposte, tasse e ritenute erariali sugli stipendi e competenze varie al personale.55,000,000 »
	<hr/>	
	55,101,200 »	
	<hr/>	

RIASSUNTO

TITOLO I.

PARTE ORDINARIA.

SEZIONE I. — Stipendi, retribuzioni, compensi e indennità varie al personale dei servizi postali e dei telegrafi	463,461,000 »
Debito vitalizio	74,780,000 »
SEZIONE II. — Stanziamenti propri dei servizi postali :	
§ 1. — Servizi postali	156,703,000 »
§ 2. — Servizio dei risparmi	4,290,000 »
§ 3. — Servizio dei conti correnti e degli assegni postali .	160,000 »
SEZIONE III. — Stanziamenti propri del servizio dei telegrafi . . .	93,288,618.56
SEZIONE IV. — Stanziamenti comuni ai servizi postali e telegrafici .	173,797,381.44
Totale del Titolo I. — Spesa ordinaria	966,480,000 »
Titolo II. — Spesa straordinaria	10,000,000 »
Titolo III. — Partite di giro	55,101,200 »
Totale generale della spesa	1,031,581,200 »

APPENDICE N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Comunicazioni
per l'esercizio finanziario 1927-28

(Articolo 25 del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884)

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928

TITOLO I.

Parte ordinaria.

SEZIONE I. — PROVENTI DEI SERVIZI TELEFONICI.

1	Proventi delle linee telefoniche interurbane	58,000,000	»
2	Canoni e compartecipazioni dovute dai concessionari di reti telefoniche urbane e di linee interurbane. Canoni dovuti per concessioni di linee private	6,400,000	»
3	Prodotto della vendita dei beni immobili e dei materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici	50,000	»
	Totale della Sezione I	64,450,000	»

SEZIONE II. — PROVENTI VARI.

4	Proventi vari	500,000	»
5	Trattenute al personale per il contributo da esso dovuto per le assi- curazioni di cui all'articolo 10 del Régio decreto n. 884 del 14 giugno 1925	450,000	»
6	Rimborso da parte dei concessionari di zona del prezzo relativo agli impianti telefonici da cedersi in virtù dell'articolo 25 della con- venzione		per memoria
	Totale della Sezione II	950,000	»
	Totale del Titolo I	65,400,000	»

TITOLO II.

Parte straordinaria.

7	Pagamenti da parte dei concessionari di zona delle annualità valore degli impianti telefonici e delle scorte cedute (Art. 23 del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884 - Terza delle 20 annualità)	38,115,755,76
8	Pagamenti da parte dei concessionari di zona dell'affitto annuo dovuto per l'uso degli stabili di proprietà dello Stato	1,271,000 »
9	Somministrazione da parte dello Stato, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei, l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897 - Terza delle sei rate)	100,000,000 »
Totale del Titolo II		139,386,755,76

RIASSUNTO DELL'ENTRATA

Titolo I. — Parte ordinaria:

Sezione I. — Proventi dei servizi telefonici	64,450,000 »
Sezione II. — Proventi vari	950,000 »
Totale del Titolo I	65,400,000 »

Titolo II. — Parte straordinaria	139,386,755,76
Totale generale dell'entrata	204,786,755,76

TABELLA E.

Stato di previsione della Spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I.

Parte ordinaria.

SEZIONE I — SPESE DI PERSONALE..

1	Stipendi, paghe giornaliere, caro-viveri e indennità di servizio.	9,000,000	»
2	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio e per lavori a cottimo	700,000	»
3	Indennità per missioni e per tramutamenti	300,000	»
4	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi e di commutazione centrali e provinciali nonchè a quello di altre Amministrazioni (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290; art. 122 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 e art. 4 del Regio 3 gennaio 1926, n. 88	1,700,000	»
5	Sussidi al personale	20,000	»
6	Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni ordinarie al personale telefonico e per assegni da corrispondersi al personale ex-telefonico collocato in disponibilità	17,500,000	»
7	Indennità per una volta tanto invece di pensione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, degli articoli 8 e 9 del Regio decreto n. 1410 del 25 settembre 1924, ed assegni congeneri legalmente dovuti	5,000,000	»
8	Indennità per servizio di notte	650,000	»
9	Retribuzione al personale diurnista ed avventizio	1,500,000	»
10	Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda	50,000	»
11	Contributo a carico dell'Azienda per assicurare il personale a stipendio e per quello a paga giornaliera di cui all'articolo 10 del Regio decreto n. 884 del 14 giugno 1925	1,000,000	»
	<i>Da riportarsi</i>	37,420,000	»

	<i>Riporto</i>	37,420,000 »
12	Contributo a carico dell'Azienda per indennità da corrispondersi in caso d'infortuni sul lavoro	60,000 »
	Totale della Sezione I	37,480,000 »

SEZIONE II — SPESE D'ESERCIZIO.

13	Spese d'ufficio - Spese di adattamento e di manutenzione locali, acquisto e manutenzione di mobili ed arredi; aereazione, acqua, illuminazione, gas, ascensore, riscaldamento, campanelli elettrici, pulizia locali, retribuzione al personale addetto a bassi servizi; acquisto di macchine da scrivere, di cancelleria, di stampati e di pubblicazioni; rilegature di registri; locomozione; postali e telegrafiche; visite medico fiscali; medicinali, assicurazione incendi	800,000 »
14	Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti	900,000 »
15	Spesa per la partecipazione dell'Italia ai Congressi internazionali e alle Commissioni internazionali - Spese per missioni di studio all'estero	50,000 »
16	Abbuoni e rimborsi vari	100,000 »
17	Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sui mutui concessi alle provincie ai sensi del decreto luogotenenziale del 9 febbraio 1919, n. 243 modificato dal Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2324, e dal regolamento 29 febbraio 1920, n. 332	486,469.09
18	Rimborsò alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato (Legge 20 marzo 1913, n. 253) (Spesa ripartita - 12 ^a delle 35 annualità)	2,893,175.28
19	Spese di liti	15,000 »
20	Spese per fitti locali di proprietà privata	80,000 »
21	Spese per il funzionamento dei Collegi peritali	75,000 »
22	Spesa di manutenzione del cavo T.M.G. - Spese per manutenzione degli uffici telefonici interurbani gestiti direttamente dall'Azienda; delle stazioni amplificatrici e di alta frequenza; spese di spostamento e di protezione dei circuiti interurbani; acquisto e ripa-	
	<i>Da riportarsi</i>	5,399,644.37

	Riporto . . .	5,399,644.37
razione di apparecchi, materiali, macchine, attrezzi, utensili, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico - Spese di trasporto e di dogana - Arredamento dell'officina di riparazione - Fornitura di camicotti al personale meccanico - Energia elettrica per impianti tecnici - Spese di separazione degli impianti telefonici interurbani gestiti dall'Azienda da quelli gestiti dai concessionari - Mano d'opera sussidiaria - Locomozione - Indennità e spese per danni - Acquisto di apparecchi per esperimenti - Servitù d'appoggio - Uniformi al personale subalterno, e vestaglie al personale femminile di commutazione	1,850,000 »	
23 Rimborso all' Amministrazione postale-telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane appoggiate su pallificazione telegrafica	3,900,000 »	
24 Spese casuali	10,000 »	
25 Spesa in dipendenza delle convenzioni per l'esercizio, da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane di proprietà dell'Azienda.	2,300,000 »	
26 Spese per acquisto di impianti sociali in conseguenza di revoca, riscatto, rinuncia e scadenza delle convenzioni (Art. 28 delle convenzioni speciali)	per memoria	
27 Annualità dovuta allo Stato per ammortamento ed interessi sulle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	per memoria	
28 Premio di cointeressenza da devolversi al personale dell'Azienda ai sensi dell'art. 26 del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884 . . .	per memoria	
29 Versamento del dieci per cento dell'avanzo per la costituzione del fondo di riserva	per memoria	
30 Versamento al Tesoro dell'avanzo netto dell'esercizio	14,460,355.63	
Totale della Sezione II	27,920,000 »	
Totale del Titolo I	65,400,000 »	

TITOLO II.

Parte straordinaria.

31	Spesa per lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei, l'ampiamento e la rinnovazione dei collegamenti (Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897 - Terza delle sei rate)	100,000,000
32	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni concesse per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1 luglio 1925 relativi alle reti urbane cedute in concessione all'industria privata (Leggi 27 aprile 1911, n. 389; 6 luglio 1911, n. 677; 21 luglio 1911, n. 773; 30 giugno 1912, n. 729) e 20 marzo 1913 n. 254	5,173,383.67
33	Versamento al Tesoro della differenza fra la seconda delle venti annualità di lire 39,386,755.76, dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute, nonchè per canone di affitto per l'uso degli stabili demaniali e l'ammontare dei rimborsi da farsi alla Cassa depositi e prestiti per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925, e riferibili agli impianti medesimi	34,213,372.09
Totale del Titolo II		139,386,755.76

RIASSUNTO DELLA SPESA

TITOLO I.

Parte ordinaria

Sezione I. — Spese di personale	37,480,000 »
Sezione II. — Spese di esercizio	27,920,000 »
Totale del Titolo I. — Parte ordinaria.	65,400,000 »
Titolo II. — Parte straordinaria.	139,386,755.76
Totale generale della spesa	204,786,755,76

APPENDICE N. 3

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Comunicazioni
per l'esercizio finanziario 1927-28

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928

ENTRATA

TITOLO I.

Parte ordinaria

(Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429)

SEZIONE I. — RETE FERROVIARIA E STRETTO DI MESSINA.

§ 1. — *Prodotti del traffico.*

1	Prodotti della rete	5,030,500,000	»
	A) Viaggiatori	1,800,000,000	
	B) Bagagli e cani	70,000,000	
	C) Merci a grande velocità	550,000,000	
	D) Merci a piccola velocità	2,610,500,000	
2	Prodotti delle ferrovie secondarie sicule	8,500,000	»
	A) Viaggiatori	5,000,000	
	B) Bagagli e cani	60,000	
	C) Merci a grande velocità	400,000	
	D) Merci a piccola velocità	3,040,000	
3	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina	11,000,000	»
	A) Viaggiatori	2,000,000	
	B) Bagagli e cani	200,000	
	C) Merci a grande velocità	3,200,000	
	D) Merci a piccola velocità	5,600,000	
	Totale del § 1	5,050,000,000	»

§ 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio.*

4	Redditi patrimoniali	24,000,000	»
	A) Pigioni di locali	12,000,000	
	B) Affitto di terreni ed aree di deposito	2,500,000	
	C) Vendita di prodotti del suolo	700,000	
	D) Concessioni di caffè, spacci diversi e affitti relativi	5,500,000	
	E) Canoni per concessioni di binari di raccordo . . .	2,000,000	
	F) Canoni per pedaggi e attraversamenti	800,000	
	G) Diversi	500,000	
5	Telegrammi privati	900,000	»
6	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	5,000,000	»
7	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria.	11,000,000	»
8	Prodotti per servizi accessori	20,000,000	»
9	Introiti indiretti delle Ferrovie secondarie sicule	200,000	»
10	Magazzini generali di Fiume - Introiti della gestione	2,900,000	»
11	Utili di magazzino	50,000,000	»
	Totale d'el § 2	114,000,000	»

§ 3. — *Entrate eventuali.*

12	Proventi eventuali	31,000,000	»
	A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa versate alla Tesoreria Centrale	6,000,000	
	B) Interessi a debito delle cessate Società ferroviarie, di Ditte, di Imprese, di Agenzie, ecc.	5,000,000	
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali e per ritardata ultimazione di lavori e per inadem- pimento di patti contrattuali (cap. 55 della spesa).	5,000,000	
	<i>Dà riportarsi</i>	<i>16,000,000</i>	<i>31,000,000</i> »

	<i>Riporto</i>	16,000,000	31,000,000
D)	Differenze di cambio	per memoria	
E)	Diversi	15,000,000	
13	Entrate eventuali delle ferrovie secondarie sicule		per memoria
14	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 2 del Regio decreto legge 31 dicembre 1925, n. 2439)		per memoria
15	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell' Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme o valori		per memoria
16	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi della parte ordinaria ad integrazione del prodotto netto		per memoria
	<i>Totale del § 3</i>		31,000,000

§ 4. — *Introiti per rimborси di spesa.*

17	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa	8,500,000
	A) Trasporti per conto dello Stato	2,500,000
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto terzi	3,500,000
	C) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali	2,000,000
	D) Diverse	500,000
18	Ricuperi di carattere generale.	66,000,000
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	15,000,000
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi.	3,000,000
	<i>Da riportarsi</i>	18,000,000
		74,500,000 »

	Riporto	18,000,000	74,500,000 »
C)	Prestazioni per altre ferrovie	900,000	
D)	Ricuperi di spese giudiziali e contenziose	200,000	
E)	Ricuperi di spese per il servizio sanitario	800,000	
F)	Tasse d'esercizio per raccordi e per carico e scarico in punti determinati	31,000,000	
G)	Ricuperi per il servizio degli autoveicoli	100,000	
H)	Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale <i>per memoria</i>		
I)	Ritenute agli agenti appartenenti alla milizia ferroviaria per massa vestiario. <i>per memoria</i>		
L)	Ricuperi diversi	15,000,000	
19	Ricuperi dei Servizi	42,000,000 »	
20	Introiti a rimborso di spese delle Ferrovie secondarie sicule	500,000 »	
21	Versamento in conto esercizi al magazzino, da parte dei Servizi, di materie fuori d'uso od esuberanti	9,180,000 »	
22	Ritenute, in conto entrate, al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2 ^a).	20,000 »	
23	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune	10,000,000 »	
24	Interessi a carico della gestione delle case economiche per capitali forniti dall'Amministrazione	3,800,000 »	
	Totale del § 4	140,000,000. »	
	Totale della Sezione I	5,335,000,000 »	

SEZIONE II. — INTROITI CON SPECIALE DESTINAZIONE A REINTEGRO
DEI CORRISPONDENTI CAPITOLI DI SPESA.

RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE**ENTRATE D'ESERCIZIO.****Titolo I. — Parte ordinaria.****Sezione I. — Rete ferroviaria e Stretto di Messina.**

§ 1. — Prodotti del traffico	5,050,000,000	»
§ 2. — Introiti indiretti dell'esercizio	114,000,000	»
§ 3. — Entrate eventuali	31,000,000	»
§ 4. — Introiti per rimborsi di spesa	140,000,000	»
 Totale della Sezione I	 5,335,000,000	 »

Sezione II. — Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa

 Totale del Titolo I — Parte ordinaria

5,335,000,000

TITOLO II.

Parte straordinaria

(Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)

31	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale	350,000,000 »
32	Sovvenzioni del Tesoro per i lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	150,000,000 »
33	Prelievo dall'avanzo della gestione	per memoria
34	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro:	200,000,000 »
	A) Rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi, nella spesa di lavori e provviste in aumento patrimoniale (cap. 66 della spesa)	per memoria
	B) Ricavo dalla vendita dei beni immobili (cap. 66 della spesa)	per memoria
	C) Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario (cap. 66 della spesa)	per memoria
	D) Versamento a magazzino di materiali d'esercizio esuberanti (cap. 65 della spesa)	per memoria
	E) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile (cap. 47 della spesa) .	148,000,000
	F) Contributo della parte ordinaria per spese di migliorie (cap. 68 della spesa)	per memoria
	G) Concorsi e mutui per la elettrificazione delle linee e ricavi (cap. 67 della spesa)	per memoria
	H) Concorso del Ministero delle finanze per il completamento degli impianti dei servizi ferroviari viaggiatori e merci nella città di Milano	52,000,000
	I) Diversi	per memoria
	Totale del Titolo II	700,000,000 »

TITOLO III.

Magazzini, Officine e Scorte**§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini.**

(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

35	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino (cap. 70 e 71 della spesa)	per memoria
36	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439)	per memoria
37	Forniture ai servizi (capitolo 71 della spesa)	1,300,000,000 »
38	Ricavi per vendite e accrediti diversi (cap. 71 della spesa)	200,000,000 »
39	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (cap. 72 della spesa)	per memoria
40	Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori (cap. 73 della spesa)	per memoria
41	Prelevamenti dal fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (cap. 74 della spesa)	per memoria
	Totale del § 1	1,500,000,000 »

§ 2. — Gestione speciale distributori viveri.

42	Ricuperi di spese d'impianto (Cap. 76 della spesa)	per memoria
	A) Ricuperi spese di adattamento locali.	per memoria
	B) Ricuperi spese di arredamento e ricuperi diversi	per memoria
43	Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari (Cap. 77 della spesa)	120,000,000 »
	A) Ricavi per vendite e rimanenze	120,000,000
	B) Deficienze e simili	per memoria
	Totale del § 2	120,000,000 »

§ 3. — *Officine e scorte.*

44	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dall'industria privata (cap. 78 della spesa)	915,000,000 »
	A) Officine di grande riparazione	350,000,000
	B) Officine dei depositi e Squadre rialzo	255,000,000
	C) Stabilimenti di altre Amministrazioni governative e dell'industria privata	310,000,000
45	Corrispettivo dei lavori fatti nelle officine e nei cantieri del Servizio lavori (cap. 79 della spesa)	30,000,000 »
46	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (cap. 80 della spesa)	39,000,000 »
	A) Servizio Materiale e Trazione	35,000,000
	1. Scorte fisse per le Officine dei depositi e Squadre di rialzo	18,000,000
	2. Parco sale montate e carrelli completi	17,000,000
	B) Servizio Lavori	3,000,000
	C) Esercizio Ferrovie secondarie Sicule	1,000,000
	D) Stretto di Messina	<i>per memoria</i>
	Totale del § 3	984,000,000 »
	Totale del Titolo III	2,604,000,000 »

TITOLOGIV.

Industrie speciali.

47	Sfruttamento boschi in Albania	per memoria
	A) Ricuperi di spese d'impianto (cap. 81-A della spesa)	per memoria
	B) Ricavi dell'esercizio (cap. 81-B della spesa) .	per memoria
	Totale del Titolo IV	»

TITOLO V.

Gestione del fondo pensioni e sussidi

(Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto 23 marzo 1924, n. 498).

48	Ritenute al personale	91,000,000
	A) Ordinarie (lettera <i>a</i> dell'art. 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2373)	86,000,000
	B) Straordinarie (lettera <i>b</i> dell'art. 3 e capoversi, primo e secondo dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	4,000,000
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	1,000,000
49	Entrate diverse	1,000,000
-50	Contributi dell'Amministrazione al fondo pensioni e sussidi (cap. 19 della spesa) :	385,000,000
	A) Per l'integrazione delle pensioni e sussidi	225,000,000
	B) Per caro-viveri	120,000,000
	C) Per accantonamento in conto capitale.	40,000,000
	<i>Da riportarsi</i>	477,000,000

	<i>Riporto</i> . . .	477,000,000 »
51	Contributo delle cessate Amministrazioni ferroviarie e di altre Amministrazioni in rapporto agli assegni del personale	<i>per memoria</i>
52	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi	43,500,000 »
53	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'amministrazione di valori in sua consegna, costituenti il fondo pensioni e sussidi . . .	500,000 »
54	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 85 della spesa)	7,000 »
	Totale del Titolo V	521,007,000 »

TITOLO VI

Gestione del Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi.

(Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529 e 31 gennaio 1924, n. 171).

55	Ritenute ordinarie	300,000 »
56	Entrate diverse	<i>per memoria</i>
57	Contributi dell'Amministrazione (cap. 20 della spesa)	1,700,000 »
58	Interessi sul patrimonio della gestione	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo VI	2,000,000 »

TITOLO VII.

Gestione delle case economiche per ferrovieri

(Legge 14 luglio 1907, n. 553).

Patrimonio.

59	Somme mutuate per acquisto e costruzione di case (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 90 e 91 della spesa)	22,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	22,000,000 »

	<i>Riporto</i>	22,000,000 »
<i>Gestione.</i>		
60	Affitto delle case	6,000,000 »
61	Proventi diversi	372,000 »
62	Prelevamenti dal fondo di riserva (secondo capoverso dell'art. 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412).	per memoria
	<i>Totale del Titolo VII</i>	<i>28,372,000 »</i>
TITOLO VIII.		
Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita.		
(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370, Regio decreto 28 marzo 1924, n. 499 e 7 febbraio 1926, n. 187).		
63	Contributo dell'amministrazione (cap. 22 della spesa).	13,000,000 »
64	Contributo del personale	13,000,000 »
65	Multe al personale	1,800,000 »
66	Quote sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire 100.	100,000 »
67	Ritenute al personale per assegni supplementari vitalizi	per memoria
68	Ritenute al personale per assegni giornalieri per malattia	2,400,000 »
69	Interessi sul fondo dell'Opera	3,950,000 »
70	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali	50,000 »
71	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni	1,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<i>35,800,000 »</i>

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1927

		<i>Riporto</i>	35,800,000 »
72	Entrate eventuali.	50,000 »	
73	Interessi e prelevamenti dal fondo a favore degli orfani di agenti periti nel terremoto del 1908	50,000 »	
Totale del Titolo VIII			35,900,000 »

TITOLO IX.

Gestione dei capitoli del fondo pensioni impiegati in mutui al personale.

(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641).

Patrimonio.

74	Somme fornite dalla Cassa depositi e prestiti (cap. 107 della spesa) .	<i>per memoria</i>
75	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui (cap. 107 della spesa).	59,000,000 »

Gestione.

76	Introiti della gestione (cap. 108 della spesa)	68,000,000 »
Totale del Titolo IX		127,000,000 »

TITOLO X.

Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche e popolari per il personale.

(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432).

Patrimonio.

77	Sovvenzione da parte degli enti mutuanti per erogazioni alle cooperative (cap. 109 della spesa)	20,000,000 »
----	---	--------------

Da riportarsi 20,000,000 »

	<i>Riporto</i>	20,000,000 »
<i>Gestione.</i>		
78	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari — Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui (cap. 110 e 111 della spesa)	16,000,000 »
79	Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione straordinaria e per altri titoli diversi (cap. 112 della spesa)	<i>per memoria</i>
<i>Totale del Titolo X</i>		
		36,000,000 »

TITOLO XI.

Gestione per lo sfruttamento dei terreni petroliferi in Albania.

(Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1301).

	<i>Patrimonio.</i>	
80	Somme fornite dal Ministero delle finanze per l'impianto della gestione (cap. 113 della spesa)	<i>per memoria</i>
81	Ricuperi diversi (cap. 113 della spesa)	<i>per memoria</i>
<i>Gestione.</i>		
82	Introiti della gestione e proventi diversi (cap. 114 della spesa)	<i>per memoria</i>

Totale del Titolo XI

»

TITOLO XII.

Operazioni per conto di terzi

83	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. 115 della spesa)	1,600,000,000 »
84	Operazioni attinenti al personale (cap. 116 della spesa)	60,000,000 »
<i>Da riportarsi</i>		
		1,660,000,000 »

		<i>Riporto</i>	1,660,000,000 >
85	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (cap. 117 della spesa)	2,400,000,000 >	
86	Operazioni per conto dell'ex Direzione generale dei combustibili (cap. 118 della spesa)	<i>per memoria</i>	
	Totale del Titolo XII		
	4,060,000,000 >		

TITOLO XIII.

Partite di giro

87	Tasse erariali e di bollo sui trasporti (cap. 119 della spesa)	116,000,000 >	
88	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. 120 della spesa)	260,000,000 >	
89	Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 121 della spesa) . .	1,200,000 >	
90	Contributo dei centesimi di guerra (cap. 122 della spesa)	100,000 >	
91	Marche da bollo ritenute a terzi (cap. 123 della spesa)	7,700,000 >	
92	Imposta sui trasporti pel tratto confine francese-Modane, dovuta all'ettario francese (cap. 124 della spesa)	400,000 >	
93	Mandati di anticipazione estinti (cap. 125 della spesa)	<i>per memoria</i>	
94	Ritenute sulle competenze degli avventizi ordinari e corrispondente contributo dell'Amministrazione per l'assicurazione presso l'Istituto nazionale delle Assicurazioni (cap. 126 della spesa)	<i>per memoria</i>	
	Totale del Titolo XIII		
	385,400,000 >		

RIASSUNTO DELL' ENTRATA

95	Titolo I. - Parte ordinaria	5,335,000,000 >
96	Titolo II. - Parte straordinaria	700,000,000 >
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	
	6,035,000,000 >	

Gestioni speciali ed autonome.

Titolo III. — Magazzini, officine e scorte :

§ 1. — Gestione autonoma dei Magazzini 1,500,000,000 »

§ 2. — Gestione speciale distributori viveri 120,000,000 »

§ 3. — Officine e scorte 984,000,000 »

Titolo IV — Industrie speciali >

Titolo V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi 521,007,000 »

Titolo VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc. 2,000,000 »

Titolo VII. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri 28,372,000 »

Titolo VIII. — Opera di previdenza per gli orfani, ecc. 35,900,000 »

Titolo IX. — Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale 127,000,000 »

Titolo X — Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici, ecc. 36,000,000 »

Titolo XI. — Gestione per lo sfruttamento terreni petroliferi >

Titolo XII. — Operazioni per conto di terzi 4,060,000,000 »

Totale delle gestioni speciali ed autonome 7,414,279,000 »

Titolo XIII. — Partite di giro 385,400,000 »

Totale generale dell'entrata 13,834,679,000 »

S P E S A

TITOLO I.

P a r t e o r d i n a r i a

SEZIONE I. — SPESE D'ESERCIZIO
DELLE FERROVIE DELLO STATO E DELLO STRETTO DI MESSINA.(Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429,
modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).§ 1. — *Servizi della Direzione generale.*

1	Personale	69,000,000
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati	50,500,000
	B) Magazzini ed agenzie	18,500,000
2	Forniture spese ed acquisti	7,000,000
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati	3,600,000
	B) Magazzini ed agenzie	3,400,000
	Totale del § 1	76,000,000

§ 2. — *Servizio movimento e traffico.*

3	Personale	1,016,000,000
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti	71,000,000
	B) Controlli prodotti	18,500,000
	C) Stazioni	663,500,000
	D) Depositi del personale viaggiante	263,000,000
	Da riportarsi	1,016,000,000

		<i>Riporto</i>	1,016,000,000	»
4	Forniture, spese ed acquisti		65,000,000	»
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti	2,000,000		
	B) Controlli prodotti	700,000		
	C) Stazioni	45,300,000		
	D) Depositi del personale viaggiante	1,000,000		
	E) Convogli	16,000,000		
5	Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni		23,000,000	»
6	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		16,000,000	»
	Totale del § 2		1,120,000,000	»

§ 3. — *Servizio materiale e trazione.*

7	Personale		465,000,000	»
	A) Servizio centrale, sezioni e riparti d'ispezione	38,000,000		
	B) Locomozione a vapore (dirigenza e servizio interno dei depositi, locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie)	346,000,000		
	C) Locomozione elettrica (dirigenza e servizio interno dei depositi, personale di condotta e personale addetto alle centrali elettriche termiche)	39,600,000		
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli	41,400,000		
8	Forniture, spese ed acquisti		779,000,000	»
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti d'ispezione	5,000,000		
	B) Locomozione a vapore	730,000,000		
	1) Combustibile	670,000,000		
	2) Spese diverse	60,000,000		
	<i>Da riportarsi</i>	735,000,000		
			1,244,000,000	»

		<i>Riporto</i>	735,000,000	1,244,000,000 »
	C) Locomozione elettrica	36,000,000		
	1) Energia elettrica per la trazione dei treni e combustibile per le centrali elettriche	32,000,000		
	2) Spese diverse	4,000,000		
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli	8,000,000		
9	Manutenzione del materiale rotabile	700,000,000		
	Totale del § 3	1,944,000,000		
	§ 4. — <i>Servizio lavori.</i>			
10	Personale	415,000,000		
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti	75,000,000		
	B) Sorveglianza della linea	58,000,000		
	C) Manutenzione della linea	220,000,000		
	D) Manutenzione impianti di elettrificazione	19,000,000		
	E) Operai	43,000,000		
11	Forniture, spese ed acquisti	63,000,000		
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti	6,000,000		
	B) Linea	20,000,000		
	C) Stazioni-illuminazione	20,000,000		
	D) Convogli-illuminazione elettrica	16,000,000		
	E) Spese per il servizio degli autoveicoli in consegna agli uffici centrali e distaccati	1,000,000		
12	Manutenzione della linea	237,000,000		
	Totale del § 4	715,000,000		

§ 5. — *Linee secondarie a scartamento ridotto.*

(Gruppo Sicilia).

13	Personale	17,000,000	»
	A) Dirigenza	1,200,000	
	B) Stazioni del personale viaggiante	3,000,000	
	C) Depositi del personale viaggiante	1,000,000	
	D) Condotta locomotive e depositi	4,500,000	
	E) Pulizia, verifica e untura veicoli	300,000	
	F) Linea	7,000,000	
14	Forniture, spese ed acquisti	7,000,000	»
	A) Uffici di sezione e reparti	70,000	
	B) Stazioni del personale viaggiante	500,000	
	C) Depositi del personale viaggiante	30,000	
	D) Convogli	50,000	
	E) Locomozione	5,900,000	
	1. Combustibile	5,200,000	
	2. Spese diverse	700,000	
	F) Linea	350,000	
	G) Indennizzi	100,000	
15	Manutenzione materiale rotabile	5,800,000	»
16	Manutenzione della linea	2,000,000	»
	Totale del § 5	31,800,000	»

§ 6. — *Navigazione dello stretto di Messina.*

17	Personale	5,000,000	»
18	Forniture, spese ed acquisti	5,200,000	»
	A) Combustibile	4,000,000	
	B) Spese diverse.	1,200,000	
			—————
		Totale del § 6	10,200,000
			—————

§ 7. — *Spese generali attinenti al personale.*

19	Contributi al fondo pensioni e sussidi (Regio decreto 23 marzo 1924, n. 498) (cap. 50 dell'entrata)	385,000,000	»
20	Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (cap. 57 dell'entrata)	1,700,000	»
21	Contributo per l'assicurazione degli avventizi ordinari presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni	200,000	»
22	Contributo al fondo « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita » (cap. 63 dell'entrata)	13,000,000	»
23	Spese per assegni e indennità diverse al personale	40,000,000	»
24	Gratificazioni al personale (art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con Regio decreto 7 aprile 1925, n. 405)	9,500,000	»
25	Oblazioni e sussidi al personale	2,000,000	»
26	Spese per il servizio sanitario (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418) Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2918 e decreto ministeriale 2 ottobre 1924, n. 891.	6,000,000	»
27	Contributo per il « Dopo Lavoro Ferroviario »	2,200,000	»
			—————
		Da riportarsi	459,600,000
			»

	<i>Riporto</i>	459,600,000 »
<i>Spese generali diverse.</i>		
28	Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati diversi	4,200,000 »
29	Imposte e tasse	7,000,000 »
30	Spese giudiziali e contenziose	2,000,000 »
31	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d' uffici e di magazzino	1,300,000 »
32	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	6,000,000 »
33	Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere	4,000,000 »
34	Spese per la sorveglianza dei trasporti	7,800,000 »
35	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune e di altre amministrazioni	15,100,000 »
36	Compensi ad amministrazioni ferroviarie pei servizi coi loro treni	7,500,000 »
37	Spese per il servizio degli autoveicoli	1,250,000 »
	A) Personale	400,000
	B) Spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	850,000
38	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e la costruzione di case economiche per ferrovieri	2,000,000 »
39	Spese casuali	250,000 »
40	Addebito per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammarchi di materiali e perdite di somme e valori	20,150,000 »
41	Spese diverse	11,850,000 »
	Totale del § 7	550,000,000 »

Servizi secondari.

42	Servizi accessori ad impresa od in economia	4,500,000 »
43	Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul Fondò pensioni e sussidi, per acquisto e costruzione di case economiche pei ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553)	4,500,000 »
44	Magazzini generali di Fiume — Spese d'esercizio	2,000,000 »
	Totale del § 8	11,000,000 »
	Totale della Sezione I	4,458,000,000 »

SEZIONE II. — SPESE COMPLEMENTARI.

(Art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 362; art. 20 primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).

45	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 25 e 26 dell'entrata)	30,000,000 »
46	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 27 dell'entrata)	60,000,000 »
47	Rinnovamento del materiale rotabile (cap. 34-E dell'entrata)	148,000,000 »
48	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (cap. 30 dell'entrata)	2,000,000 »
	A) Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore	1,200,000
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	570,000
	C) Rinnovamento del materiale rotabile	230,000
49	Migliorie alle linee a carico dell'esercizio (cap. 29 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	Totale della Sezione II	240,000,000 »

SEZIONE III. — SPESE ACCESSORIE.

(Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1919, n. 372).

§ 1. — *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.*

50	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti	346,330,000
	A) Del valore del materiale rotabile e d' esercizio consegnato alle ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3,65 % (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	24,194,657.39
	B) Delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	37,360,822.17
	C) Delle somme fornite per spese patrimoniali e rimborsi anticipati di certificati 3,50 % (articolo 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	252,780,505.96
	D) Delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1,326,879.95
	E) Delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione	1,519,438.97
	F) Delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale navale	646,021.67
	G) Delle somme fornite per il materiale di navigazione in eccedenza ai 15 milioni	633,284.19
	H) Delle somme fornite per l'esecuzione di lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferroviarie	27,868,389.70
51	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria (art. 3, della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	13,750,000
	A) Per aumenti della dotazione di magazzino <i>per memoria</i>	
	B) Per spese patrimoniali	11,000,000
	C) Per materiali di navigazione in eccedenza ai 15 milioni <i>per memoria</i>	
	D) Per le spese di elettrificazione	2,750,000
	<i>Da riportarsi</i>	360,080,000

	<i>Riporto</i>	360,080,000 »
52	Versamento al Fondo di riserva per le spese impreviste (articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439)	20,000,000 »
53	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione.	<i>per memoria</i>
54	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)	120,000 »
55	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 12-C dell'entrata)	2,000,000 »
56	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi della parte ordinaria a diminuzione del prodotto netto	<i>per memoria</i>
57	Annualità dovuta a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spesa sostenuta.	4,800,000 »
	A) Per l'elettrificazione delle linee.	4,500,000
	B) Per impianti e lavori di carattere patrimoniale	300.000
	Totale del § 1	387,000,000 »

§ 2. — *Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.*

58	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale.	<i>per memoria</i>
59	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione	250,000,000 »
	Totale del § 2	250,000,000 »
	Totale della Sezione III	637,000,000 »

RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE

Spese d'esercizio.

Titolo I. — Parte ordinaria.

Sezione I. — Spese d'esercizio delle Ferrovie di Stato e dello Stretto di Messina:

§ 1. — Direzione generale (Servizi centrali)	76,000,000	»
§ 2. — Servizio movimento e traffico	1,120,000,000	»
§ 3. — Servizio materiale e trazione	1,944,000,000	»
§ 4. — Servizio lavori	715,000,000	»
§ 5. — Ferrovie complementari sicule	31,800,000	»
§ 6. — Navigazione dello stretto di Messina	10,200,000	»
§ 7. — Spese generali dell'Amministrazione	550,000,000	»
§ 8. — Servizi secondari	11,000,000	»
Totale della Sezione I		4,458,000,000

Sezione II. — Spese complementari 240,000,000 »

Sezione III. — Spese accessorie:

§ 1. — Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria	387,000,000	»
§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione	250,000,000	»
Totale del Titolo I — Parte ordinaria		5,335,000,000

TITOLO II

Parte straordinaria.

(Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

60	Spese di primo impianto dell'Amministrazione centrale e dei dipendenti servizi	per memoria
61	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in esercizio	per memoria
62	Acquisto di materiale rotabile	243,000,000 »
63	Acquisto di galleggianti	per memoria
64	Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti	30,000,000 »
	A) Materiale rotabile	30,000,000
	B) Galleggianti	per memoria
65	Materiale di esercizio in aumento di dotazione (cap. 34-D dell'entrata)	30,000,000 »
66	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del capitolo 34-A, B e C dell'entrata	247,000,000 »
67	Lavori di elettrificazione delle linee (cap. 34-G dell'entrata)	150,000,000 »
68	Miglioramenti alle linee ed agli armamenti (cap. 34-F dell'entrata)	per memoria
69	Spese straordinarie per provviste e lavori in dipendenza del terremoto 28 dicembre 1908	per memoria
70	Aumento della dotazione di magazzino (cap. 35 dell'entrata)	per memoria
	Totale del Titolo II	700,000,000 »

TITOLO III.

Magazzini officine e scorte.**§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini**

(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

71	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (cap. 35, 37 e 38 dell'entrata)	1,500,000,000 >
72	Acconti sulle forniture in corso (cap. 39 dell'entrata)	per memoria
73	Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (capitolo 40 dell'entrata)	per memoria
74	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (cap. 41 dell'entrata)	per memoria
75	Reintegro dei prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439)	per memoria
	Totale del § 1	1,500,000,000 >

§ 2. — Gestione speciale distributori viveri.

76	Spese d'impianto (Cap. 42 dell'entrata)	per memoria,
	A) Adattamento locali	per memoria
	B) Materiale d'esercizio	per memoria
	C) Diverse	per memoria
77	Spese di acquisto viveri e addebiti diversi (Cap. 43 dell'entrata)	120,000,000 >
	A) Acquisto vivéri e premi diversi	120,000,000
	1. Acquisto viveri	120,000,000
	2. Premi e compensi diversi	per memoria
	Da riportarsi	120,000,000 >

		<i>Riporto</i>	120,000,000
	B) Eccedenze e maggior ricavo	<i>per memoria</i>	
	1. Eccedenze e simili	<i>per memoria</i>	
	2. maggior ricavo	<i>per memoria</i>	
			120,000,000
		Totale del § 2	
			120,000,000
		<i>§ 3. — Officine e scorte.</i>	
78	Spese per lavori fatte dalle officine dipendenti dal Servizio Materiale e Trazione, dagli Stabilimenti governativi e dall'industria privata (cap. 44 dell'entrata)		915,000,000
	A) Officine di grande riparazione	350,000,000	
	1. Personale	134,000,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti	216,000,000	
	B) Officine dei depositi e squadre di rialzo	255,000,000	
	1. Personale	148,000,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti	107,000,000	
	C) Stabilimenti di altre Amministrazioni governative e dell'industria privata	310,000,000	
	1. Pagamenti per riparazioni al materiale rotabile	270,000,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti	40,000,000	
79	Spese delle officine e cantieri del Servizio lavori (cap. 45 dell'entrata)		30,000,000
	A) Personale	5,500,000	
	B) Forniture spese ed acquisti	24,500,000	
		<i>Da riportarsi</i>	30,000,000
			945,000,000

	<i>Riporto</i>	30,000,000	945,000,000
80	Materiali di scorta — materie ricevute (cap. 46 dell'entrata)	39,000,000	»
	A) Servizio materiale e trazione	35,000,000	
	1. Scorte fisse per le officine dei depositi e squadre di rialzo	18,000,000	
	2. Parco sale montate e carrelli completi	17,000,000	
	B) Servizio lavori	3,000,000	
	C) Esercizio Ferrovie secondarie sicule	1,000,000	
	D) Stretto di Messina	<i>per memoria</i>	
	Totale del § 3	984,000,000	»
	Totale del Titolo III	2,604,000,000	»

TITOLO IV.

Industrie speciali

81	Sfruttamento boschi in Albania	<i>per memoria</i>
	A) Spese d'impianto (cap. 47-A) dell'entrata	<i>per memoria</i>
	B) Spese d'esercizio (cap. 47-B) dell'entrata	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo IV	»

TITOLO V.

Gestione del fondo-pensioni e sussidi.

(Legge 9 luglio 1908, n. 418, e Regio decreto 23 marzo 1924, n. 498)

82	Pensioni	360,000,000	»
83	Indennità per caroviveri.	120,000,000	»
84	Sussidi	1,000,000	»
85	Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 54 dell'entrata)	7,000	»
86	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	40,000,000	»
	Totale del Titolo V	521,007,000	»

TITOLO VI.

Gestione del Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi.

(Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529, e 31 gennaio 1924, n. 171)

87	Pensioni	2,000,000	»
88	Sussidi.	per memoria	
89	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione	per memoria	
	Totale del Titolo VI	2,000,000	»

TITOLO VII.

Gestione delle case economiche per ferrovieri.

(Legge 14 luglio 1907, n. 553)

Patrimonio.

90	Spese per acquisto e costruzione di case (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 59 dell'entrata)	21,250,000 »
91	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione (cap. 59 dell'entrata)	750,000 »
		22,000,000 »

Gestione.

92	Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili	2,500,000 »
93	Imposte e sovrapposte	12,000 »
94	Spese di amministrazione, custodia e diverse	500,000 »
95	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	700,000 »
96	Manutenzione ordinaria	1,300,000 »
97	Manutenzione straordinaria	300,000 »
98	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	60,000 »
99	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme per la costituzione del fondo di riserva (art. 4 del regolamento approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	1,000,000 »
	A) Per temporanee esenzioni di imposte e sovrapposte	200,000 »
	B) Per eccedenze attive dei bilanci.	800,000 »
		28,372,000 »
	Totale del Titolo VII	

TITOLO VIII.

Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita.

(Leggi 19 giugno 1913, n. 641, e 7 aprile 1921, n. 370, e Regio decreto 23 marzo 1924, n. 499).

100	Sussidi temporanei e straordinari e spese per raccogliere ed istruire gli orfani e figli di agenti esonerati	10,000,000 »
101	Indennità di buonuscita	8,000,000 »
102	Assegni alimentari	700,000 »
103	Assegni giornalieri di malattia	2,100,000 »
104	Rimborsi di ritenute	50,000 »
105	Erogazione del fondo a favore degli orfani degli agenti periti nel terremoto del 1908	50,000 »
106	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti dei residui attivi	15,000,000 »
	Totale del Titolo VIII	35,900,000 »

TITOLO IX.

Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale.

(Art. 10 della legge 19 giugno 1913; n. 641)

Patrimonio.

107	Somme mutuate al personale (cap. 74 e 75 dell'entrata)	59,000,000 »
-----	--	--------------

Gestione.

108	Spese della gestione (cap. 76 dell'entrata)	68,000,000 »
-----	---	--------------

Totale del Titolo IX	127,000,000 »
---------------------------------------	----------------------

TITOLO X.

Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche e popolari per il personale.

(Legge 5 ottobre 1920, n. 1482).

Patrimonio.

109	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case (cap. 77 dell'entrata)	20,000,000 »
-----	--	--------------

A) Somme fornite in conto mutui concessi per acquisto e costruzione di case	19,750,000
---	------------

B) Addebito per interessi e quota di spese generali durante il periodo di costruzione	250,000
---	---------

Gestione.

110	Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui (cap. 78 dell'entrata)	15,500,000 »
-----	--	--------------

111	Quota spese generali durante il periodo di ammortamento (cap. 78 dell'entrata)	500,000 »
-----	--	-----------

112	Versamento a Cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione straordinaria degli stabili e per altri titoli diversi (cap. 79 dell'entrata)	per memoria
-----	--	-------------

	Totale del Titolo X	36,000,000 »
--	-------------------------------	--------------

TITOLO XI.

Gestione per lo sfruttamento dei terreni petroliferi in Albania.

(Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1301).

Patrimonio.

113	Spese di impianto (cap. 80 e 81 dell'entrata)	per memoria
-----	---	-------------

Gestione.

114	Spese della gestione e diverse (cap. 82 dell'entrata)	per memoria
-----	---	-------------

	Totale del Titolo XI	»
--	--------------------------------	---

TITOLO XII.

Operazioni per conto di terzi

115	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. 83 dell'entrata)	1,600,000,000	»
116	Operazioni attinenti al personale (cap. 84 dell'entrata)	60,000,000	»
117	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (cap. 85 dell'entrata)	2,400,000,000	»
118	Operazioni per conto della cessato Direzione generale dei combustibili (cap. 86 dell'entrata)		
<i>per memoria</i>			
	Totale del Titolo XII	4,060,000,000	»

TITOLO XIII.

Partite di giro

119	Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (cap. 87 dell'entrata)	116,000,000	»
120	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. 88 dell'entrata)	260,000,000	»
121	Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 89 dell'entrata)	1,200,000	»
122	Versamento del contributo dei centesimi di guerra (cap. 90 dell'entrata)	100,000	»
123	Versamento importo marche da bollo ritenute ai terzi (cap. 91 dell'entrata)	7,700,000	»
124	Versamento all'erario francese dell'imposta sui trasporti pel tratto Confine francese-Modane (cap. 92 dell'entrata)	400,000	»
125	Mandati di anticipazione emessi (cap. 93 dell'entrata)		<i>per memoria</i>
126	Versamento all'Istituto nazionale delle assicurazioni dei premi per l'assicurazione degli avventizi ordinari (cap. 94 dell'entrata)		<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo XIII	385,400,000	»

RIASSUNTO DELLA SPESA

Titolo I. — Parte ordinaria	5,335,000,000 »
Titolo II. — Parte straordinaria	700,000,000 »
Totale delle spese ordinarie e straordinarie	
	6,035,000,000 »
 Gestioni speciali ed autonome.	
Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	1,500,000,000 »
§ 2. — Gestione speciale distributori viveri	120,000,000 »
§ 3. — Officine e scorte	984,000,000 »
Titolo IV. — Industrie speciali	
Titolo V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi	521,007,000 »
Titolo VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc.	2,000,000 »
Titolo VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri	28,372,000 »
Titolo VIII. — Opera di previdenza per gli orfani, ecc.	35,900,000 »
Titolo IX. — Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale	127,000,000 »
Titolo X. — Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	36,000,000 »
Titolo XI. — Gestione per lo sfruttamento terreni petroliferi	
Titolo XII. — Operazioni per conto di terzi	4,060,000,000 »
Totale delle gestioni speciali ed autonome	7,414,279,000 »
Titolo XIII. — Partite di giro	385,400,000 »
Totale generale della spesa	13,834,679,000 »

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli con i quali si approvano gli stanziamenti del bilancio:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione, annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato)..

Art. 2.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928, ai termini del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (appendice n. 1 — tabelle B e C).

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928, ai termini del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (appendice n. 2 — tabelle D e E).

(Approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928, ai termini della legge 7 lu-

glio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (appendice n. 3 — tabelle F e G).

(Approvato).

Art. 5.

L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1927-28, in lire 900,000,000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, concernente il divieto per la città e il territorio di Zara della fabbricazione di tabacchi lavorati similari a quelli di produzione del monopolio italiano » (N. 628).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, concernente il divieto per la città e territorio di Zara della fabbricazione di tabacchi lavorati similari a quelli di produzione del monopolio italiano.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge :

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, concernente il divieto per la città e il territorio di Zara della fabbricazione di tabacchi lavorati similari a quelli di produzione del monopolio italiano.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 295, col quale il territorio di Zara fu dichiarato fuori della linea doganale con estensione della franchigia ai generi che formano oggetto di monopolio di Stato;

Considerata la opportunità, nell'interesse del monopolio dei tabacchi, di disciplinare, in quel territorio, la produzione dei tabacchi lavorati ponendola sotto il controllo della Direzione generale delle privative;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'urgenza del provvedimento;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È vietato nella città e nel territorio di Zara, la fabbricazione dei tabacchi lavorati, che, per la denominazione e per le caratteristiche estrinseche ed intrinseche, siano, a giudizio della Direzione generale delle privative da considerarsi similari a quelle di produzione del monopolio italiano.

Art. 2.

La fabbricazione nella città e territorio predetti, dei tabacchi lavorati che non ricadono nel divieto di cui all'articolo precedente, è subordinata al rilascio, da parte della Direzione generale delle privative, di speciale licenza che potrà essere in qualunque momento ed insindacabilmente revocata.

I fabbricanti dovranno sempre, sotto pena della revoca della licenza, permettere l'accesso negli stabilimenti e la verifica della merce in corso di lavorazione e dei prodotti finiti, agli ispettori ed agli altri funzionari incaricati dalla predetta Direzione generale nonché agli ufficiali ed agenti della Regia guardia di finanza.

Art. 3.

Il ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione del presente decreto, il quale entrerà in vigore trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Nostro ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI

Visto, il Guardasigilli: Rocco,

LEGISLATURA XXVII -- 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1927.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2194, che approva una convenzione per aumento di escavazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba » (N. 869).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2194, che approva una convenzione per aumento di escavazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2194, che approva una convenzione per aumento di escavazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba.

ALLEGATO

Regio decreto-legge 25 novembre 1924, n. 2194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ridurre le importazioni dall'estero di minerali di ferro e di influire beneficamente sui prezzi dei prodotti siderurgici nazionali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
 Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 3 novembre 1926 fra il Nostro ministro per le finanze in rappresentanza del Regio Demanio dello Stato, da una parte, e la « Società concessionaria delle miniere dell'Elba », con sede in Torino, e la Società « Elba » Anonima di miniere e di altri forni, con sede in Genova, dall'altra.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

N. B. — Per la convenzione e annessi cfr. lo stampato della Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la trasformazione della Società cooperativa "Unione militare" in ente autonomo avente personalità giuridica propria » (N. 865).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la trasformazione della Società cooperativa "Unione militare" in ente autonomo avente personalità giuridica propria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la trasformazione della Società cooperativa "Unione Militare" in ente autonomo avente personalità giuridica propria.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 4 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di creare un Ente autonomo che provveda efficacemente agli scopi che lo Stato intende perseguire nel campo del consumo e del credito per gli ufficiali delle forze armate ;

Poichè è attualmente costituita per tali finalità tra gli ufficiali la Società anonima cooperativa di consumo e di credito denominata « Unione militare », ed occorre, pertanto, riordinare e trasformare la Società stessa, di diritto privato, in modo che diventi un Istituto di diritto pubblico con propria personalità distinta dallo Stato e sottoposto alla vigilanza governativa, perseguiendo in modo appropriato i detti fini di carattere pubblico ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e della aeronautica e per le corporazioni, di concerto coi ministri per la economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La Società cooperativa « Unione militare » con sede in Roma è trasformata in Ente autonomo avente personalità giuridica propria.

Detto Ente è sottoposto alla vigilanza del ministro della guerra, il quale la esercita di concerto col ministro per l'economia nazionale.

Al nuovo Ente si applica l'art. 3 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130.

Art. 2.

L'Ente conserva la denominazione « Unione militare » ed ha lo scopo di provvedere all'approvvigionamento ed alla vendita degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento militare, nonchè dei generi di ordinario consumo, a prezzo mite, anche ai non iscritti all'Ente e di esercitare il credito agli iscritti mediante la mutualità ed il risparmio.

Art. 3.

Cessano di avere effetto l'atto costitutivo e lo statuto della Società anonima cooperativa « Unione militare ».

L'Ente sarà disciplinato con apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale, su proposta del ministro della guerra, di concerto con quelli della economia nazionale e delle finanze.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ente è costituito da tutte le attività mobiliari e immobiliari attualmente pertinenti all'azienda.

Fanno carico all'Ente i debiti e gli altri oneri passivi risultanti dalle contabilità dell'azienda.

Art. 5.

Sono iscritti d'ufficio all'« Unione militare » gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e di altri Corpi militari di eventuale nuova creazione.

Art. 6.

Hanno diritto ad essere iscritti all'« Unione militare », su loro domanda :

- a) gli ufficiali in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che non sono in servizio permanente ;
- b) gli ufficiali della Croce Rossa e del Sovrano militare Ordine di Malta ;
- c) gli allievi dei Collegi, delle Accademie e delle Scuole militari.

Art. 7.

Ciascun iscritto deve versare almeno una quota di partecipazione al capitale sociale in lire 100.

La responsabilità degli iscritti per la gestione dell'Ente è limitata alle somme dei loro rispettivi conferimenti.

Il rimborso delle quote sarà disciplinato dal regolamento.

Art. 8.

A carico degli utili netti di ogni bilancio sarà corrisposta agli iscritti una partecipazione nella misura deliberata dal Consiglio d'Amministrazione non superiore al sei per cento su ciascuna quota di lire 100 interamente versata.

Gli utili residuali saranno ripartiti come segue :

il 5 per cento alla Cassa di previdenza a favore degli impiegati, secondo un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione ;

il 20 per cento a disposizione del Consiglio di Amministrazione da erogarsi in opere utili a favore degli iscritti e loro famiglie ;

il 75 per cento in aumento del capitale dell'Ente.

Art. 9.

L'esercizio dell'« Unione militare » ha inizio col 1^o febbraio di ogni anno e termina col 31 gennaio dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio viene compilato il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto.

Entro due mesi dalla fine dell'esercizio la presidenza sottopone il bilancio dell'esercizio precedente con apposita relazione e coi documenti giustificativi all'esame del collegio dei sindaci.

Art. 10.

L'« Unione militare » può essere messa in liquidazione con decreto Reale su proposta del ministro della guerra, di concerto con quello dell'economia nazionale. In tale decreto sarà stabilito tutto quanto riguarda la liquidazione stessa.

In sede di liquidazione l'attivo netto che residuerà, dopo effettuato il rimborso del capitale versato, sarà devoluto ad istituzioni in favore degli ufficiali in servizio permanente ed in congedo, da determinarsi col decreto di messa in liquidazione.

Art. 11.

L'« Unione Militare » è amministrata da un consiglio di amministrazione composto di nove consiglieri, designati secondo quanto è detto nell'art. 12, ed è costituito con decreto Reale promosso dal ministro della guerra, di concerto con quello dell'economia nazionale. Con lo stesso decreto si provvederà alla nomina anche del presidente e del vicepresidente del Consiglio suddetto.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per anni quattro dalla sua costituzione.

Il presidente, il vice-presidente e ciascun consigliere potranno essere riconfermati una sola volta nella designazione e nella nomina.

Tuttavia in casi assolutamente eccezionali il presidente ed il vice-presidente potranno essere riconfermati per due volte consecutive.

Art. 12

I Consiglieri sono designati:

- a) due dal ministro della guerra;
- b) uno dal ministro della marina;
- c) uno dal ministro dell'aeronautica;
- d) uno dal ministro delle finanze;
- e) uno dal ministro dell'economia nazionale;
- f) uno dal Comando generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
- g) due dalla presidenza dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Art. 13.

Il presidente ed il vice-presidente devono essere scelti fra gli ufficiali generali delle forze armate; i consiglieri indicati nelle lettere a), b), c), d), ed f), fra gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente; i consiglieri indicati nelle lettere e) e g) fra gli ufficiali in congedo.

Nel regolamento sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti la presidenza ed il Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

I ministri della guerra, dell'economia nazionale e delle finanze nominano ciascuno, al principio di ogni esercizio, un sindaco effettivo ed un supplente. I sindaci, così nominati, costituiscono un collegio coll'ufficio di sorvegliare la amministrazione dell'ente per riferirne ai ministeri competenti che possono essere confermati negli esercizi successivi.

Nel regolamento sarà stabilita la misura degli emolungi da corrispondersi ai sindaci effettivi ed a quelli supplenti.

Il Collegio dei sindaci, entro quindici giorni dalla comunicazione ad essi fatta a norma dell'art. 9 esamina il bilancio e fa su di esso la sua relazione che viene comunicata al Consiglio di amministrazione.

Il bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione è trasmesso a cura della presidenza, nel termine più breve, ai ministeri della guerra, dell'economia nazionale e delle finanze unitamente alla relazione del Collegio dei sindaci.

In qualunque momento abbiano a verificarsi gravi disordini amministrativi od altre rilevanti irregolarità, con decreto Reale, su proposta del ministro della guerra, di concerto con quello dell'economia nazionale, può essere discolta l'amministrazione ordinaria dell'Ente e provvedersi temporaneamente per mezzo di un commissario straordinario.

Durante la gestione del commissario straordinario cessano le funzioni dei sindaci.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promessa dal ministro della guerra, di concerto con quello dell'economia nazionale, ed è esercitata dal commissario straordinario, in caso di scioglimento dell'amministrazione; in caso diverso è esercitata dal Collegio dei sindaci ovvero da un commissario speciale che procede d'intesa col Collegio dei sindaci ed è nominato con decreto Reale promosso dal ministro della guerra, di concerto con quello dell'economia nazionale.

Art. 15.

Anche i consiglieri di amministrazione, di cui alle lettere *e*) e *g*) dell'art. 12 dovranno essere iscritti all' « Unione Militare ».

Art. 16.

Le azioni della Società cooperativa « Unione Militare » saranno ritirate ed annullate ed il valore reale relativo, calcolato secondo le risultanze dell'ultimo bilancio della Società giusta l'art. 20, sarà attribuito all'inscritto già azionista come quota di partecipazione al capitale del nuovo Ente, secondo le modalità che saranno stabilite dal ministro della guerra, di concerto con quello dell'economia nazionale.

Gli attuali soci della predetta cooperativa appartenenti alle categorie di cui all'art. 6 potranno tuttavia chiedere entro il 31 dicembre 1927 di non essere iscritti al nuovo ente ed in tal caso avranno diritto al rimborso del valore reale delle azioni ad essi intestate sempre calcolato secondo le risultanze dell'ultimo bilancio suddetto.

Art. 17.

L' « Unione Militare » può essere rappresentata e difesa dalla Regia avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi, avanti le autorità giudiziarie, collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi alla Regia avvocatura a carico dell' « Unione Militare » saranno liquidati a norma di legge.

Art. 18.

Gli atti e contratti stipulati dall'Ente, per il raggiungimento dei fini sociali sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni in favore dello stesso Ente sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.

I contratti che interessano l'Ente possono essere rogati in forma pubblica amministrativa da funzionari dell'Ente medesimo, appositamente designati dal ministero della guerra, su proposta del Consiglio d'amministrazione dell'« Unione Militare ».

Gli stipendi e gli assegni da quest'ultimo corrisposti al proprio personale sono classificati nella categoria *D*.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 19.

Non potranno essere nominati consiglieri né sindaci del nuovo Ente gli ufficiali che già tennero per otto anni, anche non continuativi, cariche sociali nella cessata Società.

Art. 20.

L'esercizio della cessante società cooperativa si chiude col 31 gennaio 1927 e non più tardi del 31 marzo successivo sarà compilato il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto.

Il presente decreto entrerà in vigore col 1^o febbraio 1927 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare..

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — Rocco — VOLPI

Visto, il *Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura» (N. 964).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 964*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggono:

Art. 1.

È data facoltà alle Commissioni granarie provinciali di determinare, nella propria provincia, zone ove l'incremento della coltura cerealicola ed in genere alimentare è necessariamente subordinato ad una diversa sistemazione culturale, la quale essenzialmente richieda taluni lavori di sistemazione agraria.

La determinazione delle zone, fatta dalle suddette Commissioni provinciali, sarà sottoposta all'approvazione del Comitato permanente per il grano.

(Approvato).

Art. 2.

Nelle zone determinate a norma dell'articolo precedente il Ministero per l'economia nazionale potrà concorrere, mediante contributi in misura non superiore al 20 per cento, nelle spese effettivamente sostenute da medi e piccoli proprietari, enfiteuti e conduttori di

fondi, singoli o consorziati, per l'esecuzione dei seguenti lavori:

a) movimenti di terra necessari per le affossature, per i dissodamenti, per le sistemazioni e per le riduzioni a coltura agraria;

b) strade interne poderali;

c) costruzione e ampliamento di fabbricati rurali, comprese le stalle, le concimai e accessori;

d) impianti per abbeveramento del bestiame.

Tali contributi potranno essere portati alla misura del 25 per cento per le predette opere eseguite nell'Italia meridionale ed insulare, nel Lazio e nella Maremma Toscana.

(Approvato).

Art. 3.

I contributi previsti dal precedente articolo non potranno essere concessi nei riguardi di quelle opere le quali godono di mutui di favore di cui all'art. 28 del Testo Unico 10 novembre 1905, n. 647; o del contributo nel pagamento degli interessi di cui ai Regi decreti 2 ottobre 1921, n. 1332, e 30 dicembre 1923, n. 3139; o dei premi di cui all'art. 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e all'art. 2 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315.

Dal beneficio del contributo saranno parimenti escluse le opere che godano di altri benefici, perchè eseguite nei terreni facenti parte dei comprensori classificati agli effetti dell'art. 2 del Regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato dal Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2464.

(Approvato).

Art. 4.

Le domande di contributo dovranno essere presentate alla competente Commissione granaria provinciale corredate del progetto tecnico con relativo computo metrico estimativo, munito del visto di approvazione della Cattedra ambulante di agricoltura della circoscrizione.

Le Commissioni granarie provinciali trasmetteranno le domande al Ministero della economia nazionale ogni bimestre, accompagnandole col proprio motivato parere.

(Approvato).

Art. 5.

Entrò i limiti degli stanziamenti disponibili, il Ministero dell'economia nazionale provvederà all'assegnazione dei contributi, i quali verranno corrisposti ad opera compiuta e previa verifica eseguita collegialmente da due funzionari tecnici designati dalla Commissione granaria provinciale.

(Approvato).

Art. 6.

Per provvedere al pagamento dei contributi ed alle spese inerenti alla applicazione della presente legge, è autorizzato un fondo di lire 100 milioni, da prelevarsi dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, ai sensi dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029, e da inserirsi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale in dieci rate annue uguali di lire 10 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1926-27 al 1935-36.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

SUARDO, sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUARDO, sottosegretario di Stato per l'interno. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato nell'altro ramo del Parlamento: « Estensione della riversibilità delle pensioni dell'Ordine militare di Savoia ai genitori e ai collaterali dei decorati ».

Prego il Senato di volerlo inviare per l'opportuno esame alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole sottosegretario di Stato agli interni della presentazione di questo disegno di legge.

Come il Senato ha udito, l'onorevole sottosegretario di Stato ha chiesto che questo progetto sia inviato alla Commissione di finanze per l'opportuno esame.

Se non si fanno osservazioni, sarà provveduto secondo il desiderio espresso dall'onorevole Suardo.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo » (N. 883).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno n. 72 in data 28 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazion
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 28 ottobre 1925, n. 1949 e 9 dicembre 1926, n. 2056;

Visti i Regi decreti del 5 dicembre 1926, nn. 2240 e 2262;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere affinchè il Governatore di Roma possa compiere una operazione finanziaria per la esecuzione di opere pubbliche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo ministro Segretario di Stato per l'interno di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Gli annui contributi a favore del Governatorato di Roma, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, ed ai Regi decreti nn. 2240 e 2262 del 5 dicembre 1926, oltre ai fini indicati nelle lettere medesime, sono destinati alla esecuzione di opere produttive occorrenti in dipendenza del continuo aumento della popolazione. Essi sono consolidati nell'attuale loro ammontare per la durata di 25 anni, a cominciare dell'esercizio finanziario 1927-1928 e saranno corrisposti per semestri anticipati in ragione di sei dodicesimi al 1^o luglio e sei dodicesimi al 1^o gennaio di ciascun anno.

Art. 2.

Per accelerare l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo il Governatore di Roma è autorizzato a contrarre un prestito ammortizzabile in 25 anni, anche all'estero.

Nel caso che sia contratto all'estero il prestito di cui alla prima parte del presente articolo, il Ministro delle finanze è autorizzato ad acquistare la valuta estera proveniente dal prestito sopra indicato e a concedere la garanzia di cambio per il corrispondente servizio di ammortamento del capitale e pagamento degli interessi.

Art. 3.

Nel caso che fosse contratto il prestito di cui al precedente art. 2 il Governatore di Roma è autorizzato ad allocare le annualità di cui all'art. 1 del presente decreto per il servizio del prestito stesso e per l'intera sua durata fino a concorrenza dell'ammontare necessario per l'ammortamento del capitale e il pagamento degli interessi.

Art. 4.

Le convenzioni e gli atti relativi alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 diven-

tano esecutivi immediatamente dopo l'approvazione del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, stabiliranno i controlli riservati al Ministero delle finanze anche per la gestione dei fondi provenienti dal mutuo.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, e del Regio decreto 5 dicembre 1926, n. 2240, che contrastino con quelle del presente decreto.

Art. 7.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio dello Stato per l'esercizio 1927-28 le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Questo decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro propONENTE è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1927 —
Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e l'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato» (N. 959).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 959).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il personale daziario delle quattro cessate amministrazioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, che era iscritto all'Opera di previdenza prima dell'andata in vigore del Regio decreto 13 gennaio 1924, n. 187, rimane iscritto all'Opera stessa, ma è soggetto al contributo dell'1.40 per cento sul solo stipendio a partire dalla data in cui ha avuto luogo il rispettivo passaggio dalla dipendenza dello Stato a quella del Governatorato di Roma, o delle altre tre sopramenzionate amministrazioni comunali.

Rimane fermo per il periodo precedente a tale passaggio il calcolo dei contributi eseguiti in base all'art. 8 del testo unico approvato con Regio decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

(Approvato).

Art. 1-bis

Gli impiegati di ruolo della Camera dei deputati sono iscritti all'Opera di previdenza a decorrere dal 1^o luglio 1927. Quelli che verranno assunti posteriormente, vi saranno iscritti dalla data di assunzione in servizio.

Per gli impiegati di ruolo che già furono iscritti all'Opera, nel periodo dal 1^o febbraio 1918 al 30 giugno 1919, sarà tenuto conto, agli effetti dei benefici che l'Opera medesima

concede, del periodo di iscrizione e dei contributi versati.

(Approvato).

Art. 2.

Le categorie di personale che per qualsiasi motivo cessino di essere iscritte alla Opera di previdenza decadono, unitamente alle rispettive famiglie, dai benefici che l'Opera stessa elargisce e non hanno diritto al rimborso dei contributi pagati,

Nel caso di successivo passaggio in categorie di personale ammesse all'iscrizione all'Opera di previdenza, i funzionari e le loro famiglie hanno diritto di far valere, agli effetti del cumulo, il periodo di servizio precedentemente prestato con iscrizione all'Opera di previdenza.

(Approvato).

Art. 3.

A datare dal 1^o gennaio 1929 il contributo dei personali iscritti all'Opera di previdenza è costituito unicamente dalla ritenuta di lire 1.40% sugli stipendi esclusa qualsiasi altra indennità o competenza, anche se valida agli effetti della pensione.

I contributi legalmente corrisposti alla Opera di previdenza non sono rimborsabili.

(Approvato).

Art. 4.

Gli assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza, si liquidano in base all'ultimo stipendio annuo percepito dall'iscritto.

Qualora l'assegno da conferirsi abbia decorrenza anteriore all'andata in vigore del presente decreto, debbono applicarsi le norme vigenti alla data in cui si perfezionò il diritto all'assegno stesso.

L'assegno che l'Opera di previdenza concede a favore dell'iscritto o dei suoi superstiti non è cumulabile con pensione od assegno spettante all'iscritto o ai suoi superstiti sul bilancio dello Stato, o degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, oppure di provincie, comuni, opere pie.

(Approvato).

Art. 5.

L'art. 3 del Regio decreto 3 gennaio 1926 n. 34 (convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898) è modificato nel modo seguente:

« L'Opera di previdenza è autorizzata a concorrere, mediante pagamento diretto a favore della clinica ospitaliera, nella spesa che, per onorari a chirurghi e per rette di degenza, devono sostenere i funzionari civili o militari in servizio attivo per subire una grave operazione chirurgica presso una clinica ospitaliera del Regno.

« Per i funzionari civili o militari i quali per comprovate esigenze del loro ufficio prestino servizio all'estero o nelle colonie e siano costretti a subire una grave operazione chirurgica, il concorso anzidetto potrà concedersi su motivata proposta del capo dell'amministrazione centrale dal quale dipendono, e il pagamento sarà effettuato per mezzo dell'economista cassiere dell'amministrazione stessa.

« Ai fini del presente articolo è considerato in attività di servizio il funzionario civile o militare in aspettativa per causa di provata infermità ».

(Approvato).

Art. 6.

I figli dei funzionari civili o militari dello Stato riconosciuti bisognosi di cure climatiche possono dall'Opera di previdenza essere inviati in colonie marine o montane, purchè il padre sia in servizio attivo, di grado non superiore al 9°.

Agli effetti della concessione del beneficio della cura marina o montana, di cui al comma precedente, l'Opera di previdenza prenderà gli accordi con gli Enti circa le modalità di ammissione dei fanciulli e l'ammontare della relativa spesa individuale.

La somma da erogarsi per tale finalità non deve ogni anno superare le 300,000 lire.

(Approvato).

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è autorizzato a concedere, mediante concorso per titoli, borse di studio a favore dei figli

dei funzionari civili o militari in servizio attivo, che frequentino le scuole medie superiori, purchè dimostrino in base ai risultati scolastici, particolare disposizione agli studi.

Gli aspiranti a tale borse di studio debbono comprovare di avere conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico in cui si bandisce il concorso, l'ammissione alla scuola media superiore, o la promozione alla classe superiore della scuola stessa, con un media generale non inferiore a 8 decimi.

I candidati alle borse di perfezionamento debbono produrre l'originale diploma di laurea con una media generale non inferiore a 8 decimi.

L'Opera di previdenza conferma annualmente la borsa di studio se alla fine dell'anno scolastico i risultati conseguiti diano affidamento della particolare disposizione del beneficiario a proseguire il corso di studi per quale la borsa è stata concessa.

(Approvato).

Art. 8.

Ai funzionari aventi diritto alla normale pensione vitalizia, che siano collocati a riposo con decorrenza dal 1^o gennaio 1928 in poi, è concesso l'aumento di un decimo sull'indennità di buonuscita liquidata in base all'art. 5 (comma 1) del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 34 (convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898) se il servizio ritenuto valido agli effetti della indennità stessa supera gli anni 30; se è superiore agli anni 35 l'aumento è di 2 decimi; e se sorpassa gli anni 39 e mesi 6 l'aumento è di 3 decimi.

Durante il periodo di aspettativa per malattia, o per riduzione di quadri, è dovuto all'Opera di previdenza il contributo sull'assegno, o su quella parte di stipendio, che si corrisponde al funzionamento civile o militare. Agli effetti della liquidazione della indennità di buonuscita, tale periodo, se verificatosi dopo l'iscrizione del funzionario all'Opera di previdenza, viene computato per metà.

Ai funzionari cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1^o gennaio 1928 si applicano le disposizioni in vigore alla data della loro cessazione dal servizio.

Gli ufficiali richiamati in servizio, che ma-

turino il diritto ad una indennità di buonuscita superiore a quella già liquidata, potranno percepire la differenza al termine del richiamo in servizio.

La nuova liquidazione sarà fatta in base alle stesse norme legislative con le quali si provvide alla liquidazione originaria.

L'indennità di buonuscita, non richiesta entro 5 anni dalla cessazione dal servizio del funzionario civile o militare, si prescrive.

(Approvato).

Art. 9.

Gli assegni vitalizi sui fondi della Cassa sovvenzioni sono concessi mediante concorso per titoli :

1º ad ex impiegati civili dello Stato cessati dal servizio anteriormente al 1º febbraio 1918 per infermità o età avanzata senza diritto a pensione ;

2º ai seguenti superstiti di impiegati civili dello Stato cessati dal servizio anteriormente alla data predetta :

a) vedove senza pensione ;

b) prole orfana senza pensione (figli minorenni, orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili maggiorenni dopo il compimento del 40º anno di età) purchè il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono dal servizio attivo ;

c) i genitori.

Un quarto dei posti messi a concorso può essere conferito ad ex-impiegati civili dello Stato cessati dal servizio dopo il 1º febbraio 1918, ed ai loro superstiti indicati nel comma precedente, senza pensione o diritto ad assegno a carico dell'Opera di previdenza.

(Approvato).

Art. 10.

Sono abrogati gli art. 5, 17, 36 e 37 del Regio decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Le disposizioni della presente legge, per le quali non sia indicata apposita decorrenza, entrano in vigore il 1º giorno del mese successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire integralmente e modificandole in quanto occorra a tal uopo, tutte le disposizioni legislative in vigore sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge :

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme regolamentari per la tutela del risparmio » (Numero 752).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme regolamentari per la tutela del risparmio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme regolamentari per la tutela del risparmio.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;

Ritenuta l'urgente necessità di emanare il regolamento di cui all'art. 6 del decreto-legge predetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro segretario di Stato per l'economia nazionale e col ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e quelle del presente regolamento si applicano alle società, enti e ditte bancarie indicate nel decreto stesso, qui designate con la denominazione generica di « aziende di credito », in quanto le stesse raccolgano depositi.

Le predette disposizioni non si applicano nei riguardi delle aziende industriali e commerciali, le quali accettino in deposito, per funzione accessoria della loro attività, somme di spettanza dei loro amministratori o del dipendente personale impiegatizio ed operaio o ricevano, eventualmente, depositi in conto corrente per conto di terzi.

Art. 2.

Per le Casse di risparmio, i Monti di pietà, gli Istituti di credito agrario e gli altri enti che, per leggi speciali, operano sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, restano ferme le disposizioni delle leggi vigenti.

È tuttavia obbligatoria per gli enti anzidetti anche l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, per quanto concerne:

a) la costituzione di nuovi enti, la fusione di più enti fra loro e la istituzione di nuove filiali, nel senso che la relativa autorizzazione è accordata con decreto del ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, sentito il parere dell'Istituto di emissione;

b) la iscrizione nell'albo istituito presso il Ministero delle finanze;

c) la misura del fido che può essere concesso ad uno stesso obbligato e la riduzione delle eventuali eccedenze, a norma dell'art. 16 del presente regolamento;

d) la comunicazione delle situazioni periodiche e del bilancio annuale all'Istituto di emissione, ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

Per l'inosservanza delle norme dettate in questo articolo sono applicabili le sanzioni contemplate dall'art. 19 del presente regolamento. La relativa applicazione è riservata al Ministero dell'economia nazionale.

Per le Casse di risparmio ordinarie di nuova istituzione, il limite minimo

fissato dall'art. 3 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3^a, per il primo fondo di dotazione è elevato a lire 1,000,000.

Art. 3.

Le aziende di credito, gestite da società cooperative a responsabilità illimitata (Casse rurali), sono soggette alle norme del presente regolamento, solo per quanto concerne:

- a) la costituzione di nuove aziende;
- b) la iscrizione nell'albo istituito presso il Ministero delle finanze;
- c) la compilazione e la comunicazione del bilancio, a norma dell'articolo 13;
- d) l'esercizio della vigilanza da parte dell'Istituto di emissione.

Esse debbono destinare i nove decimi degli utili annuali alla formazione di un fondo di riserva, fino a che questo abbia raggiunto il decimo dell'ammontare dei depositi.

Art. 4.

Le aziende di credito che s'intenda di creare dopo la data di pubblicazione del presente decreto, debbono costituirsi con un capitale minimo versato di:

lire 50,000,000, se si tratta di società per azioni di credito ordinario, che esplichino un'attività diffusa in più regioni;

lire 10,000,000, per le società predette, che esplichino un'attività regionale;

lire 5,000,000, per le medesime società, che esplichino un'attività provinciale;

lire 300,000, se si tratti di società cooperative di credito a responsabilità limitata (Banche popolari) che esplichino la loro attività nell'ambito di una sola provincia. In caso di più larga espansione, tali società dovranno uniformarsi a quanto è prescritto per le società di credito ordinario.

Per le ditte bancarie, che appartengano a persone singole o che si costituiscano in forma di società in nome collettivo o in accomandita semplice, si applicano le stesse norme dettate per le società di credito ordinario.

Art. 5.

Le aziende di credito, che intendano iniziare la propria attività nel Regno o nelle Colonie, debbono richiedere l'autorizzazione del ministro per le finanze con istanza che deve essere presentata al direttore della filiale dell'Istituto di emissione, nel capoluogo della provincia nel cui territorio l'azienda intende fissare la sua sede centrale.

Nella domanda debbono essere indicati gli estremi seguenti:

- a) la denominazione dell'azienda;
- b) la forma sotto la quale intende sorgere;
- c) la specie di attività bancaria che si propone di esplicare;
- d) l'ammontare del capitale;
- e) la sede centrale e quella delle eventuali filiali.

Alle aziende di credito estere, le quali intendano istituire un proprio stabilimento nel Regno o nelle Colonie, si applicano le disposizioni dei Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1620, e 20 febbraio 1921, n. 483, in quanto non siano in contraddizione con quelle contenute nel Regio decreto-legge 7 settembre

bre 1926, n. 1511, e nel presente regolamento, con facoltà al ministro per le finanze di imporre la prestazione di una cauzione, in correlazione alla entità delle operazioni che le predette aziende compiono nel Regno o nelle Colonie.

Art. 6.

Le aziende di credito, che intendano fondersi fra loro, non possono procedervi senza autorizzazione del ministro per le finanze.

Questa autorizzazione deve essere chiesta con domanda motivata da presentarsi per il tramite dell'Istituto di emissione, a norma del precedente articolo 5, e deve contenere gli estremi seguenti:

a) la denominazione dell'azienda che intende incorporare altre aziende di credito e alla quale incombe l'obbligo della domanda;

b) la denominazione dell'azienda o delle aziende che saranno incorporate e che verranno pertanto a cessare;

c) la denominazione dell'azienda risultante, per il caso che la denominazione originaria venga a mutare per effetto della fusione.

Art. 7.

Il ministro per le finanze udito il parere dell'Istituto di emissione, si pronuncerà, in via preventiva, sull'accoglimento delle istanze di che ai precedenti articoli 5 e 6, prescrivendo le condizioni che le aziende dovranno osservare per ottenere il decreto di riconoscimento o di autorizzazione di che al successivo articolo 8.

Art. 8.

Quando le aziende di credito abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al precedente articolo 7, presenteranno la relativa documentazione al ministro per le finanze, il quale, accertatane la regolarità, emetterà, di concerto col ministro dell'economia nazionale, il decreto di riconoscimento della nuova azienda, o di autorizzazione alla fusione di più aziende esistenti.

Art. 9.

L'apertura di nuove filiali, tanto nel Regno quanto in Colonia o all'estero, da parte di aziende di credito nazionali è subordinata all'autorizzazione del ministro per le finanze, da promuoversi con domanda motivata, presentata sempre per il tramite dell'Istituto di emissione a norma del precedente art. 5.

Le aziende di credito straniere, già funzionanti nel Regno o nelle Colonie, sono ugualmente tenute a domandare, con identico procedimento, l'autorizzazione del ministro per le finanze per la eventuale istituzione di nuove filiali.

Il ministro per le finanze, sentito l'Istituto di emissione, ove riconoscà la utilità e la convenienza di accordare l'autorizzazione, emette il relativo decreto, di concerto col ministro per l'economia nazionale, e, nel caso di filiali di aziende straniere, anche di concerto col ministro per gli affari esteri.

Art. 10.

Presso il Ministero delle finanze è istituito un albo, nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende di credito che raccolgano depositi.

Questo albo da aggiornarsi annualmente, deve contenere per ogni singola azienda:

- a) la denominazione;
- b) la forma di costituzione;
- c) gli estremi dell'atto costitutivo e la data di fondazione;
- d) il capitale o fondo di dotazione e le riserve, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;
- e) la sede centrale e quella delle filiali;
- f) la data di apertura, in quanto si tratti di sedi o di filiali istituite od aperte dopo l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511.

Art. 11.

Ai fini della iscrizione nell'albo di che all'articolo precedente, le aziende di credito, attualmente in esercizio, faranno pervenire direttamente al Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro) entro il termine di mesi tre, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto, una dichiarazione in carta libera dalla quale risultino tutti gli estremi che l'albo deve contenere.

La iscrizione nell'albo, delle aziende già in esercizio, ha gli stessi effetti del decreto di riconoscimento ad operare, prescritto, per le nuove aziende, dal precedente articolo 8.

Art. 12.

Le situazioni prescritte dall'art. 177 del Codice di commercio, per le aziende di credito gestite da società per azioni, saranno redatte bimestralmente, anzichè mensilmente.

Una copia delle situazioni stesse sarà trasmessa all'Istituto di emissione dall'azienda di credito, entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre.

Art. 13.

Le aziende di credito, obbligate dalla legge vigente alla compilazione del bilancio e del rendiconto annuale, debbono trasmetterne copia, con le relative relazioni, all'Istituto di emissione, entro il mese successivo alla data di approvazione del bilancio stesso.

Le ditte bancarie, costituite da persone singole o sotto forma di società in nome collettivo o in accomandita semplice, le quali non sono attualmente obbligate per legge alla formazione di bilanci e di situazioni periodiche, debbono compilare e comunicare all'Istituto di emissione il solo bilancio annuale, entro il termine di tre mesi dalla data di chiusura di ogni esercizio.

Art. 14.

La presentazione delle situazioni e dei bilanci di che ai precedenti articoli 12 e 13 è fatta al direttore dell'Istituto di emissione del capoluogo di provincia nel cui territorio le aziende di credito hanno la sede centrale.

Art. 15.

Il patrimonio (capitale versato e riserve) delle aziende di credito non può essere inferiore ad un ventesimo dell'importo dei depositi comunque costi-

tuiti. L'ammontare di questi depositi, nelle loro diverse forme considerati, deve essere esattamente specificato nelle situazioni periodiche.

Le aziende di credito, le quali abbiano una somma di depositi superiore a venti volte l'ammontare del patrimonio, debbono investire l'eccedenza in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, da depositarsi presso l'Istituto di emissione, o versarla in conto corrente fruttifero presso l'Istituto medesimo, entro il termine di sei mesi dalla constatata eccedenza. È in facoltà del ministro per le finanze di concedere, caso per caso, eventuali proroghe, sentito l'Istituto di emissione.

Alle aziende di credito le quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non si trovino nelle condizioni volute da questo articolo è accordato il termine di quattro anni, dalla data predetta, per uniformarsi alle condizioni medesime.

Art. 16.

Il fido, che può concedersi da una singola azienda di credito ad uno stesso obbligato, non dovrà superare il quinto del capitale versato e delle riserve dell'azienda predetta.

I fidi che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, eccedano il limite suindicato, saranno denunciati dall'azienda di credito, entro tre mesi, al direttore dell'Istituto di emissione del capoluogo di provincia nel cui territorio l'azienda medesima ha la sua sede centrale, e saranno regolarizzati entro il termine di anni tre.

È data facoltà all'Istituto di emissione di consentire, caso per caso, eventuali deroghe alle norme contenute al presente articolo.

Art. 17.

Le aziende di credito sono obbligate ad esibire ai funzionari dell'Istituto di emissione, cui è deferita la vigilanza prevista dall'art. 5 del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, tutti gli atti e i documenti che verranno richiesti dai funzionari stessi nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 18.

Quando l'Istituto di emissione rilevi che taluna delle norme contenute nel Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e nel presente regolamento sia stata violata, ne darà comunicazione al ministro per le finanze.

Art. 19.

Per la inosservanza delle norme dettate dal Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e del presente regolamento spetta al ministro per le finanze di provvedere, con proprio decreto, all'applicazione di pene pecuniarie, nella seguente misura:

- a) da lire 50 a lire 2000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 12, 13 e 17;
- b) dal 0,50 al 2 per cento dell'ammontare della somma cui si riferisce l'inosservanza, per i casi contemplati dagli articoli 15 e 16.

Qualora la violazione delle norme predette rivesta, a giudizio insindacabile del ministro, carattere di eccezionale gravità, può essere anche disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'azienda.

Contro l'applicazione delle sanzioni contemplate in questo articolo non è ammesso alcun gravame nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « **Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardanti il personale delle cancellerie e seGRETERIE giudiziarie** » (N. 734).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardanti il personale delle cancellerie e seGRETERIE giudiziarie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardanti il personale delle cancellerie e seGRETERIE giudiziarie.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 24 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di istituire nelle cancellerie e segreterie giudiziarie un ruolo di funzionari di gruppo *C*;

Ritenuta anche la necessità assoluta e l'urgenza di apportare modificazioni ed aggiunte alle norme contenute nel Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, riguardante l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e nel Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardante la sistemazione del personale giudiziario delle nuove provincie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un ruolo di 1202 posti di aiutanti nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, divisi in cinque gradi, in conformità della tabella n. 1 allegata al presente decreto.

Gli aiutanti fanno parte dell'ordine giudiziario ed appartengono al gruppo *C* dei funzionari dello Stato. Coadiuvano i funzionari di cancelleria e segreteria del gruppo *B* e fanno anche le veci di questi ultimi, quando esigenze di servizio lo richiedano, eccettuato il personale femminile, che può essere destinato a prestare servizio soltanto negli uffici del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 2.

Il ruolo del personale di gruppo *B* delle cancellerie e segreterie giudiziarie, risultante dalla fusione della tabella n. 17, allegato 2, annessa al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con la tabella *A* annessa al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, aumentato dei 16 posti previsti dall'art. 3 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 954, è ridotto di 1100 posti, ed è determinato in conformità della tabella n. 2 allegata al presente decreto.

La tabella *B* degli applicati giudiziari delle nuove provincie allegata al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, è sostituita dalla tabella n. 3 allegata al presente decreto.

I ruoli dei personali di gruppo *C* del Ministero della giustizia e degli affari di culto, stabiliti con la tabella n. 16 dell'allegato 2 annessa al Regio decreto 11 novembre 1923, compresi i funzionari pure di gruppo *C* dell'Ufficio pubblicazione delle leggi previsti dalla stessa tabella, nonchè i posti di cui all'art. 2 del Regio decreto 20 marzo 1924, n. 495, s'intendono soppressi alla data di attuazione dell'art. 15 del presente decreto.

Art. 3.

Per l'ammissione agli esami di concorso ai posti di volontario aiutante, è necessario aver conseguito il diploma di licenza da scuola media inferiore o altro dei corrispondenti diplomi, ai termini del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza da scuola complementare.

Art. 4.

L'esame di concorso ai posti di volontario aiutante ha luogo in Roma davanti ad una Commissione nominata volta per volta dal ministro per la giustizia e gli affari di culto e composta:

1) del capo del personale del Ministero della giustizia e degli affari di culto;

2) del capo della divisione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

3) di due magistrati di grado non inferiore a giudice di tribunale;

4) di un funzionario di cancelleria e segreteria di grado non inferiore al 7^o.

Esercitano le funzioni di segretari di cancelleria addetti al Ministero.

Il ministro nomina altresì i commissari supplenti destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza o d'impedimento.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, col quale gli aspiranti debbono dare anche saggio di buona calligrafia.

L'esame orale consiste in una prova complessiva sugli elementi di ordinamento giudiziario e sulle nozioni elementari dei principali servizi di cancelleria.

Gli aspiranti debbono altresì sottoporsi ad un saggio pratico di scrittura a macchina.

Art. 5.

Le norme concernenti le promozioni, i periodi di tempo necessari per conseguirle ed i collocamenti a riposo, sono quelle vigenti per i personali del gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato.

Tuttavia il giudizio prescritto per le promozioni degli aiutanti al 13^o ed al 12^o grado è dato dalla Commissione distrettuale di vigilanza.

Le norme relative ai termini per assumere l'esercizio delle funzioni, alle qualifiche annuali, agli scrutini, alla competenza delle Commissioni distrettuali di vigilanza e della Commissione centrale presso il Ministero, ai tramutamenti, alle destinazioni ed alla disciplina applicabili ai funzionari del gruppo *B* delle cancellerie e segreterie giudiziarie, si applicano altresì agli aiutanti ed al personale femminile di cui alla tabella allegato 3.

Art. 6.

All'art. 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è sostituito il seguente :

« Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è così formato :
Volontari nelle cancellerie e segreterie giudiziarie ;
Cancellieri di 2^a classe e segretari di 2^a classe, grado 11° ;
Cancellieri di 1^a classe e segretari di 1^a classe, grado 10° ;
Primi cancellieri e primi segretari, grado 9° ;

Cancellieri capi di tribunale e segretari capi di Regia procura di 2^a classe ; cancellieri capi di 2^a classe di pretura unificata ; cancellieri e segretari di sezione della Corte di cassazione del Regno e della procura generale presso la Corte stessa ; cancellieri di sezione di Corte di appello e di sezione di Corte di appello, di procura generale di Corte di appello e di procura generale di sezione di Corte di appello, di tribunale e di Regia procura di 2^a classe, grado 8° ;

Cancellieri capi di 1^a classe di Corte di appello e di sezione di Corte di appello ; segretari capi di 1^a classe di procura generale di Corte di appello e di procura generale di sezione di Corte di appello ; cancellieri capi di tribunale e segretari capi di Regia procura di 1^a classe ; cancellieri e segretari di sezione della Corte di cassazione del Regno e della procura generale presso la Corte stessa ; cancellieri di sezione di Corte di appello e di sezione di Corte di appello, di procura generale di Corte di appello e di procura generale di sezione di Corte di appello, di tribunale e di Regia procura di 1^a classe, grado 7° ;

Cancelliere capo della Corte di cassazione del Regno ; segretario capo della procura generale presso la Corte di cassazione del Regno ; cancellieri capi di Corte di appello ; segretari capi di procura generale presso le Corti di appello, grado 6° ».

Art. 7.

All'art. 8 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è sostituito il seguente :

« Presso ogni pretura vi è un primo cancelliere ; vi possono essere anche volontari di cancellerie e cancellieri di 1^a e di 2^a classe.

« Presso ogni pretura unificata vi è un cancelliere capo dell'8° o del 7° grado ; vi possono essere anche volontari di cancelleria, cancellieri di 1^a e di 2^a classe e primi cancellieri.

« Presso ogni tribunale vi è un cancelliere capo di 1^a o di 2^a classe dell'8° o del 7° grado ; vi possono essere anche volontari di cancelleria, cancellieri di 1^a e di 2^a classe, primi cancellieri e cancellieri di sezione di 1^a e di 2^a classe dei gradi 8° e 7°.

« Presso ogni procura del Re vi è un segretario capo di 1^a o di 2^a classe dell'8° o del 7° grado ; vi possono essere anche volontari di segreteria, segretari di 1^a e di 2^a classe, primi segretari e segretari di sezione di 1^a e di 2^a classe dei gradi 8° e 7°.

« Presso ogni sezione di Corte d'appello vi è un cancelliere capo di 7° grado ; vi possono essere anche volontari di cancelleria, cancellieri di 1^a e di 2^a classe, primi cancellieri e cancellieri di sezione dei gradi 8° e 7°.

« Presso ogni procura generale di sezione di Corte di appello vi è un segretario capo di 7° grado ; vi possono essere anche volontari di segreteria,

segretari di 1^a e di 2^a classe, primi segretari e segretari di sezione dei gradi 8^o e 7^o.

« Presso la Corte di cassazione del Regno e presso 12 Corti di appello che saranno determinate con decreto Reale vi è un cancelliere capo di 6^o grado; vi possono essere anche volontari di cancelleria, cancellieri di 1^a e di 2^a classe, primi cancellieri e cancellieri di sezione di 1^a e di 2^a classe dei gradi 8^o e 7^o.

« Presso la procura generale della Corte di cassazione del Regno, e presso le procure generali delle Corti di appello di cui al precedente comma vi è un segretario capo di 6^o grado; vi possono essere anche volontari di segreteria, segretari di 1^a e di 2^a classe, primi segretari e segretari di sezione di 1^a e di 2^a classe, dei gradi 8^o e 7^o.

« Nelle cancellerie delle altre Corti di appello del Regno e nelle segreterie delle rispettive procure generali sono addetti in sottordine gli stessi funzionari indicati nei due commi che precedono. Alla direzione di quegli uffici saranno però preposti funzionari di grado 7^o ».

Art. 8.

Agli articoli 26 e 27 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è sostituito il seguente :

« La Commissione centrale di scrutinio per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie è nominata dal ministro per la giustizia e gli affari di culto ed è composta :

a) di un presidente di sezione della Corte di cassazione del Regno, presidente;

b) dell'avvocato generale della stessa Corte di cassazione;

c) di un consigliere della Corte di cassazione medesima;

d) del capo del personale del Ministero della giustizia e degli affari di culto;

e) di un funzionario del Ministero della giustizia e degli affari di culto delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di grado non inferiore al 6^o.

« I membri indicati con le lettere a), c) ed e), durano in carica due anni e sono rieleggibili.

« Col decreto di nomina dei componenti la Commissione, saranno nominati altresì i supplenti per i membri indicati alle lettere a), c) ed e).

« L'avvocato generale della Corte di cassazione, in caso d'impedimento, sarà sostituito dal sostituto procuratore generale più anziano della Corte stessa.

« Il capo del personale del Ministero della giustizia, in caso d'impedimento, sarà sostituito dal direttore capo della divisione delle cancellerie e segreterie.

« Esercita le funzioni di segretario capo della Commissione il direttore capo della divisione delle cancellerie, coadiuvato da due segretari scelti fra i magistrati che prestano servizio al Ministero con funzioni amministrative.

« All'ufficio di segreteria sono inoltre addetti funzionari di cancelleria, scelti fra quelli in servizio al Ministero ».

Art. 9.

Le promozioni al grado 6^o sono conferite per merito comparativo su parere della Commissione centrale ai cancellieri e segretari capi, cancellieri e segretari di sezione di grado 7^o, i quali, in quest'ultimo grado, abbiano almeno tre anni di effettivo servizio.

Art. 10.

All'art. 78 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è sostituito il seguente:

« I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono collocati a riposo d'ufficio al 70^o anno di età, ovvero dopo 40 anni di servizio, se abbiano compiuto 65 anni di età. »

Art. 11.

Sono adibiti al servizio delle ispezioni delle cancellerie delle preture 12 funzionari di cancelleria e segreteria di grado non inferiore all'8^o, che abbiano compiuto almeno 20 anni di effettivo servizio, i quali sono messi fuori dalla pianta organica delle sedi giudiziarie.

L'incarico è conferito con decreto ministeriale, normalmente per un biennio ed è sempre revocabile.

Nel caso di revoca o di cessazione dall'incarico, gl'ispettori possono essere destinati, se lo richiedano, temporaneamente anche in soprannumero, all'ufficio cui erano addetti prima di assumere il servizio delle ispezioni.

Con decreto del ministro per la giustizia saranno determinate le sedi degli ispettori e le relative circoscrizioni, nelle quali essi ordinariamente eserciteranno le funzioni ispettive.

Art. 12.

Sono estese ai cancellieri e segretari giudiziari ed agli aiutanti tutte le disposizioni già stabilite o che venissero eventualmente stabilite da altri provvedimenti, relative ai combattenti ed agli invalidi di guerra dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

Art. 13.

Le seguenti disposizioni del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sono modificate come appresso:

« Art. 8, parte 1^a. — I funzionari preposti alla direzione delle cancellerie delle Corti e dei tribunali e alla direzione delle segreterie delle procure generali e delle procure del Re, nonchè quelli preposti alla direzione delle cancellerie delle preture unificate, sono nominati con decreto Reale; tutti gli altri sono nominati con decreto Ministeriale. »

« Art. 64, capoverso 2^o. — Per i servizi speciali e per le mansioni d'ordine sono addetti al Ministero della giustizia e degli affari di culto, senza aumento di posti di ruolo non più di 150 funzionari del gruppo B e di 102 del gruppo degli aiutanti, tratti indifferentemente da qualsiasi grado, i quali sono posti fuori della pianta organica delle sedi giudiziarie. »

« Detti funzionari non possono essere in nessun caso aumentati neppure in via temporanea. In essi non è compreso il personale femminile del ruolo di cui alla tabella n. 3 trattenuto al Ministero. »

« Art. 100, parte 1^a. — Nei mesi di gennaio, marzo maggio, luglio, settembre e novembre, dopo il prelevamento delle spese di ufficio, l'avanzo dei proventi riscossi, giusta l'art. 93, si distribuisce fra tutti i funzionari che prestano servizio nella cancelleria e nella segreteria del rispettivo collegio o nella

cancelleria della pretura, assegnando a ciascuno dei funzionari del gruppo *B* una quota ed a ciascuno del gruppo *C* mezza quota ».

« Art. 105. — Il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, per esigenze inderogabili di servizio, può applicare agli uffici giudiziari, dove manchi qualsiasi funzionario di cancelleria o di segreteria, un funzionario di altro ufficio del distretto per non più di sei mesi; e, qualora trattisi di cancelleria di pretura, può anche incaricare di fare le veci del cancelliere, saltuariamente, un funzionario di cancelleria o di segreteria di un ufficio giudiziario vicinore.

« Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato al ministro per la giustizia, che ha sempre la facoltà di revocarlo.

« Per la proroga dell'applicazione anzidetta, la quale proroga non può eccedere altri sei mesi, occorre l'autorizzazione del Ministero.

« Sono vietate le applicazioni da un ufficio ad un altro di diverso distretto di Corte di appello ».

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

Le riduzioni numeriche nel ruolo del grado 9^o previste pel gruppo *B* della tabella allegato 2 al presente decreto, saranno effettuate gradualmente, a misura che si verificheranno le vacanze dei posti, soltanto dopo che i funzionari del grado 11^o, attualmente in servizio, avranno raggiunto il grado 9^o.

Le riduzioni numeriche nel ruolo dei gradi 10^o e 11^o saranno effettuate a misura che si verificheranno le vacanze dei posti.

Fino a quando il numero dei funzionari di cancelleria e segreteria di gruppo *B* non sarà ridotto in conformità della tabella anzidetta, saranno lasciati vacanti nel ruolo degli aiutanti, tanti posti, di qualunque grado, quanti sono i funzionari che complessivamente eccedano la pianta stessa.

È vietata qualsiasi assunzione di nuovo personale nel ruolo di gruppo *B*, fino a quando la pianta organica non sarà ridotta in conformità della tabella allegato 2.

Art. 15.

Entro il 30 novembre 1926, i funzionari che si trovano a far parte dei ruoli *C* stabiliti dalla tabella n. 16 dell'allegato 2 annessa al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; i funzionari pure di ruolo *C* dell'ufficio pubblicazione delle leggi previsti dalla stessa tabella; i funzionari previsti dall'art. 2 del Regio decreto 20 marzo 1924, n. 495; nonchè gli applicati giudiziari, escluso il personale femminile, provenienti dalle nuove provincie di cui alla tabella *B* allegata al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, e dalla cessata Amministrazione di Fiume, sono trasferiti nel ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziariè con lo stesso grado e con la stessa anzianità che all'atto del passaggio hanno nel ruolo di provenienza.

Allorchè la disposizione del comma che precede sarà stata attuata, ed in correlazione con le vacanze verificatesi dopo il 20 agosto 1926 e che si verificheranno nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie fino al 30 novembre 1926, alla terza parte dei posti che risulteranno tuttavia vacanti nei singoli gradi degli aiutanti, il ministro per la giustizia, previo parere del

Consiglio di amministrazione e delle Amministrazioni dalle quali provengono, ha facoltà di nominare funzionari appartenenti a ruoli del gruppo *C* di altre Amministrazioni dello Stato che ne facciano domanda.

Sempre in correlazione con le vacanze verificatesi dopo il 20 agosto 1926 e che si verificheranno nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie, i posti che risulteranno ancora disponibili nei singoli gradi del ruolo degli aiutanti, saranno lasciati vacanti, finchè il personale in servizio non avrà maturato il diritto alle rispettive promozioni.

In corrispettivo, e, salvo il disposto dell'art. 14, la pianta organica dei funzionari del 13^o grado potrà essere aumentata in complesso e transitoriamente di altrettanti funzionari in soprannumero ai sensi dell'art. 108 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per altro, nessuna assunzione, all'infuori di quelle previste dal 2^o comma del presente articolo e dal 1^o comma dell'art. 2 del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, potrà essere effettuata nel ruolo di gruppo *C*, se non in corrispondenza e cessazione dal servizio di altrettanti funzionari del ruolo di gruppo *B*.

Art. 16.

Entro il 30 novembre 1926 il ministro per la giustizia e gli affari di culto potrà sistemare anche in soprannumero nel ruolo stabilito dalla tabella n. 3 allegata al presente decreto, osservate, ai fini del collocamento, le disposizioni vigenti, il personale femminile non di ruolo che attualmente presta servizio nel Ministero della giustizia.

La detta tabella n. 3 ha carattere transitorio e, collocato il personale femminile di cui al 1^o comma del presente articolo, i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale della tabella stessa, non potranno essere ricoperti.

Per le promozioni dal 13^o al 12^o grado di cui alla cennata tabella, s'applicano le norme del personale degli aiutanti.

Art. 17.

I funzionari del grado 10^o, che anteriormente all'attuazione del Regio decreto 21 dicembre 1919, n. 2496, conseguirono il grado di cancelliere di pretura o equiparato ai termini del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1626, dal 1^o dicembre 1926 ed a misura che si verificheranno le vacanze, saranno promossi, secondo l'attuale ordine di anzianità, al grado 9^o, senza essere sottoposti ad altro scrutinio od esame, con decorrenza dalla data del decreto che conferirà la detta promozione.

Ai fini dell'assegnazione dello stipendio, sarà loro applicato il comma 4^o dell'art. 158 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

Art. 18.

I cancellieri capi ed i segretari capi di grado 7^o, già cancellieri delle Corti di cassazione sopprese e segretari delle procure generali presso le Corti stesse, i quali non abbiano raggiunto i prescritti limiti di età (65 anni) e di servizio (40 anni), all'attuazione del presente decreto potranno, a loro domanda, e seguendo l'ordine di anzianità, essere collocati nel 6^o grado, senza essere sottoposti a scrutinio.

Effettuati i collocamenti di cui al comma precedente, i residuali posti di grado 6^o dipendenti dalla prima attuazione della tabella allegato 2 saranno conferiti secondo le norme dell'art. 9 del presente decreto, prescindendosi dal requisito di tre anni di anzianità nel grado 7^o. Lo scrutinio, però, sarà limitato ai funzionari promossi al grado 7^o il 1^o dicembre 1923 ai sensi dell'art. 151 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, fra i quali esclusivamente sarà fatta la comparazione.

I posti di risulta nel grado 7^o e gli altri comunque vacanti nello stesso grado, saranno coperti mediante promozioni dei funzionari iscritti nella graduatoria e nell'elenco di merito comparativo già compilati ed approvati per il periodo 2 dicembre 1925-1^o dicembre 1926, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1925, pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della giustizia del 16 dicembre 1925, n. 48.

Del pari i posti di risulta nel grado 8^o e gli altri comunque vacanti nello stesso grado, saranno coperti mediante promozioni, nelle proporzioni stabiliti dalle vigenti leggi, dai funzionari che saranno compresi nella graduatoria e negli elenchi di merito comparativo e di merito assoluto da compilarsi ed approvarsi per lo stesso periodo 2 dicembre 1925-1^o dicembre 1926 di cui all'altro decreto ministeriale 30 novembre 1925 anch'esso pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della giustizia del 16 dicembre 1925, n. 48.

Dette promozioni al 7^o ed all'8^o grado seguiranno nell'ordine risultante alle graduatorie e dagli elenchi anzidetti.

Art. 19.

Gli attuali capi della cancelleria e della segreteria della Corte di cassazione del Regno, fino a che conserveranno le dette funzioni, sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del 70^o anno di età.

Art. 20.

La facoltà di conservare in servizio fino al compimento del 70^o anno di età i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che abbiano compiuto 65 anni di età e 40 anni di servizio, è prorogata fino al 30 novembre 1929, e sarà esercitata dal ministro, su parere della Commissione centrale di scrutinio.

Il provvedimento col quale il funzionario è conservato in servizio è revocabile in qualunque tempo, sentito il parere della Commissione centrale di scrutinio.

I funzionari conservati in servizio non potranno eccedere il numero di 90 nel primo anno del triennio, di 70 nel secondo e di 50 nel terzo. Essi saranno considerati in soprannumero nel rispettivo grado: e altrettanti posti saranno lasciati vacanti nell'ultimo grado del ruolo.

I funzionari considerati in soprannumero non potranno conseguire promozioni.

I funzionari che non conseguano la nomina al 6^o grado e che abbiano funzioni direttive nelle cancellerie delle Corti di appello di cui al terz'ultimo comma dell'art. 7 e nelle segreterie delle procure generali presso le Corti stesse, saranno destinati in sottordine.

Art. 21.

Il presente decreto avrà vigore dal 30 novembre 1926, se non diversamente stabilito nelle singoli disposizioni.

Il Governo del Re ha facoltà di dare con Regio decreto, udito il Consiglio dei ministri, le norme tutte per l'attuazione del presente decreto e per il suo coordinamento con le disposizioni vigenti, nonchè di raccogliere e coordinare in Testo Unico tutte le norme legislative sulle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 22.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — Rocco — VOLPI.

Visto, il *Guardasigilli* : Rocco.

TABELLA N. 1.

AIUTANTI DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE.

(*Gruppo C*)

Grado	Numero dei posti
9º Aiutanti di 1 ^a classe	61
10º » di 2 ^a »	181
11º » di 3 ^a »	300
12º » di 4 ^a »	541
13º » di 5 ^a »	119
Totalè . . .	1202

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il ministro per la giustizia e gli affari di culto

Rocco

Il ministro per le finanze

VOLPI.

TABELLA N. 2.

CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI.

(Gruppo B).

Grado	Numero dei posti
6 ^o Cancelliere capo della Corte di cassazione del Regno	
Segretario capo della procura generale presso la Corte di cassazione del Regno	26
Cancellieri capi di Corte di appello	
Segretari capi di procura generale di Corte di appello	
7 ^o Cancellieri capi di 1 ^a classe di Corte di appello e di sezione di Corte di appello	
Segretari capi di 1 ^a classe di procura generale presso le Corti di appello e di procura generale presso le sezioni di Corte di appello	
Cancellieri capi di 1 ^a classe di tribunale	
Segretari capi di 1 ^a classe di Regia procura	
Cancellieri capi di 1 ^a classe di pretura unificata	
Cancellieri di sezione di 1 ^a classe della Corte di cassazione del Regno	558
Cancellieri di sezione di 1 ^a classe di Corte di appello e di sezioni di Corte di appello	
Cancellieri di sezione di 1 ^a classe di tribunale	
Segretari di sezione di 1 ^a classe della procura generale presso la Corte di cassazione del Regno	
Segretari di sezione di 1 ^a classe di procura generale presso le Corti di appello e di procura generale presso le sezioni di Corte di appello	
Segretari di sezione di 1 ^a classe di Regia procura	
8 ^o Cancellieri capi di 2 ^a classe di tribunale	
Segretari capi di 2 ^a classe di Regia procura	
Cancellieri capi di 2 ^a classe di pretura unificata	
Cancellieri di sezione di 2 ^a classe della Corte di cassazione del Regno	
Cancellieri di sezione di 2 ^a classe di Corte di appello e di sezioni di Corte di appello	699
Cancellieri di sezione di 2 ^a classe di tribunale	
Segretari di sezione di 2 ^a classe della procura generale presso la Corte di cassazione del Regno	
Segretari di sezione di 2 ^a classe di procura generale presso le Corti di appello e di procura generale presso le sezioni di Corti di appello	
Segretari di sezione di 2 ^a classe di Regia procura	

<i>Riporto</i>	1283
--------------------------	------

9 ^o Primi cancellieri e primi segretari	1500 ⁽¹⁾
10 ^o Cancellieri e segretari di 1 ^a classe	1879 ⁽²⁾
11 ^o Cancellieri e segretari di 2 ^a classe	
Totale	4662

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il ministro per la giustizia e gli affari di culto

ROCCO.

Il ministro per le finanze

VOLPI.

(1) Ridotti di 423 posti quelli risultanti dalle tabelle attuali.

(2) Ridotti di 677 posti quelli risultanti dalle tabelle attuali.

Totale riduzione di 1100 posti.

TABELLA N. 3.

RUOLO IN VIA DI ELIMINAZIONE.

(Gruppo C).

Grado	Numero dei posti
12 ^o Applicate	32
13 ^o Alunne d'ordine	22
Totale	54

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il ministro per la giustizia e gli affari di culto

ROCCO.

Il ministro per le finanze

VOLPI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, contenente norme sulle promozioni nella magistratura » (N. 849).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219 contenente norme sulle promozioni nella magistratura ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 30 dicembre 1926, n. 2219, contenente norme sulle promozioni nella magistratura.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di modificare le disposizioni vigenti sulle promozioni nella magistratura e su altre materie connesse;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino alla pubblicazione delle nuove leggi sull'ordinamento giudiziario, da emanarsi in virtù della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, le promozioni dei giudici e dei sostituti procuratori del Re ai posti di consigliere di Corte di appello e ai gradi parificati e le promozioni dei consiglieri di Corte d'appello e parificati ai posti di consigliere di Corte di cassazione e ai gradi parificati, si fanno secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

Le promozioni ai posti di consigliere di Corte di appello e ai gradi parificati si fanno in seguito a concorso, per un decimo dei posti disponibili, e in seguito a scrutinio per gli altri nove decimi.

Il concorso è per esame e per titoli, e vi sono ammessi i giudici e i sostituti che abbiano almeno quattro anni effettivi di grado ed otto di servizio complessivo e ne siano dichiarati meritevoli dal Consiglio giudiziario. Per i magistrati trattenuti con funzioni amministrative presso il Ministero della giustizia, la dichiarazione è fatta dal ministro, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere ammessi al concorso che i magistrati, i quali si distinguano per eminenti doti di cultura, diligenza e carattere.

Il concorso è bandito annualmente dal ministro per la giustizia, per quel numero di posti che si presume dovranno occuparsi durante l'anno per tale titolo, avuto riguardo principalmente alle vacanze verificatesi nell'ultimo biennio.

Il numero dei posti messi a concorso resta immutato, qualunque sia il numero complessivo di quelli che diventeranno effettivamente disponibili nell'anno.

Art. 3.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale. L'esame scritto verte sul diritto civile, sul diritto commerciale, sul diritto penale e sul diritto amministrativo. L'esame orale verte sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto costituzionale e sul diritto internazionale.

I titoli consistono nelle pubblicazioni fatte dal magistrato, nelle sentenze

ed altri lavori giudiziari ed amministrativi, nelle informazioni dei capi di tribunale e di Corte e di altri capi degli uffici, a cui il magistrato è stato addetto durante la sua carriera, negli incarichi speciali assolti, e nelle lingue straniere conosciute.

Il concorso è deciso da una Commissione di sette membri, di cui un Primo Presidente di Corte di appello o magistrato di grado equiparato, presidente, quattro consiglieri di Corte di cassazione o magistrati di grado equiparato, e due professori stabili di materie giuridiche in una Università dello Stato.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è sufficiente la presenza di cinque membri.

Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli la Commissione ha a sua disposizione 100 punti, di cui 80 da assegnarsi per le prove di esame e 20 per i titoli.

Non può essere dichiarato idoneo se non chi ha riportato almeno otto decimi dei punti disponibili nel complesso delle prove di esame e almeno sette in ciascuna di esse, e almeno otto decimi nella valutazione dei titoli.

Sono dichiarati vincitori del concorso gli idonei primi classificati in ordine di merito, entro il limite dei posti messi a concorso.

La Commissione riassume i risultati dei suoi lavori in una relazione motivata.

A questo concorso si applicano le disposizioni degli ultimi tre capoversi dell'art. 7, in quanto siano applicabili.

Art. 4.

Gli scrutini per le promozioni in Corte di appello hanno luogo in anticipazione e per turno di anzianità.

I promovibili sono classificati in tre categorie: promovibili per merito distinto, promovibili per merito e promovibili per anzianità congiunta a merito.

Gli scrutini in anticipazione hanno luogo per l'attribuzione della sola qualifica di merito distinto, secondo il bisogno, su richiesta del ministro per la giustizia; sono ammessi allo scrutinio i giudici e i sostituti procuratori del Re, i quali abbiano almeno 17 anni di servizio effettivo, e che non siano stati ancora scrutinati in anticipazione, salvo il disposto del 2^o comma dell'articolo 6. Per l'ammissione a tali scrutini occorre una deliberazione motivata del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello, giusta gli articoli 116 e 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786. L'ammissione può essere concessa solo ai magistrati che si distinguano per eminenti doti di cultura, dili- genza e carattere.

Gli scrutini per turno di anzianità hanno luogo per l'attribuzione di qualunque delle tre qualifiche di promovibile, secondo il bisogno, su richiesta del ministro per la giustizia, il quale determina, volta per volta, il numero dei magistrati da sottoporsi a scrutinio.

A seconda della qualifica di promovibilità riportata, i giudici e i sostituti procuratori del Re sono collocati in tre distinti elenchi per ordine di anzianità, indipendentemente dal numero dei voti conseguiti e dalla data degli scrutini.

Art. 5.

I vincitori del concorso di cui all'art. 3 sono promossi con precedenza su ogni altra categoria di promovibili.

Le altre promozioni hanno luogo, salvo il giudizio del ministro, secondo

l'ordine degli elenchi, che verrà osservato distintamente per le promozioni nella giudicante e per quelle nella requirente, ai sensi dell'art. 123, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Le promozioni in seguito a scrutinio, da disporre entro l'anno, sono riservate per un decimo ai promovibili per merito distinto, per sei decimi ai promovibili per merito e per due decimi ai promovibili per anzianità congiunta al merito.

I promovibili per merito distinto sono promossi con precedenza sui promovibili per merito e per anzianità congiunta al merito ed i promovibili per merito con precedenza sui promovibili per anzianità congiunta al merito; ove in qualche caso non possa osservarsi l'indicato ordine di precedenza, questa viene limitata ai soli effetti del collocamento in graduatoria, ed all'uopo le promozioni vengono effettuate con riserva di anzianità.

Ove i vincitori del concorso non risultino in numero sufficiente per coprire i posti messi a concorso, la differenza va ad aumentare il numero dei posti da conferirsi ai promovibili per merito distinto.

Ove i magistrati classificati in seguito a scrutinio in qualunque delle due prime categorie non risultino in numero sufficiente per coprire l'aliquota dei posti per ciascuna categoria stabilita, la differenza va a beneficio della successiva categoria.

Le proporzioni stabilite in questo articolo sono osservate, di regola, nel complesso delle promozioni disposte nel corso dell'anno.

Qualora, per eccezionali circostanze, alla fine dell'anno il numero delle promozioni effettuate in una delle categorie di promovibili risulti inferiore alla quota spettante, questa viene integrata entro il primo semestre dell'anno successivo.

Quando il turno di promozione di un magistrato classificato in una categoria inferiore giunga prima di quello di un magistrato più anziano classificato in una categoria superiore, quest'ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, usufruendo, se occorre, di uno dei posti dell'aliquota assegnata alla categoria inferiore.

Art. 6.

Il magistrato che per qualsiasi ragione non sia promosso entro i cinque anni dalla data del precedente scrutinio in sezione semplice del Consiglio superiore della magistratura o, se vi fu ricorso, in adunanza plenaria del predetto Consiglio, non potrà ottenere la promozione se non si sottoponga a nuovo scrutinio, e ciò vale anche per gli scrutini già compiuti alla data del presente decreto.

Il magistrato può chiedere la rinnovazione del proprio scrutinio dopo tre anni dalla data di cui sopra. Può tuttavia, anche prima del decorso del triennio, presentarsi allo scrutinio per turno di anzianità dopo lo scrutinio in anticipazione.

Non è ammessa rinnovazione, né revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.

Art. 7.

Le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione e ai gradi parificati si fanno, per un quinto dei posti disponibili, in seguito a concorso per titoli, e per gli altri quattro quinti per merito in seguito a scrutinio.

I titoli da valutare nel concorso consistono nelle sentenze e in altri lavori giudiziari ed amministrativi presentati dal magistrato, nelle pubblicazioni da lui fatte, nelle informazioni dei capi di Corte e di altri capi degli uffici ai quali il magistrato è stato addetto durante la sua carriera, e negli incarichi speciali assolti.

Possono prendere parte al concorso i consiglieri di Corte di appello e i magistrati di grado parificato, i quali siano stati promossi al grado attuale in seguito a concorso, oppure nello scrutinio per la promozione abbiano conseguito la classificazione di promovibile per merito distinto ed abbiano, in entrambi i casi, almeno due anni effettivi di grado.

Il concorso è bandito ogni anno dal ministro per la giustizia, per quel numero di posti che si presume doversi conferire nell'anno per tale titolo, avuto riguardo principalmente alle vacanze verificatesi nell'ultimo biennio.

Il numero dei posti messi a concorso resta immutato, qualunque sia il numero complessivo di quelli che diventeranno effettivamente disponibili nell'anno.

Il concorso è giudicato da una Commissione composta di sette membri, di cui due aventi grado di primo presidente di Corte di appello, o parificato, e cinque di consigliere di Corte di cassazione o parificato.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è sufficiente la presenza di cinque membri.

La Commissione si costituisce nominando un presidente ed un relatore.

La Commissione gradua i concorrenti secondo il loro merito comparativo, senza riguardo all'anzianità, e dichiara vincitori del concorso i primi classificati, entro il numero dei posti messi a concorso.

L'anzianità non costituisce, nel concorso, in alcun modo, titolo di merito.

La Commissione formula le sue conclusioni in una relazione motivata, in cui vengono esaminati i titoli di tutti i concorrenti, ed è espresso il giudizio individuale e comparativo su di essi.

La relazione della Commissione è trasmessa, insieme agli atti del concorso, al Consiglio superiore della magistratura, che ne propone al ministro l'annullamento totale o parziale, tutte le volte che vi sia stata violazione di legge, o le conclusioni siano insufficientemente motivate, o vi sia contraddizione tra i motivi e le conclusioni.

Il ministro esaminati gli atti del concorso e le osservazioni del Consiglio superiore, li approva, quando li trova regolari, e quando vi riscontri uno dei vizi indicati nel precedente capoverso, li annulla.

La relazione della Commissione, le osservazioni del Consiglio superiore e il decreto del ministro sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della giustizia.

Art. 8.

Lo scrutinio per la promozione ai posti di consigliere di cassazione e ai gradi parificati è ordinato, secondo il bisogno, dal ministro per la giustizia.

Possono esservi ammessi i consiglieri di Corte di appello e i magistrati equiparati promossi al grado attuale in seguito a concorso, ovvero che nello scrutinio per la promozione abbiano conseguito una classificazione non inferiore a quella di promovibile per merito. I vincitori del concorso e i promovibili per merito distinto debbono avere almeno quattro anni di grado, e sei i promovibili per merito.

Nel decreto che ordina lo scrutinio il ministro stabilisce il numero dei magistrati che, essendo in possesso dei requisiti prescritti nel precedente capoverso, possono prendervi parte, entro il massimo di centocinquanta. Ove le domande superino tale numero, rimangono esclusi i meno anziani dei promossi per merito.

I promovibili sono classificati in due categorie: promovibili per merito distinto e promovibili per merito.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono promossi con precedenza su tutti gli altri, entro un quinto dei posti da coprirsi, osservato peraltro il disposto del quinto comma dell'art. 7. Gli altri tre quinti dei posti disponibili sono riservati ai promovibili per merito distinto, con precedenza sui promovibili per merito. L'ultimo quinto è riservato ai promovibili per merito.

Sono estese alle promozioni in cassazione le disposizioni dell'art. 5, e dell'art. 6, del presente decreto, in quanto siano applicabili.

Art. 10.

Il Consiglio superiore della magistratura è composto: del primo presidente della Corte di cassazione del Regno che ha la presidenza; del procuratore generale presso la stessa Corte; di otto membri effettivi, tra cui due funzionari del pubblico ministero, e di sei membri supplenti residenti in Roma, compreso tra questi un funzionario del pubblico ministero, tutti di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione od equiparato, e nominati con decreto Reale sulla proposta del ministro guardasigilli, udito il Consiglio dei ministri.

I membri del Consiglio, eccettuati i capi della Corte di cassazione, durano in carica due anni, allo scadere dei quali cessano dall'ufficio contemporaneamente, anche quelli che abbiano ottenuta la nomina, in sostituzione di altri, da meno di due anni. Non possono essere rinominati, se non dopo un biennio dalla scadenza del loro ufficio.

Il primo presidente della Corte di cassazione del Regno presiede anche la Suprema Corte disciplinare, la quale è composta, quanto ai membri dell'Ordine giudiziario, di cinque magistrati di grado non inferiore a consigliere di cassazione.

Art. 11.

Il Consiglio superiore delibera in adunanza plenaria ed in sezioni separate.

Le sezioni del Consiglio superiore sono due, ciascuna composta di cinque membri.

La formazione delle sezioni è deliberata nella prima adunanza plenaria del Consiglio su proposta del presidente.

Il presidente del Consiglio superiore presiede alle adunanze plenarie e la prima sezione, il procuratore generale della Corte di cassazione del Regno presiede la seconda sezione.

Per la validità dell'adunanza plenaria, occorre la presenza di dieci membri, compreso il presidente, il quale è sostituito, in caso di impedimento, dal presidente della seconda sezione.

Nelle adunanze delle sezioni il membro effettivo più elevato in grado e più

anziano tra i presenti suppiisce il presidente mancante. Nei caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

La prima sezione procede alla classificazione dei magistrati d'appello ed equiparati, la seconda sezione procede alla classificazione dei magistrati di grado inferiore.

Ognuna poi delle dette sezioni, in relazione alla competenza come sopra determinata, dà pareri su nomine ed ammissioni in magistratura, sui passaggi di carriera, sui tramutamenti d'ufficio dei magistrati inamovibili ed, in genere, su tutti gli affari sui quali il Consiglio superiore sia chiamato dal ministro a pronunziarsi.

Art. 12.

Il primo concorso per le promozioni in Corte di appello avrà luogo per i posti da conferirsi nel 1928. Esso sarà bandito nell'aprile 1927 e sarà espletato entro l'anno.

Per i posti da conferirsi nel 1927 sarà indetto, al principio dell'anno, lo scrutinio anticipato a norma dell'art. 4.

Parimenti al principio dell'anno, sarà richiesto al Consiglio superiore della magistratura lo scrutinio a turno di anzianità di tutti i giudici e sostituti procuratori del Re più anziani dell'ultimo scrutinato in anticipazione e non ancora classificati.

I magistrati così scrutinati saranno iscritti negli elenchi dei promovibili per merito distinto, dei promovibili per merito e dei promovibili per anzianità congiunta al merito, secondo la qualifica da ciascuno riportata, a norma dell'art. 4.

Per le promozioni, che avranno luogo in Corte di appello entro il 1927, i promovibili per merito distinto provenienti dagli scrutini indetti a norma del presente articolo avranno diritto anche alla aliquota dei posti riservati per legge ai vincitori del concorso. Dal 1^o gennaio 1928 in poi ai detti promovibili per merito distinto si applicano le disposizioni dell'art. 5.

Art. 13.

I magistrati già scrutinati alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sono collocati negli elenchi compilati a norma dell'art. 4.

A tutti gli effetti, le qualifiche di promovibile a scelta e di promovibile semplicemente, ottenute secondo le disposizioni anteriori, sono rispettivamente equivalenti a quelle di promovibile per merito e di promovibile per anzianità congiunta al merito, secondo il presente decreto.

Agli effetti dell'ammissione al concorso e allo scrutinio per la Corte di cassazione i consiglieri di Corte di appello e i magistrati di grado equiparato, che ottennero la promozione per merito eccezionale, sono parificati ai magistrati dichiarati promovibili per merito distinto.

Gli attuali consiglieri di Corte di appello e i magistrati di grado parificato, dichiarati promovibili a scelta a voti unanimi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi allo scrutinio per la promozione in Corte di cassazione dopo quattro anni di grado, fermo restando il disposto del secondo capoverso dell'art. 8.

I predetti magistrati che ottennero uno o più voti per la qualifica di merito distinto potranno, entro due mesi dall'andata in vigore del presente

decreto, chiedere la revisione della classifica, in deroga al disposto dell'art. 6, ai soli effetti dell'ammissione al concorso per la cassazione.

Ai vincitori del concorso ai posti di consigliere di Corte di cassazione e ai gradi parificati, indetto con decreto ministeriale 15 aprile 1926, si applicano, per la promozione, le norme in vigore prima della pubblicazione del presente decreto.

Nella prima applicazione del presente decreto hanno, in ogni caso, diritto di partecipare allo scrutinio per la cassazione, anche se non compresi entro il numero stabilito, ai termini dell'art. 8, i consiglieri di appello e parificati che, nei concorsi di merito per la cassazione, indetti secondo il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, abbiano riportato dichiarazione di idoneità.

Art. 14.

I magistrati addetti con funzioni amministrative al Ministero della giustizia possono, anche di ufficio, essere ricollocati nel ruolo organico della magistratura, e destinati agli uffici giudiziari per esercitarvi le funzioni del loro grado. Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del ministro, tanto nella carriera giudicante, quanto in quella requirente, indipendentemente dall'attuale qualifica del magistrato e senza che eventualmente, occorra provocare in proposito il parere del Consiglio superiore della magistratura.

È ugualmente in facoltà del ministro di coprire i posti che si rendono vacanti nei vari gradi nel ruolo amministrativo del Ministero, chiamandovi altrettanti magistrati di grado corrispondente, tratti a sua scelta dagli uffici giudiziari.

Art. 15.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, o con queste incompatibili.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare per Regio decreto, sentito il Consiglio dei ministri, le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto e per il suo coordinamento con il decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2786, e con altre leggi.

Il presente decreto entra in vigore il 1^o gennaio 1927, e sarà presentato in Parlamento per la conversione in legge, autorizzandosi il ministro propONENTE alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — Rocco — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare** » (N. 850).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle Preture prive di titolare.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla reggenza delle preture prive di titolare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino alla pubblicazione delle nuove leggi sull'ordinamento giudiziario, da emanarsi in virtù della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, i vice-pretori mandativali possono, su loro domanda, essere destinati, fuori delle proprie sedi, a reggere le preture prive di titolare.

Possono anche, in numero non superiore a settanta, essere destinati ai posti assegnati dalla pianta organica ad uditori vice-pretori, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 23 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Art. 2.

Le destinazioni indicate nell'articolo precedente hanno carattere di incarico temporaneo e possono in ogni tempo essere revocate.

Art. 3.

I vice-pretori che, a giudizio insindacabile del ministro, abbiano lodevolmente esercitate le funzioni di cui al presente decreto per una durata non inferiore a 6 mesi, avranno titolo di preferenza, nell'eventualità di concorsi per titoli, all'ammissione in magistratura alle condizioni che verranno stabilite dai nuovi ordinamenti, e sempre che possiedano gli altri requisiti prescritti dai relativi bandi.

In questo caso, il servizio prestato durante l'incarico sarà riscattabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Ai vice-pretori mandamentali destinati fuori delle proprie sedi a reggere le preture prive di titolare è corrisposta, per la durata effettiva dell'incarico speciale, una indennità mensile non superiore a lire 1500, esclusa ogni altra indennità di carattere continuativo, o temporaneo, sia pure a titolo di caroviveri o di missione.

Art. 5.

Durante l'incarico i vice-pretori di cui all'art. 1 del presente decreto sono soggetti alle norme dettate dall'ordinamento giudiziario pei magistrati di corriera, per quanto concerne le incompatibilità e la disciplina.

Art. 6.

Alla spesa necessaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sarà provveduto con i fondi iscritti al capitolo del personale della magistratura.

Art. 7.

Con decreto Reale, di concerto col ministro per le finanze, potranno essere emanate le norme occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, autorizzandosi il ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — Rocco — VOLPI

Visto, il *Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, recante provvedimenti per la tutela del risparmio » (N. 647).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, recante provvedimenti per la tutela del risparmio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, recante provvedimenti per la tutela del risparmio.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1926.

**VITTORIO EMANUELE III
 PER GRAZIA DI Dio E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA**

Veduto il Regio decreto-legge 5 maggio 1926, n. 812;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedimenti per gli enti che raccolgano depositi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro segretario di Stato per l'economia nazionale e col ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Le società ed altri enti esercenti il credito e le ditte bancarie in genere, sia nazionali che straniere, le quali raccolgano depositi, sono soggette, oltre che alle norme del codice di commercio, alle disposizioni del presente decreto.

Tali società, enti e ditte sono inscritte in apposito albo presso il Ministero delle finanze, che ne darà comunicazione al Ministero dell'economia nazionale e all'Istituto di emissione.

Art. 2.

Le società, enti e ditte di che all'art. 1, non possono iniziare le operazioni, nè aprire sedi o filiali nel Regno, nelle colonie e all'estero, se non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione con decreto del ministro per le finanze, di concerto col ministro per l'economia nazionale, sentito il parere dell'Istituto di emissione.

Le società, gli enti e le ditte, che già funzionano alla data di pubblicazione del presente decreto, debbono denunciare la propria esistenza al Ministero delle finanze con le norme e modalità stabilite nel regolamento.

Art. 3.

Con effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso alla entrata in vigore del presente decreto le società, enti e ditte in esso contemplate, debbono prelevare annualmente dagli utili non meno di un decimo da destinare alla riserva ordinaria, sino a che questa abbia raggiunto il quaranta per cento del capitale.

Per le quote, eccedenti il ventesimo dell'utile, che abbiano la predetta destinazione l'imposta di ricchezza mobile è applicabile con aliquota ridotta a metà.

Art. 4.

È obbligatoria la comunicazione delle situazioni periodiche e dei bilanci annuali all'Istituto di emissione, nei modi e termini stabiliti dal regolamento.

Art. 5.

Sulla osservanza delle norme contenute nel presente decreto e di quelle che saranno contemplate nel relativo regolamento, vigila l'Istituto di emissione. Esso disporrà, di tempo in tempo, ispezioni, delegandovi funzionari tecnici, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali e vincolati al segreto di ufficio.

Art. 6.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare il regolamento per la esecuzione del presente decreto e di determinare, altresì, col regolamento stesso :

a) l'ammontare del capitale minimo necessario per le nuove aziende che intendano raccogliere depositi, tenuto conto dell'ambito della loro azione e delle loro caratteristiche fra gli Istituti od enti esercenti il credito ;

b) la proporzione tra il patrimonio netto (capitale versato e riserve) e l'ammontare dei depositi ;

c) le altre norme correlate ai fini della difesa del risparmio, ivi comprese quelle concernenti la misura dei rischi ;

d) le norme transitorie per le società, enti e ditte già esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto, che non si trovino nelle condizioni previste dal predetto regolamento ;

e) le penalità da comminarsi in confronto dei trasgressori.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addi 7 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — Rocco.

Visto, il guardasigilli : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1927, n. 115, concernente la sanatoria per l'applicazione dei tributi locali da parte dei comuni e delle provincie » (N. 801).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1927, num. 115, concernente la sanatoria per l'applicazione dei tributi locali da parte dei comuni e delle provincie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1927, n. 115, riguardante la facoltà data al ministro delle finanze di concedere la sanatoria a regolamenti, tariffe ed atti relativi alla applicazione di tributi locali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 febbraio 1927, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visto il Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 39 ;

Ritenuta la necessità urgente di provvedere alla convalida in via sanatoria di regolamenti, tariffe ed atti di accertamento di tasse comunali e provinciali applicate in difformità delle vigenti disposizioni legislative ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro dell'interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Oltre alla facoltà data al ministro per le finanze col precedente nostro decreto 3 gennaio 1926, n. 39, di concedere in ogni tempo la omologazione od il visto ai sensi dell'art. 217 della legge comunale e provinciale sopra regolamenti tributari dei comuni e delle provincie non sottoposti in tempo debito a tale formalità, è conferita al ministro stesso anche la facoltà di concedere la sanatoria per i regolamenti, le tariffe e gli atti di accertamento, nei riguardi dei quali sia sorta o possa sorgere contestazione in via amministrativa o giudiziaria, circa la loro legittimità a termini delle vigenti disposizioni legislative ed in base ai quali i comuni e le provincie abbiano applicato

e riscosso tributi di loro spettanza anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.

I predetti regolamenti, tariffe ed atti di accertamento devonsi riconoscere, dopo tale sanatoria, come aventi piena efficacia fino dall'inizio della loro applicazione per ogni effetto di legge.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il *Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1240, concernente la integrazione dei fondi stanziati in bilancio per compensi di costruzione a navi d'acciaio » (N. 592).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1240, concernente la integrazione dei fondi stanziati in bilancio per compensi di costruzione a navi d'acciaio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1240, relativo alla integrazione dei fondi stanziati in bilancio per compensi di costruzione a navi in acciaio.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1240, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 1^o febbraio 1923, n. 211 ;
 Visti i Regi decreti-legge 28 luglio 1925, n. 1374 e 7 febbraio 1926, n. 190 ;
 Vista la legge 11 giugno 1925, n. 867 ed il Regio decreto 25 giugno 1925, n. 1000 ;

Ritenuto che è urgente ed assolutamente necessario ammettere ai benefici previsti dal citato Regio decreto-legge 1^o febbraio 1923, n. 211, prima della fine del corrente esercizio finanziario, alcuni piroscafi e motonavi già dichiarati ed in corso di costruzione, attesochè dal 30 giugno prossimo venturo, cessa anche di aver vigore il ripetuto Regio decreto-legge n. 211 ;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il riparto della somma di lire 156,000,000, complessivamente autorizzata dagli articoli 10 e 13 del Regio decreto-legge 1^o febbraio 1923, n. 211, modificato con l'art. 1 del Regio decreto-legge 28 luglio 1925, n. 1374, e con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 190, è stabilito in lire 145,801,000 per le costruzioni di cui alla prima categoria del citato art. 10 ; in lire 2,396,000 per le costruzioni della seconda categoria ; in lire 1,003,000 per le demolizioni ed in lire 6,800,000 per i lavori di cui alla terza categoria.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1925-26 sono introdotte le variazioni seguenti :

IN CONTO COMPETENZA.

Maggiori assegnazioni :

Capitolo n. 22. — Compensi di costruzione per i piroscafi a scafo metallico. Spese di visite, ecc.	L. 400,000
Totale delle maggiori assegnazioni . . .	L. 400,000

Diminuzioni di stanziamento :

Capitolo n. 25. — Compensi per demolizioni di navi mercantili a scafo metallico. Spese di visite, ecc.	L. 400,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento	L. 400,000

IN CONTO RESIDUI.

In aumento :

Capitolo n. 22. — Compensi di costruzione per piroscavi a scafo metallico. Spese di visite, ecc.	L. 27,000,000
Totale aumento . . L. 27,000,000	

In diminuzione :

Capitolo n. 55. — Compensi per le costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, ecc.	L. 17,000,000
Capitolo n. 68. — (Aggiunto) Liquidazione definitiva dei danni occorsi per sinistri di guerra a piroscavi, ecc.	L. 10,000,000
Totale diminuzione . . L. 27,000,000	

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il nostro ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, il guardasigilli : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1734, relativo alla emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedersi a Banche operanti fuori del Regno » (N. 907).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1734, relativo alla emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedersi a Banche operanti fuori del Regno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1734, relativo all'emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedersi a Banche operanti fuori del Regno.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 settembre 1926; n. 1734, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 18 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, e 10 luglio 1925, n. 1241;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza ed assoluta necessità di emanare ulteriori norme per la diffusione dei buoni postali fruttiferi; -

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello delle comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emettere una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedersi a Banche operanti fuori del Regno, e che verranno all'uopo designate con suo decreto, sentito il Comitato centrale per l'amministrazione dei buoni.

Art. 2.

La misura dell'interesse che sarà corrisposto, e le eventuali variazioni saranno stabilite con decreti del ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

I buoni ceduti alle Banche potranno da queste, a loro volta, essere ceduti mediante girata.

Oltre la prima, non è ammessa alcun'altra girata.

Art. 4.

Sono estese ai buoni dell'articolo 1 tutte le disposizioni dei Reali decreti-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, e 10 luglio 1925, n. 1241, in quanto non contrastino con quelle del presente decreto.

Art. 5.

All'ordinamento del servizio dei buoni, ed a tutto quanto altro possa occorrere per l'esecuzione del presente decreto, compresi gli accordi e convenzioni con le Banche designate, sarà provveduto mediante decreti del ministro delle finanze, di concerto con quello delle comunicazioni.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà inserito nella raccolta ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, li 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

SUPINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. Onorevoli senatori l'istituzione dei Buoni postali fruttiferi ha dato ottimi risultati. Incoraggiato dal successo il Governo col presente decreto, ed allo scopo di favorire la diffusione dei buoni, specie tra gli emigrati, crea una speciale categoria di Buoni da cedersi a Banche estere.

L'Ufficio centrale ha approvato di buon grado il progetto.

Tuttavia poichè l'articolo 3, per ragioni di carattere vario, vieta a chi acquista il buono di girarlo ulteriormente, l'Ufficio centrale rivolge al ministro una raccomandazione.

Raccomanda cioè che, nel decreto col quale si stabiliranno le modalità per l'attuazione della legge, si trovi modo di rendere facile a chi ha acquistato il buono di rimetterne l'importo nel Regno, senza formalità gravose, spese, o perdita di interesse.

Per tal modo la diffusione dei buoni si rendeva maggiore, e lo scopo della legge sarà completamente raggiunto.

SUARDO, *sottosegretario di Stato agli interni*. A nome del Governo, assicuro il senatore Supino che la sua raccomandazione sarà tenuta nel conto che merita.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione dei disegni di legge testé approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presidenza del Vice Presidente MARIOTTI

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge : « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari » (N. 881).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini, di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 25 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge n. 1917 del 23 ottobre 1925, convertito in legge il 18 marzo 1926, n. 562 ;

Visto il Regio decreto-legge n. 1122 del 23 maggio 1924 ;

Visto il Regio decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923 e successive modificazioni ;

Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di applicare nei territori di confine delle nuove provincie norme speciali per il rilascio delle licenze-abbonamento considerate agli articoli 7 e 10 del su citato Regio decreto-legge n. 1917 sulle radioaudizioni circolari ;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi ministri per l'interno, per la guerra e per la marina ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Nei comuni indicati nella tabella A, annessa al Regio decreto-legge n. 1122 del 23 maggio 1924 è vietato l'impianto e l'uso di stazioni radioriceventi per servizio di radioaudizione circolare senza il consenso delle autorità politiche e militari locali.

Art. 2.

Tutte le licenze per l'impianto ed uso delle stazioni di cui all'articolo precedente, rilasciate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, sono soggette a revisione da parte delle autorità suddette e possono essere revocate. In tal caso nè lo Stato, nè la Società concessionaria del servizio di radioaudizione circolare sono tenuti a corrispondere agli utenti alcun compenso.

Art. 3.

Per ogni infrazione al precedente art. 1 sono applicabili le sanzioni stabilite dall'art. 18 del Regio decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Grandi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GRANDI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: «Estensione della riverbosità delle pensioni dell'Ordine militare di Savoia ai genitori e ai collaterali dei decorati».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Grandi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni cooperative» (N. 875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni cooperative».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni cooperative.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, sui consorzi di cooperative ammessi ai pubblici appalti;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di chiarire e completare le norme contenute nella legge e nel regolamento sopraindicati relativamente alla liquidazione dei consorzi ed in genere delle associazioni di cooperative erette in ente morale.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i ministri per la giustizia e gli affari di culto, dei lavori pubblici e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 442, e tutte le associazioni di cooperative erette in ente morale possono essere posti in liquidazione coatta mediante decreto reale, su proposta del ministro dell'economia nazionale, quando questi ritenga che non abbiano sufficienti attività per fare fronte ai loro debiti.

Il decreto reale che ordina la liquidazione impedisce la dichiarazione di fallimento e, qualora questo sia stato dichiarato, la procedura di liquidazione di cui al presente decreto si sostituisce alla procedura fallimentare in corso.

Art. 2.

La liquidazione è regolata dalle norme del presente decreto e si compie sotto la sorveglianza del Ministero dell'economia nazionale.

Per quanto non è previsto dal presente decreto sono applicabili le disposizioni del codice di commercio sulla liquidazione delle società.

Sono altresì applicabili le disposizioni del codice di commercio riguardanti i reati in materia di fallimento.

A tale effetto il Ministero dell'economia nazionale trasmetterà al competente procuratore del Re copia del decreto che ordina la liquidazione di cui agli articoli precedenti.

Art. 3.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del Regio decreto che ordina la liquidazione, nessun creditore, per causa o titolo anteriore al decreto stesso può, sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti

conservativi e di esecuzione forzata, acquistare diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente, né iscrivere ipoteche.

Con effetto dalla data stessa di pubblicazione sono applicabili gli articoli 700, 701, 702, 703, del codice di commercio.

Art. 4.

Il ministro dell'economia nazionale può autorizzare il liquidatore a compiere nuove operazioni, prescrivendone le modalità e le condizioni, per l'ultimazione dei lavori in corso o per la continuazione dell'esercizio aziendale, quando ne sia evidente la necessità per evitare un grave pregiudizio agli interessi della liquidazione.

I crediti costituitisi in dipendenza di tali nuove operazioni, saranno privilegiati e prenderanno grado dopo quelli del n. 1 dell'art. 1958 codice civile.

Art. 5.

L'accertamento dei creditori e delle somme a costoro dovute è fatto in base ai libri contabili ed ai documenti consegnati dall'ente, tuttavia gli aventi diritto potranno presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione i documenti necessari a dimostrare l'esistenza, la specie e l'ammontare dei loro crediti.

Art. 6.

Qualora la formazione dell'inventario e l'effettuazione delle consegne a codice di commercio non sia comunque possibile, il liquidatore vi provvederà a norma dell'art. 200 con l'assistenza del Regio notaio.

Quando il liquidatore incontri opposizioni od ostacoli nell'adempimento del suo ufficio, può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Art. 7.

Il liquidatore presenterà al Ministero dell'economia nazionale il piano di riparto ed il bilancio finale, per la loro approvazione. Tali documenti, dopo che siano stati approvati, saranno depositati a cura del liquidatore nella cancelleria del Tribunale nella giurisdizione del quale ha sede l'Ente in liquidazione e di tale deposito sarà, a cura dello stesso liquidatore, data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei trenta giorni successivi a tale pubblicazione i creditori possono proporre, limitatamente al piano di riparto, reclamo al Tribunale depositandolo nella stessa cancelleria.

Tale diritto compete anche ai soci sempre che, al momento della messa in liquidazione e secondo gli accertamenti di cui all'art. 5 del presente decreto, il capitale dell'Ente non risulti già per intero assorbito dalle passività.

Art. 8.

Trascorsi giorni quindici dopo i trenta assegnati per proporre i reclami, questi devono essere riuniti e decisi in unico giudizio nel quale tutti i creditori, e, nel caso preveduto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, anche i soci, hanno diritto di intervenire e la sentenza pronunciata fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Decorsi i termini suddetti, senza che siano stati preposti reclami e regolarmente proseguito il giudizio, il bilancio ed il piano di riparto si intendono definitivamente approvati e sarà proceduto alla distribuzione dell'attivo.

Art. 9.

Compiuta la liquidazione, tutti i libri e documenti ad essa relativi debbono essere depositati o conservati a norma dell'art. 218 codice di commercio.

Le competenze al liquidatore sono determinate dal Ministero dell'economia nazionale e fanno carico alla liquidazione.

Art. 10.

Con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, le norme ivi contenute sono applicabili anche alle liquidazioni in corso.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore con la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO —
GIURIATI — Rocco.

Visto, il *Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria » (N. 712).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria, è convertito in legge.

6
ALLEGATO.

Regio decreto-legge 29 maggio 1926, n. 854, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 del Regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, recante modifiche alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla caccia, e 43 e 44 del Regolamento 24 settembre 1923, n. 2448;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di difendere la produzione dei cereali dai danni recati dal passero;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 14 agosto 1926, fermo restando il divieto dell'uso del fucile, nelle zone ove si coltivano cereali:

a) la cattura dei passeri è autorizzata, purchè sia effettuata con mezzi di aucupio non vietati dalla legge 24 giugno 1923, n. 1420. Per richiamo è permesso usare soltanto il passero;

b) la facoltà di cui all'art. 43 del Regolamento 24 settembre 1923, numero 2448, può essere esercitata anche nei riguardi del passero, esclusivamente però sui tetti delle abitazioni e nei fienili.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, il *Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1921, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero » (N. 863).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1921, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero, *con l'aggiunta del seguente articolo:*

Art. 7.

Lo stesso trattamento di cui al precedente articolo 6 è fatto anche agli attuali professori che prima di essere nominati in una Università od Istituto superiore del Regno abbiano insegnato a titolo pubblico e con effetti legali quali professori presso Università estere e che abbiano cessato da tale ufficio per ragioni determinate dalla recente guerra.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per lo scambio di professori di Università e di Istituti nazionali con Istituti di paesi esteri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per gli esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decreto del ministro per la pubblica istruzione possono essere messi a disposizione del ministro per gli affari esteri professori di ruolo delle Regie Università, dei Regi Istituti d'istruzione superiore e dei Regi Istituti superiori di magistero per insegnamenti o per altri uffici scientifici presso Università o Istituti superiori all'estero, sia nazionali che dipendenti da Governi stranieri, conservando la loro qualità di professori di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

La supplenza negli insegnamenti di cui i professori anzidetti sono titolari, sarà a carico del bilancio dello Stato a norma dell'art. 4 del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1585.

Art. 2.

Il ministro per la pubblica istruzione può chiedere alle Università e agli altri Istituti liberi e agli Istituti superiori di magistero pareggiati che siano messi a disposizione del ministro per gli affari esteri, per gli scopi di cui all'art. 1 del presente decreto, professori delle Università e degli Istituti stessi.

Quando gli Istituti interessati vi acconsentano, l'onere del pagamento delle supplenze ai professori predetti è a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Il ministro per la pubblica istruzione, di concerto col ministro per gli affari esteri, può autorizzare professori d'Istituti superiori esteri ad impartire temporaneamente insegnamenti nelle Regie università e nei Regi Istituti superiori del Regno. All'uopo è necessario il consenso dei rettori e direttori di questi ultimi, udito il Consiglio dei professori della Facoltà o Scuola competente.

Art. 4.

Nei casi di cui agli articoli precedenti, qualora si rendano necessarie speciali provvidenze di carattere finanziario a favore dei professori predetti, queste sono stabilite di concerto fra il ministro per l'istruzione, il ministro per gli affari esteri e quello per le finanze.

Art. 5.

I professori italiani, che esercitano presso Università estera insegnamento a titolo pubblico e con effetti legali e che abbiano conseguito l'eleggibilità in un concorso bandito per provvedere a una cattedra della stessa disciplina o disciplina affine in Università italiane o in altri Istituti superiori o in Istituti superiori di magistero italiani, possono essere trasferiti a cattedre vacanti in Università o Istituti superiori o Istituti superiori di magistero del Regno, secondo le norme che regolano i trasferimenti dei professori universitari, fermo il disposto dell'art. 2, secondo comma, n. 2, del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 6.

L'insegnamento esercitato a titolo pubblico e con effetti legali in una Università estera da professori italiani che abbiano poi ottenuto il trasferimento in Università o Istituti superiori o in Istituti superiori di magistero italiani, a norma dell'art. 5 del presente decreto, è computato agli effetti dell'anzianità, dell'aumento periodico degli stipendi e della carriera.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica » (N. 834).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno in esenzione dal dazio doganale di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con Regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire la produzione e il commercio dei prodotti delle piccole industrie della Tripolitania e della Cirenaica;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello delle colonie e con quello dell'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono ammessi alla importazione nel Regno in esenzione dal dazio doganale i seguenti prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica:

- 1º Stuoie di Taorga, di Tagiura e di altre località, tessuti di giunchi e oggetti vari intrecciati con foglie di palma secche (cestini, piatti, ventagli e simili).
- 2º Tessuti di lana (barracani, coperte e simili).
- 3º Tessuti di cotone (barracani, coperte, tende, asciugamani e simili).
- 4º Tessuti di seta anche con fili d'argento.

5º Mobili di stile arabo, cofanetti e casse anche con incrostazioni od intarsio di avorio e madreperla.

6º Vassoi, piatti, lampadari, incensieri, bracieri, lanterne di rame e di ottone, con disegni a sbalzo.

7º Oggetti di cuoio, con ricami anche d'argento o con guarnizioni di velluto; selle, bardature, cuscini, portafogli, portamonete, borse di ogni genere, cartelle, scarpe e pantofole, cinture e simili.

8º Oggetti di argento e di argenteria; scatole, vassoi, portasigarette, servizi per toletta, impugnature, servizi per tavola, frustini con impugnatura e oggetti d'oro in lavori tipici della Colonia.

9º Oggetti d'avorio: collane, scatole, tagliacarte, biglie, pipe, bocchini, impugnature per bastoni.

10º Collane d'ambra.

Art. 2.

La franchigia doganale alle merci ed agli oggetti suindicati di caratteristica produzione della Tripolitania e della Cirenaica è subordinata alla presentazione alle dogane di un certificato di origine da rilasciarsi dalle autorità che verranno designate dai Governi locali, ed è limitata alle quantità che saranno fissate annualmente dal ministro delle finanze, di concerto con i ministri delle colonie e dell'economia nazionale.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI — BELLUZZO.

Visto, il *Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una Piazza d'armi in Ferrara » (N. 932).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una Piazza d'armi in Ferrara ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva la Convenzione stipulata il 7 dicembre 1926 tra il Ministero dell'aeronautica, il Ministero della guerra e il comune di Ferrara relativa all'impianto di un aeroporto, e alla sistemazione di una Piazza d'Armi in Ferrara.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 280, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 20 agosto 1923, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Considerata la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla costituzione di un aeroporto in Ferrara;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione stipulata il 7 dicembre 1926, fra il Ministero dell'aeronautica, il Ministero della guerra e il comune di Ferrara, in base alla quale questo ultimo cede all'Amministrazione dell'aeronautica la Piazza d'Armi di Ferrara, di proprietà del comune stesso, perchè venga adibita a campo di aviazione e si stabilisce inoltre l'acquisto, per cura del Municipio di Ferrara, di una nuova Piazza d'Armi da cedersi in uso all'Amministrazione della guerra.

Art. 2.

La spesa di lire 500,000 di cui all'art. 5 dell'annessa Convenzione graverà sul capitolo 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per il corrente esercizio finanziario 1926-27.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

MUSSOLINI.

N. 458 di repertorio.

SEZIONE GENIO AERONAUTICO - PADOVA

CONVENZIONE FRA LE AMMINISTRAZIONI DELLA GUERRA, DEL L'AERONAUTICA ED IL MUNICIPIO DI FERRARA PER LA CESSIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'AERONAUTICA DELLA PIAZZA D'ARMI DI FERRARA (FUORI PORTA RENO) DI PROPRIETÀ DI QUEL MUNICIPIO, ONDE ESSERE ADIBITA AD USO AEROSCALO E CAMPO DI AVIAZIONE; NONCHÈ PER L'ACQUISTO, PER CURA DEL PREFATO MUNICIPIO, DI UNA NUOVA PIAZZA D'ARMI PER USO DEL PRESIDIO MILITARE DI FERRARA.

L'anno millecentoventisei, addi sette (7) del mese di dicembre in Padova.

PREMESSO

Che con contratto 5 dicembre 1911, n. 127, di repertorio della Regia prefettura di Ferrara, fra il Municipio di Ferrara e l'Amministrazione militare venne convenuto quanto segue :

1º Il Municipio di Ferrara ha ceduto l'Amministrazione suddetta :

a) in uso gratuito per tutto il tempo che rimarranno truppe a Ferrara, ed allo scopo di adibirlo a Piazza d'Armi e campo di manovra dell'Aerobase, un appezzamento di terreno della superficie complessiva di metri quadrati 320,000, sito fuori Porta Reno a circa chilometri 1,500 dalla porta stessa ;

b) in proprietà per l'impianto di un aerobase e servizi accessori un altro appezzamento di terreno della superficie di metri quadrati 70,000 annesso a quella di cui alla precedente lettera a) e delimitato tutto all'intorno dal terreno di proprietà comunale ceduto in uso all'Amministrazione militare, come è descritto nella già precedentemente indicata lettera a).

2º L'Amministrazione militare ha retrocesso al municipio di Ferrara la vecchia piazza d'Armi posta nell'interno della città.

Che l'Amministrazione dell'aeronautica allo scopo di dare sviluppo e sistemazione ai propri servizi, ha rivolto vive premure sia alla Amministrazione militare, sia al municipio di Ferrara per avere la completa ed esclusiva disponibilità anche dell'area di ettari 32 adibita a piazza d'Armi, oltre che dell'area di ettari 7, della quale è già proprietaria, e sulla quale esiste l'impianto dell'aerobase.

Che l'Amministrazione militare è disposta alla rinuncia dell'uso gratuito dell'attuale piazza d'Armi, a condizione però che sia posto a sua disposizione, con uso gratuito, un adeguato appezzamento di terreno in località idonea e sistemato a piazza d'Armi e ciò senza alcun onere o spesa a suo carico.

Che il municipio di Ferrara, riconoscendo essere anche di suo interesse che a Ferrara venga intensificata l'attività aeronautica, desidera che sia facilitata e data una soluzione pratica ai bisogni dell'aeronautica stessa.

Ciò premesso, quindi, e salvò per ciascuna delle parti l'approvazione di legge.

Fra l'Amministrazione militare, rappresentata dal primo ragioniere geometra del Genio militare sig. Belluzzi dott. Giuseppe fu Giovanni, a ciò espresamente delegato dal Comando del Genio del Corpo di armata di Bologna con foglio 12 novembre 1926 n. 4311.

L'Amministrazione aeronautica rappresentata dal capitano del Genio aeronautico sig. ing. Rodolfo Savini, fu Giulio, capo della sezione del Genio aeronautico di Padova.

Ed il municipio di Ferrara, rappresentato dal commissario prefettizio sig. avv. comm. Renzo Ravenna, fu Tullio, e nonchè in dipendenza della deliberazione del Consiglio comunale in data 20 aprile 1926, n. 7122, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 aprile stesso, n. 2809, si è convenuto quanto segue :

Art. 1.

L'Amministrazione militare rinuncia in modo irrevocabile e definitivo all'uso gratuito dell'appezzamento di terreno, di proprietà comunale, adibito attualmente a piazza d'Armi del Presidio militare di Ferrara, avente una superficie di circa ettari trentadue (32), e situato fuori Porta Reno, di cui alla Convenzione 5 dicembre 1911, n. 1275, di repertorio della Regia prefettura di Ferrara, stipulata fra l'Amministrazione militare stessa ed il municipio di Ferrara, a condizione però che questi ponga a disposizione dell'Autorità militare, con uso gratuito, un altro appezzamento di terreno di superficie ed ubicazione idonea e già sistemato a piazza d'Armi come è detto ai seguenti art. 3 e 4. (1).

Resta però espressamente stabilito che la rinuncia all'uso gratuito dell'attuale piazza d'Armi, da parte dell'Amministrazione militare, non avrà effetto se non quando il municipio avrà posto a disposizione dell'Amministrazione militare stessa la nuova area sistemata a piazza d'Armi, dopo averne acquistata la proprietà.

Art. 2.

Il municipio di Ferrara cede in piena proprietà, libero da ogni onere e servitù, alla Amministrazione dell'aeronautica l'appezzamento di terreno di circa ettari trentadue di cui al precedente art. 1 ed identificato con tinta rosea nell'unità planimetria alla scala di 1 a 4000. (Allegato n. 1 alla presente Convenzione).

Si assume inoltre l'obbligo di continuare, a sua cura e spesè, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attuale strada d'accesso al terreno ceduto, e ciò secondo le norme ed i limiti contenuti nell'art. 6 della convenzione 5 dicembre 1911, già richiamata nel precedente art. 1.

Tale obbligo durerà fino a quando il terreno ceduto sia adibito agli usi inerenti ad aeroporto e campo di aviazione con servizi accessori.

Art. 3.

Il municipio di Ferrara, previa dichiarazione di pubblica utilità, da emanarsi dalla Autorità governativa, su proposta dell'Amministrazione dell'aeronautica, procederà a sua cura e spese, appena all'uopo autorizzato a termini di legge, alla espropriaione di un appezzamento di terreno della superficie di ettari venticinque (25) di compendio della tenuta detta « Bärco » di proprietà

del marchese sig. Giuseppe Roi, situata nella zona fuori delle mura di cinta della città, presso la antica Porta degli Angeli, come dalla delimitazione indicata in tinta rosea nella annessa planimetria alla scala 1 a 25000 (allegato n. 2 alla presente convenzione).

Art. 4.

Il municipio di Ferrara, subordinatamente all'approvazione di cui sopra, e restando al medesimo la proprietà, cede libero di servitù, all'Amministrazione militare, senza alcun onere a carico di questa, l'uso gratuito dell'appezzamento di terreno di ettari venticinque (25) di cui all'art. 3 precedente, previa riduzione o sistemazione del medesimo a piazza d'Armi a cura e spese del municipio stesso secondo un preventivo di lavori da concordarsi fra le parti.

Rimane però al municipio il godimento dei prodotti del terreno.

Si intende che l'uso è concesso esclusivamente quale piazza d'Armi per il Presidio della città di Ferrara e cioè per le esercitazioni militari per armi a piedi ed a cavallo, per artiglieria, ecc. e durerà per tutto il tempo che vi saranno truppe in Ferrara.

Il municipio si impegna inoltre di provvedere a sua cura e spese alla sistemazione della strada di accesso (come dalla planimetria, allegato n. 2) a partire dalla strada di circonvallazione esterna fino all'ingresso della nuova piazza d'Armi, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada medesima.

Art. 5.

A corrispettivo degli oneri derivanti al municipio di Ferrara dalla presente convenzione, lo Stato pagherà al municipio stesso, sui fondi del Ministero dell'aeronautica la somma a forfait di lire cinquecentomila (lire 500,000) che verrà versata: quanto a lire trecentomila (lire 300,000) non appena avvenuta l'espropriazione di cui all'art. 3 precedente, semprechè a tale data il presente atto sia reso esecutivo nei modi di legge, e quanto alle rimanenti lire duecentomila (lire 200,000) all'atto della consegna regolare al Ministero della guerra della nuova piazza d'Armi, con eseguite le sistemazioni contemplate dalla presente Convenzione.

Art. 6.

I terreni di cui agli art. 3 e 4 precedenti saranno consegnati dal municipio alla Amministrazione militare in perfetto stato d'uso quale piazza d'Armi, compresa la strada di accesso, entro mesi quattro dalla data del decreto di occupazione immediata di detti terreni da emanarsi dall'autorità militare competente.

Della avvenuta consegna e presa di possesso delle aree per campo di aviazione e per la nuova piazza d'Armi verrà fatto constatare con appositi verbali, da redigersi in contradditorio dei delegati delle tre amministrazioni interessate e dopo che la presente convenzione sarà stata regolarmente approvata a termini di legge.

Art. 7.

Le imposte erariali e sovrapposte che gravano o verranno a gravare sui terreni ceduti in uso gratuito dal municipio per la nuova piazza d'Armi, saranno

a carico dell'Amministrazione militare, la quale verrà scaricata delle consimili imposte e sovrapposte che presentemente gravano sull'attuale piazza d'Armi, ceduta in proprietà dell'Amministrazione aeronautica, la quale, a sua volta, quindi verrà così ad essere gravata delle imposte e sovrapposte che erano prima a carico dell'Amministrazione militare e che riguardavano la suddetta piazza d'Armi.

Il gravame delle imposte e sovrapposte di cui sopra avrà effetto sia per l'Amministrazione militare che per l'Amministrazione aeronautica, dal giorno in cui verranno redatti i verbali di cui al precedente art. 6.

Per la nuova piazza d'Armi verrà fatta apposita annotazione d'uso in catasto a favore del Demanio.

Art. 8.

La presente convenzione, da redigersi in triplice originale (ciascuno per ognuna delle parti contraenti) sarà esenté da qualsiasi spesa contrattuale perchè stipulata nell'interesse dell'Amministrazione statale.

Art. 9.

La presente convenzione vincolerà il municipio di Ferrara subito dopo che sarà stata approvata dal Consiglio comunale e dall'autorità tutoria, mentre non vincolerà le Amministrazioni militare ed aeronautica se non dopo che avrà riportate le relative approvazioni da parte delle relative superiorità competenti:

Il rappresentante il municipio di Ferrara
R. RAVENNA.

Il rappresentante l'Amministrazione militare
Dott. GIUSEPPE BELLUZZI.

Il rappresentante l'Amministrazione aeronautica
Cap. Ing. R. SAVINI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-1927 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala » (N. 676).

in legge del Regio decreto 23 settembre 1926 n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 23 settembre 1926, n. 1776, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, comma 2º, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ai mezzi per completare il riscatto delle opere eseguite in Somalia dalla Società agricola italo-somala ed aventi carattere di pubblica utilità, e cioè di quelle elencate nell'art. 4 del disciplinare di concessione del 22 settembre 1921; dei due ponti e delle arginature del fiume lavori questi ultimi pei quali venne emesso il Regio decreto-legge 21 febbraio 1926, n. 439, nonchè eventualmente di quelle altre opere le cui caratteristiche di prevalente pubblico interesse saranno riconosciute dall'Amministrazione coloniale e per le quali siano già stanziati i fondi in bilancio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per il riscatto delle opere di pubblica utilità eseguite in Somalia dalla Società agricola italo-somala, in conseguenza della concessione di derivazione d'acqua dall'Uebi Scebeli, è autorizzata l'assegnazione straordinaria al bilancio della colonia, per l'esercizio 1926-27, della somma di lire 5,840,000 da prelevarsi dai tre quarti dell'avanzo dell'esercizio 1925-26 di cui al Regio decreto 5 giugno 1926, n. 990.

Il valore di stima delle opere stesse sarà determinato con le modalità fissate dall'art. 14 del disciplinare 22 settembre 1921, riferentisi alla concessione sopradetta.

Con decreto del ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI SCALEA — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia » (N. 878).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926

n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli art. 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno ;

Visto l'art. 3, comma 2^o, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'accordo italo-austriaco del 24 giugno 1925, che regola amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia, per poter procedere con l'Austria allo scambio delle ratifiche relative all'accordo stesso ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze e dell'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore il giorno dopo lo scambio delle ratifiche dell'accordo di cui all'articolo precedente.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli : Rocco.

ACCORDO

FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER REGOLARE AMICHEVOLMENTE LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI INERENTI AI TERRITORI DELL'EX-DUCATO DI CARINZIA.

Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria,

allo scopo di regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia ora appartenenti rispettivamente al Regno d'Italia ed alla Repubblica d'Austria;

prescindendo da ogni questione di principio o d'interpretazione giuridica delle clausole del Trattato di San Germano che vi possano avere attinenza;

hanno nominato a tale scopo come loro Plenipotenziari:

S. M. il Re d'Italia,

il Cav. BENITO MUSSOLINI, Presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri.

Il presidente federale della Repubblica d'Austria,

il signor LOTARIO EGGER, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica d'Austria;

i quali, dopo aver verificato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I.

DIRITTI ED INTERESSI DELLE PROVINCIE.

Art. 1.

Il paese federale di Carinzia resta unico proprietario dei mobili e degli immobili per natura e per destinazione, siti sul territorio austriaco, con le ipoteche e gli oneri reali gravanti sugli stessi immobili.

UEBEREINKOMMEN

ZWISCHEN DER REPUBLICK OESTERREICH UND DEM KOENIGREICHE ITALIEN BEHUF EINVERNEHMlicher REGELUNG DER MIT DEN GEBIETEN DES BESTANDENEN HERZOGTUMES KÄRNSTEN VERBUNDENEN INTERESSEN.

Die Republik Oesterreich und das Königreich Italien.

haben in der Absicht, die mit den jetzt teils zur Republik Oesterreich und teils zum Königreiche Italien gehörigen Gebieten des bestandenen Herzogtumes Kärnten verbundenen Interessen freundschaftlich zu ordnen,

wobei von jeder grundsätzlichen Erörterung oder rechtlichen Auslegung der einschlägigen Bestimmungen des Staatsvertrages von St. Germain abgesehen wird,

zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

Der Bundespräsident der Republik Oesterreich,

Herrn LOTHAR EGGER, Ausserordentlichen Gesandte und bevollmächtigten Minister der Republik Oesterreich,

S. M. der König von Italien,

den Cavaliere BENITO MUSSOLINI, Ministerpräsident und Minister des Außern,

welche, nach Prüfung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten, übereinkommen sind wie folgt:

TITEL I.

RECHTE UND INTERESSEN DER LÄNDER.

Art. 1.

Das Bundesland Kärnten bleibt alleiniger Eigentümer der auf österreichischem Staatsgebiete gelegenen, ihrer Natur und ihrem Zwecke nach unbeweglichen und beweglichen Güter, erstere belastet mit den sie betreffenden Hypotheken und Grundlasten.

Art. 2.

Il paese federale di Carinzia :

a) cede al Regno d'Italia tutti i crediti anteriori al 3 novembre 1918 e tuttora esistenti che gli spettano direttamente o che potrebbero spettare ad un comune, ad una fondazione, opera pia, ospedale, siti nel territorio del paese federale di Carinzia verso le provincie, i comuni, le fondazioni, ecc. dell'ex Ducato di Carinzia siti nel territorio italiano, esclusi i crediti già ceduti in applicazione dell'Accordo del 6 aprile 1922, relativo al pagamento dei debiti ed all'incasso dei crediti privati;

b) rinuncia ad ogni revisione delle disposizioni concernenti il pagamento delle pensioni di funzionari provinciali prevista dall'art. 3 della Convenzione di Roma del 6 aprile 1922 sulle pensioni provinciali e comunali, per il caso, che sussiste, di un aggravio del paese federale di Carinzia in misura superiore a quella fissata dalla Commissione delle riparazioni per la ripartizione del debito provinciale;

c) rinuncia ad ogni pretesa per il mantenimento dei mentecatti appartenenti alla provincia del Friuli e degenti nel manicomio provinciale di Klagenfurt, fino al 1^o agosto 1925.

Il Regno d'Italia rinuncia a tutti i crediti anteriori al 3 novembre 1918 e tuttora esistenti che gli spettano direttamente o che potrebbero spettare ad una provincia, ad un comune, a una fondazione, opera pia, ospedale, siti nel territorio italiano dell'ex-Ducato di Carinzia verso le provincie, i comuni, le fondazioni, ecc., siti nel territorio austriaco, esclusi i crediti già ceduti in applicazione dell'Accordo 6 aprile 1922, relativo al pagamento dei debiti e all'incasso dei crediti privati.

Art. 2.

Das Bundesland Kärnten

a) tritt dem Königreiche Italien alle vor dem 3. November 1918 entstandenen und noch bestehenden Forderungen ab, die ihm entweder unmittelbar gehören oder die einer Gemeinde, einer Stiftung, einer Wohltätigkeitsanstalt, einem Spiale innerhalb des Bundeslandes Kärnten gegen die Provinzen, Gemeinden, - Stiftungen u. s. w. innerhalb des italienischen Gebietes des ehemaligen Herzogtumes Kärnten zustehen könnten, jedoch mit Ausnahme der in Anwendung des Uebereinkommens vom 6. April 1922 betreffend die Zahlung von privaten Schulden und die Einziehung privater Forderungen schon abgetretenen Forderungen;

b) verzichtet auf die im Art. 3 des römischen Uebereinkommens vom 6. April 1922 über die Pensionen der Länder und Gemeinden offen gehaltene Ueberprüfung der die Pensionszahlungen von Landesangestellten betreffenden Bestimmungen, weil das Bundesland Kärnten aus diesem Titel schwerer belastet ist, als dies von der Reparations-Commission für die Aufteilung der Landesschulden vorgesehen war;

c) verzichtet auf jede Forderung wegen Verpflegung der in der Provinz Friaul zuständigen, in der Landesirrenanstalt Klagenfurt untergebrachten Irren bis zum 1. August 1925.

Das Königreich Italien verzichtet auf alle vor dem 3. November 1918 entstandenen und noch bestehenden Forderungen die ihm entweder unmittelbar gehören oder die einer Provinz, Gemeinde, einer Stiftung, einer Wohltätigkeitsanstalt, einem Spiale innerhalb des italienischen Gebietes des bestandenen Herzogtumes Kärnten gegen die Provinzen, Gemeinden, Stiftungen u. s. w. innerhalb des österreichischen Gebietes zustehen könnten, jedoch mit Ausnahme der in Anwendung des Uebereinkommens vom 6. April 1922 betreffend die Zahlung von privaten Schulden und die Einziehung privater Forderungen schon abgetretenen Forderungen.

Die Bestimmungen der lit. a und des vorletzten Absatzes dieses Artikels finden keine Anwendung auf die Stiftung Gräfin Elvine de La Tour, hinsichtlich welcher alle Fragen unpräjudiziert bleiben.

Art. 3.

Il paese federale di Carinzia assume nei confronti del Regno d'Italia il pagamento integrale di tutti i debiti dell'ex-Ducato di Carinzia. Assume cioè l'obbligo di estinguere i debiti compresi nella tabella unita alla decisione della Commissione delle riparazioni del 21 settembre 1923, n. 2641, per il territorio dell'ex-Ducato di Carinzia, sia per la parte attribuita alla provincia del Friuli, sia per la parte attribuita al paese federale di Carinzia, come pure l'obbligo di estinguere i debiti esistenti al 3 novembre 1918 e non compresi in detta tabella.

Il pagamento sarà fatto a pieno sgravio del territorio italiano dell'ex-Ducato di Carinzia che non sarà responsabile di tali debiti né verso i creditori, né verso il paese federale di Carinzia; questo farà i relativi versamenti nella valuta austriaca, al ragguglio di una corona austriaca per una corona austro-ungarica.

Art. 4.

Le eventuali garanzie assunte dall'ex-Ducato di Carinzia resteranno a carico del paese federale di Carinzia.

TITOLO II.

FONDI PROVINCIALI
E CONSIGLIO PROVINCIALE AGRARIO.

Art. 5.

Il Regno d'Italia dichiara di rinunciare in favore del paese federale di Carinzia ad ogni suo diritto e titolo sui Fondi provinciali o amministrati dall'ex-Ducato di Carinzia e sui beni patrimoniali del Consiglio provinciale agrario dello stesso ex-Ducato.

Art. 3.

Das Bundesland Kärnten übernimmt im Verhältnis zum Königreich Italien die Bezahlung aller Schulden des bestandenen Herzogtumes Kärnten. Es verpflichtet sich demnach, die in der, der Entscheidung der Reparations-Commission vom 21. September 1923 Zahl 2641 betreffend das Gebiet des bestandenen Herzogtumes Kärnten beigegebenen Tabelle enthaltenen Schulden zu tilgen und zwar sowohl mit dem der Provinz Friaul auferlegten Anteile als auch mit dem dem Bundeslande Kärnten zugewiesenen Anteile; überdies hat das Bundesland Kärnten die Verpflichtung, die in dieser Tabelle nicht enthaltenen am 3. November 1918 bestandenen Schulden des Landes zu tilgen.

Die Bezahlung hat zu erfolgen zur vollständigen Entlastung des italienisch gewordenen Teiles des Herzogtumes Kärnten, der für diese Schulden weder gegenüber den Gläubigern noch gegenüber dem Bundeslande Kärnten verantwortlich sein wird; dieses wird die entsprechende Zahlung in österreichischer Währung nach dem Verhältnisse von einer österreichischen Krone für eine österr. ungar. Krone leisten.

Art. 4.

Die allfälligen vom ehemaligen Herzogtume Kärnten übernommenen Bürgschaften bleiben zu Lasten des Bundeslandes Kärnten.

TITEL II.

LANDESFONDE UND LANDESKULTURRAT.

Art. 5.

Das Königreich Italien erklärt zu Gunsten des Bundeslandes Kärnten auf alle Rechtsansprüche an den dem Lande gehörigen oder in der Verwaltung des Landes gestandenen Fondi und an den Vermögenschaften des Landeskulturrates des ehemaligen Herzogtumes Kärnten zu verzichten.

TITOLO III.

DIRITTI ED INTERESSI DEI COMUNI.

Art. 6.

Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria dichiarano di rinunciare alla ripartizione dei beni mobili dei comuni il cui territorio è stato diviso dal confine fra i due Stati, quale risulta dai Protocolli di delimitazione della frontiera in dipendenza del Trattato di San Germano.

Art. 7.

I comuni e le frazioni situati sul territorio di una delle Alte Parti contraenti conservano i beni immobili di qualsiasi natura di loro proprietà, che, in seguito alla determinazione dei nuovi confini, attualmente sono siti nel territorio dell'altra parte. Ciò vale anche per il caso che il nuovo confine abbia diviso il territorio del comune.

Art. 8.

Le Alte Parti contraenti non potranno apportare alcuna menomazione ai beni indicati nel precedente articolo, che non sia egualmente applicabile ai propri sudditi. In ogni caso, ove l'avente diritto avesse a subire un danno, gli sarà corrisposto per tal fatto un equo indennizzo, escludendo per altro ogni compenso per il lucro cessante.

TITOLO IV.

VICINIE
ED ALTRE ASSOCIAZIONI AGRARIE.

Art. 9.

I diritti patrimoniali delle Vicinie ed altre associazioni agrarie (Nachbarschaften, Alpengenossenschaften, Alpengemeinschaften, ecc.) esistenti al 3 novembre 1918, sono conservati nello stato in cui si trovavano a tale data.

TITEL III.

RECHTE UND INTERESSEN DER GEMEINDEN.

Art. 6.

Die Republik Oesterreich und das Königreich Italien erklären, dass sie auf die Aufteilung des beweglichen Besitzes der Gemeinden verzichten, deren Gebiet durch die Grenze zwischen den beiden Staaten geteilt wurde, wie sie aus den Protokollen über die Festlegung des Grenzzuges gemäss dem Staatsvertrage von Saint Germain hervorgeht.

Art. 7.

Die auf dem Gebiete einer der Hoben Vertragschliessenden Parteien gelegenen Gemeinden und Fraktionen bleiben Eigentümer der ihnen gehörigen, aber in Folge der neuen Staatsgrenzen im Gebiete des anderen Vertragssteiles gelegenen unbeweglichen Güter jeder Art und Gattung. Dies gilt auch für den Fall, als die neue Grenze das Gebiet einer Gemeinde zerschnitten hätte.

Art. 8.

Die Hoben Vertragschliessenden Parteien sind nicht befugt, gegen die im vorstehenden Artikel erwähnten Güter Beschränkungen irgendwelcher Art vorzunehmen, die nicht gleichzeitig auch gegen die eigenen Staatsangehörigen anzuwenden wären. Auf jeden Fall muss dem Berechtigten, falls er einen Nachteil zu erleiden hätte, eine angemessen Entschädigung hiefür geboten werden, jedoch mit Ausschluss jedes Ersatzes für entgangenen Gewinn.

TITEL IV.

NACHBARSCHAFTEN
UND ANDERE AGRARGEMEINSCHAFTEN.

Art. 9.

Die am 3. November 1918 bestandenen Vermögensrechte der Agrargemeinschaften (wie Nachbarschaften, Alpengenossenschaften, Alpengemeinschaften) bleiben in dem Stande, in dem sie sich zu jenen Zeitpunkte befunden haben, aufrecht.

Ai diritti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 8, e per l'esercizio di essi saranno osservate le norme dell'art. 11.

TITOLO V.

DIRITTI DI LEGNATICO
DI PASCOLO ED ALTRI.

Art. 10.

Restano inalterate le servitù boschive e di pascolo, nonchè tutti gli altri diritti ed oneri reali di diritti privato che, in base ai libri pubblici o in base ad usucapione, gravano su stabili situati in una delle parti del comune, diviso dal nuovo confine, a favore degli stabili situati nell'altra parte del comune.

Art. 11.

Gli aventi diritto sono obbligati ad attenersi rigorosamente a quanto prescrivono le norme in vigore nel luogo dove si trovano i beni immobili gravati. In ogni caso essi godranno le facilitazioni concesse pel traffico di frontiera e dovranno ottemperare a tutte le disposizioni a tal riguardo stabilite dalle Alte Parti contraenti.

Art. 12.

I diritti accennati agli articoli 10 e 11 non possono venire affrancati nè diversamente regolati che in base ad accordi fra le Alte Parti contraenti.

TITOLO VI.

NORME GENERALI.

Art. 13.

Gli atti necessari all'esecuzione del presente Accordo non saranno sottoposti ad alcuna imposta, tassa e diritto.

Auf die im vorangehenden Absatz bezeichneten Rechte finden die Bestimmungen der Art. 7 und 8 Anwendung; bei der Ausübung dieser Rechte sind die Vorschriften der Art. 11 zu beobachten.

TITEL V.

HOLZBEZUGSRECHTE,
WEIDERECHTE UND ANDERES.

Art. 10.

Die Wald- und Weidetreibbarkeiten sowie alle anderen Realrechte und Reallasten des Privatrechtes, die — sei es auf Grund der öffentlichen Bücher, sei es auf Grund der Ersitzung — an Grundstücken haften, die in dem einen Teile einer durch die neue Grenze zerschnittenen Gemeinde gelegen sind, bleiben zu Gunsten der im anderen Gemeindeteile gelegenen Grundstücke unverändert aufrecht.

Art. 11.

Die Berechtigten sind verpflichtet, sich strenge an das zu halten, was die für den Ort, wo die belasteten unbeweglichen Güter liegen, erlassenen Vorschriften bestimmen. Auf jeden Fall werden sie die für den Grenzverkehr gewährten Erleichterungen geniessen und sie werden sich an alle hiefür von den Hohen Vertragschliessenden Partien erlassenen Vorschriften zu halten haben.

Art. 12.

Die in den Art. 10 und 11 erwähnten Rechte können nur auf Grund von Uebereinkommen zwischen den H. V. P. abgelöst oder anderweitig geregelt werden.

TITEL VI.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN.

Art. 13.

Die zur Durchführung des gegenwärtigen Uebereinkommens notwendigen Urkunden sind frei von jeglicher Steuer, Stempel- und unmittelbaren Gebühr.

Art. 14.

Nel caso che sorga una controversia su una questione regolata dal presente Accordo e la divergenza non possa essere risolta amichevolmente in un termine di tre mesi a partire dal ricevimento della sua notificazione da parte di una delle Alte Parti contraenti all'altra, essa sarà risolta da un arbitro eletto d'accordo fra le Parti stesse.

Se le Alte Parti contraenti non si mettessero d'accordo sulla designazione dell'arbitro nel termine di un mese, detto arbitro sarà nominato su richiesta di una delle Parti predette dalla Corte permanente di giustizia in-

ternazionale dell'Aja.

La procedura d'arbitrato sarà stabilita dall'arbitro stesso.

L'arbitro potrà fare le indagini che giudicherà necessarie e rivolgersi direttamente alle Autorità centrali di ciascuna delle Alte Parti contraenti, le quali saranno obbligate a dar corso al più presto possibile alle Commissioni rogatorie del medesimo.

Ciascuno degli Stati interessati avrà il diritto di intervenire nella procedura per mezzo di un delegato.

Le spese per l'arbitro saranno regolate e ripartite *ex aequo et bono* dall'arbitro stesso.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a prestare all'arbitro tutto l'appoggio necessario per l'esercizio delle sue funzioni.

Le decisioni dell'arbitro saranno obbligatorie e non sarà ammesso appello contro di esse.

Art. 15.

Il presente Accordo sarà ratificato e gli atti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile in Roma.

Esso entrerà in vigore il giorno dopo lo scambio delle ratifiche.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sudetti hanno firmato il presente Accordo.

Art. 14.

Falls über einen in diesem Uebereinkommen behandelten Gegenstand eine Meinungsverschiedenheit entstünde, so wird die Streitfrage, wenn sie nicht einverständlich innerhalb dreier Monate vom Empfange der entsprechenden Mitteilung seitens einer der H. V. P. an die andere beigelegt werden könnte, von einem Schiedsrichter entschieden werden, den beide Parteien gemeinschaftlich wählen.

Sollten sich die H. V. P. innerhalb Monatsfrist über die Wahl des Schiedsrichters nicht einigen, so wird er auf Verlangen einer der obenerwähnten Parteien vom ständigen internationalen Gerichtshofe im Haag ernannt werden.

Die Schiedsgerichtsordnung wird vom Schiedsrichter selbst festgestellt.

Der Schiedsrichter ist befugt, die notwendig erscheinenden Erhebungen zu machen und sich unmittelbar an die Zentralbehörden der beiden H. V. P. zu wenden, die ihrerseits verpflichtet sind, so schnell als möglich dem Er suchten des Schiedsrichters Folge zu geben.

Jeder der beteiligten Staaten wird das Recht haben am Schiedsverfahren durch einen Abgeordneten teil zu nehmen.

Die Kosten des Schiedsspruches werden bestimmt und verteilt werden *ex aequo et bono* vom Schiedsrichter selbst.

Die H. V. P. verpflichten sich dem Schiedsrichter jede zur Ausführung seiner Aufgabe notwendige Unterstützung zu gewähren.

Die Entscheidungen des Schiedsrichters sind rechtsverbindlich; jede Berugung gegen sie ist ausgeschlossen.

Art. 15.

Das gegenwärtige Uebereinkommen wird ratifiziert und die Ratificationsurkunden werden so bald als möglich in Rom ausgetauscht werden.

Es wird am Tage nach Austausch der Ratificationsurkunden in Kraft treten.

URKUND DESSEN haben die obgenannten Bevollmächtigten dieses Uebereinkommen gezeichnet.

FATTO a Roma, il 24 giugno 1925, in italiano e in tedesco, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per l'Italia :

(L. S.) MUSSOLINI.

Per l'Austria :

(L. S.) EGGER.

GESCHEHEN zu Rom, am 24. Juni 1925, deutsch und italienisch, wobei beide Texte autentisch sind, in zwei Ausfertigungen, wovon je eine jedem der vertragschliessenden Staaten übergeben wird.

Für Oesterreich :

(L. S.) EGGER.

Für Italien :

(L. S.) MUSSOLINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro degli Affari Esteri

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero d'Aste, Angiulli, Artom.
Baccelli Pietro, Badaloni, Bellini, Berenini, Bergamini, Biscaretti, Bombig, Bonin Bonzani, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.
Calisse, Callaini, Campello, Cao Pinna, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Chersich, Ciccotti, Ciraolo, Cocchia, Conti, Credaro.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, Del Pezzo, De Marinis, De Vecchi, De Vito, Di Bagno, Di Robilant, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio.

Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Gallina, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Grandi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Loria, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mango, Marchiafava, Martino, Mazzotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Mosconi.

Orsi Delfino.

Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Perla, Pincherle, Pipitone, Pironti, Pitacco, Podestà.

Rajna, Rava, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanarelli, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sechi, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Suardi, Supino.

Tacconi, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Treccani, Triangi.

Valvassori Peroni, Venzi, Vigano, Vigiani, Zupelli.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente alienazione di prestazioni perpetue dal fondo di beneficenza e religione nella città di Roma al fondo per il culto » (N. 796).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente alienazione di prestazioni perpetue dal fondo di beneficenza e religione nella città di Roma al fondo per il culto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, col quale si autorizza il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma ad alienare a favore del Fondo per il culto le prestazioni perpetue affrancabili ai sensi dell'art. 1 della legge 11 giugno 1925, n. 998, con la determinazione del prezzo di acquisto in rispondenza al

capitale di affrancamento secondo gli articoli 3, 8, 10 e 11 della legge medesima e l'art. 7 del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 426.

Gli atti che tra le due Amministrazioni dovranno essere stipulati per l'attuazione della presente legge saranno esonerati dalle tasse di bollo, di registro, ipotecarie, di voltura catastale e dai diritti di segreteria. Saranno però corrisposti gli emolumenti ipotecari ai conservatori delle ipoteche.

Nel caso si dovesse ricorrere al ministero di un notaio, sarà applicato l'ultimo comma dell'art. 19 della legge 11 giugno 1925, n. 998.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 30 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Visto l'art. 10 della legge 20 gennaio 1880, n. 5253;

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 998;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma è autorizzato ad alienare a favore del Fondo per il culto le prestazioni perpetue affrancabili ai sensi dell'art. 1 della legge 11 giugno 1925, n. 998.

Il prezzo di acquisto sarà determinato dal prezzo di affrancazione secondo gli articoli 3, 8, 10 e 11 della legge 11 giugno 1925, n. 998, e l'art. 7 del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 426.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — Rocco — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Modificazione dell'art. 87 della legge elettorale politica, Testo Unico 17 gennaio 1926, n. 118 » (N. 963).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni dell'art. 87 della legge elettorale politica, Testo Unico 17 gennaio 1926, n. 118 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini, di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

All'articolo 87 del testo unico della legge elettorale politica 17 gennaio 1926, n. 118, è sostituito il seguente:

« Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari, gl'impiegati e chiunque in genere riceva uno stipendio sul bilancio di qualsiasi pubblica amministrazione; se non abbiano fatto cessare tale impedimento tre mesi prima della data dell'elezione, eccettochè siano stati collocati in aspettativa senza stipendio almeno da sei mesi. »

A tali effetti la domanda di dimissioni o di aspettativa è efficace e definitiva per il solo fatto della sua presentazione.

Sono eccettuati:

a) i ministri, segretari di Stato, i sottosegretari di Stato, il ministro di Casa Reale, il primo segretario del Gran magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) il presidente, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, i consiglieri di Stato e l'avvocato generale erariale;

c) i primi presidenti, i presidenti ed i consiglieri della Corte di cassazione, i magistrati di grado equiparato purchè addetti a funzioni giudicanti e il presidente del Tribunale supremo militare;

d) gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari;

e) i professori ufficiali delle Regie università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici;

f) i prefetti fuori del territorio della provincia nella quale esercitano o abbiano esercitato da meno di sei mesi le loro funzioni;

g) gli ufficiali generali e superiori dell'esercito, della marina, della aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

h) gli ufficiali inferiori decorati di medaglia d'oro e dell'Ordine militare di Savoia.

Non possono essere eletti deputati, nel Collegio dove hanno esercitato le rispettive funzioni nel semestre precedente alla data dell'elezione, i funzionari delle seguenti categorie:

a) funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;

b) i magistrati non contemplati nella lettera c) del precedente comma ed i funzionari rappresentanti il pubblico ministero di qualunque grado;

c) gli ufficiali di terra, di mare, di aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale che esplcano nel proprio Collegio funzioni territoriali in maniera effettiva e diretta.

I capi ed i segretari di Gabinetto dei ministri e sottosegretari di Stato non possono

essere deputati se non hanno lasciato la carica sei mesi prima della data dell'elezione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali » (N. 797).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 30 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire la lavorazione nel Regno dei residui della raffinazione degli olii minerali;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decreto Reale, da promuoversi dal ministro per l'economia nazionale, di concerto con il ministro per le finanze, potranno essere consentite alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali:

a) l'esenzione o la riduzione dei dazi doganali dovuti sulla introduzione nel Regno dei residui suddetti;

b) l'esenzione dai dazi doganali per il macchinario che non possa essere costruito dall'industria nazionale; l'esenzione dalle imposte e relative sovrapposte sui fabbricati e sui terreni che fanno parte integrante degli sta-

bilimenti per la durata di 10 anni dalla loro attivazione; l'esenzione per la stessa durata dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Le opere occorrenti per la costruzione ed il funzionamento degli stabilimenti sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

La concessione della riduzione, della esenzione e delle agevolezze previste dall'art. precedente sarà comunque subordinata alle condizioni seguenti:

a) l'impianto degli stabilimenti per la lavorazione dei residui suddetti dovrà essere eseguito nei luoghi e con le modalità che saranno determinati dal ministro per la economia nazionale di concerto con il ministro per le finanze.

b) le lavorazioni saranno sottoposte al controllo dei Ministeri suddetti;

c) lo Stato sarà ammesso alla partecipazione degli utili nella forma e nella misura che saranno di volta in volta fissata dai Ministeri stessi.

Art. 3.

Con decreto Reale, da promuoversi dal ministro per l'economia nazionale, di concerto con il ministro per le finanze, saranno emanate le norme per la esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, il *Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Traffandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio » (N. 839).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione del comune di Predappio.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1^o marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'ampliamento del territorio del comune di Predappio ;
Udito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Sono aggregate al comune di Predappio :

1^o La parte di territorio del comune di Rocca San Casciano situata nel bacino del Rio Brasina ;

2^o La parte di territorio del comune di Galeata in sinistra del fiume Rabbi, delimitata dagli attuali confini comunali dal fiume Rabbi e dal fosso Valeria, nonchè l'altra parte del territorio dello stesso comune di Galeata in destra del fiume Rabbi, delimitata dagli attuali confini di comune, dal fiume suddetto e dal ramo del fosso della Brasina che ha origine in prossimità del punto d'incontro del confine tra i comuni di Civitella e Galeata con lo spartiacque tra i bacini del Rabbi e del Bidente e che, passando tra le case Tramonta e Coldino, va a confluire nel torrente Rabbi in prossimità della chiesa di Chiesuole ;

3^o La parte di territorio del comune di Civitella di Romagna che fa parte del versante destro del fiume Rabbi, delimitata verso Sud e verso Est da una linea che, partendo dal punto d'incontro dell'attuale confine tra i comuni di Galeata e Civitella con lo spartiacque dei bacini del Rabbi e Bidente, segue lo spartiacque stesso sino ad incontrare il confine del comune di Predappio.

Art. 2.

Il capoluogo del comune di Predappio è trasferito alla frazione Dovia. Il comune stesso assume la denominazione « Predappio Nuova ».

Art. 3.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, saranno approvati i progetti, da concordarsi tra le amministrazioni comunali interessate o, in caso di dissenso, d'ufficio, per l'esatta delimitazione dei confini fra il comune di Predappio Nuova e quelli di Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna.

Art. 4.

Al prefetto di Forlì è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali tra i comuni suddetti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì » (N. 905).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rèca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì ».

Prego l'onorevole senatoré, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visto il Regio decreto-legge 9 giugno 1925, n. 1029 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla ulteriore costruzione di opere e di edifici pubblici e di uso pubblico ovvero richiesti da esigenze sociali, occorrenti nella nuova sede dell'abitato di Predappio ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 5,000,000 per la costruzione, nella nuova sede dell'abitato di Predappio, oltre che degli edifici di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 9 giugno 1925, n. 1029, di quelle altre opere ed edifici pubblici e di uso pubblico, ovvero richiesti da esigenze sociali, che saranno determinati con decreto del ministro per i lavori pubblici.

Art. 2.

La suindicata spesa sarà prelevata dal fondo di riserva di cui all'art. 2, 2^o comma, del Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1932, e verrà portata in aumento ai fondi autorizzati per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia centrale col Regio decreto 19 marzo 1925, n. 266, che approva il riparto della somma di lire 15,000,000,000 di cui all'art. 1 del citato Regio decreto-legge 11 novembre 1924.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli : Rocco,

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, per la istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini » (N. 894).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, per la istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 894*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1927 — anno V — n. 100, per la « Istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini » con l'aggiunta delle disposizioni stabilite nel seguente articolo.

(Approvato).

Art. 2.

La decisione di ogni controversia relativa all'applicazione della tassa di cui al Regio decreto-legge sopra indicato spetta in primo grado alle Commissioni comunali istituite per i tributi locali ed in grado di appello alla Giunta provinciale amministrativa.

Per la presentazione dei reclami, sia in prima che in seconda istanza, è fissato il termine di venti giorni decorrenti rispettivamente dalla data di notificazione dell'accertamento per avviso individuale, o pubblicazione di matricola e dalla data di notificazione della decisione di primo grado.

(Approvato).

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 1927.

**VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA**

Visto l'art. 24 della legge 15 luglio 1906, n. 383;

Visto il Regio decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, recante provvedimenti per la finanza locale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di salvaguardare il patrimonio boschivo nazionale riducendo l'allevamento delle capre, particolarmente dannoso al patrimonio stesso;

Uditò il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi ministri per le finanze e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma restando la facoltà ai comuni di applicare la tassa sul bestiame caprino, a norma delle vigenti disposizioni, è istituita una tassa speciale annua, commisurata come al seguente comma, per gli animali caprini, appartenenti ad uno stesso proprietario ed ai membri della sua famiglia seco lui conviventi:

- L. 10 per capo, fino a 3 capi;
- » 15 per i capi eccedenti i 3 fino a 10;
- » 20 per i capi eccedenti i 10.

La tassa colpisce gli animali caprini che pascolano, anche occasionalmente, nei boschi, sottoposti o non ai vincoli di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o nei terreni ricoperti da cespugli che dal Comitato forestale siano stati riconosciuti aventi funzioni protettive, ai sensi ed agli effetti del Regio decreto suddetto, anche se i boschi ed i terreni cespugliati di cui sopra appartengono allo stesso proprietario del bestiame.

Sono esenti dalla tassa gli animali lattanti.

L'esenzione, di cui all'art. 24 della legge 15 luglio 1906, n. 383, non si applica alla tassa istituita col presente decreto.

Art. 2.

La tassa è riscossa a cura dei comuni, in base a denuncia dei proprietari di capre e ad apposita matricola, formata con le norme vigenti per l'applicazione della tassa sul bestiame.

Il provento della tassa è devoluto per tre quarti allo Stato e per un quarto al comune.

Art. 3.

Le capre non potranno immettersi al pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati di cui all'art. 1, senza espressa licenza dell'autorità comunale.

Dalla licenza dovrà risultare il numero delle capre e l'indicazione dei boschi e terreni cespugliati nei quali sia stato dal Comitato forestale autorizzato l'esercizio del pascolo caprino.

Art. 4.

Le infrazioni per mancata o falsa denuncia, o per esercizio di pascolo senza licenza saranno punite con pena pecunaria corrispondente al doppio della tassa per la prima volta ed al triplo in caso di recidiva nello stesso anno solare, oltre al pagamento della tassa normale dovuta.

Art. 5.

I proventi delle pene pecuniarie, dedita la quota di un quarto, per corrisponderla a titolo di premio agli agenti scopritori della infrazione, sono devoluti per tre quarti allo Stato e per un quarto al comune.

Art. 6.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Per l'anno 1927 la tassa sarà dovuta nella misura di metà di quella stabilita nell'art. 1 e successivamente per intero.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo ossevare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente l'estensione agli impiegati degli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma e 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57 » (N. 872).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente l'estensione agli impiegati degli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma e 52 del

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, numero 57 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente l'estensione agli impiegati degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma, e 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1^o marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2300 ;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ;
Udito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Sono estese agli impiegati, agenti e salariati delle provincie, dei comuni, delle aziende assunte in gestione diretta dagli Enti predetti, e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le disposizioni dell'art. 51, quarto comma, e dell'art. 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, modificato dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57.

La dispensa è pronunziata dal prefetto, salvo per il personale dipendente dal Governatorato di Roma, nei confronti del quale è pronunziata dal Governatore.

Contro la dispensa è ammesso soltanto il ricorso al ministro per l'interno, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, il *Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 958):

Senatori votanti	108
Favorevoli	95
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, concernente il divieto per la città e il territorio di Zara della fabbricazione di tabacchi lavorati simili a quelli di produzione del monopolio italiano (N. 628):

Senatori votanti	108
Favorevoli	97
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2194, che approva una convenzione per aumento di escarazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba (Numero 869):

Senatori votanti	108
Favorevoli	96
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la tra-

sformazione della Società cooperativa « Unione militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria (N. 865):

Senatori votanti	108
Favorevoli	93
Contrari	15

Il Senato approva.

Provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura (Numero 964):

Senatori votanti	108
Favorevoli	97
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo (Numero 883):

Senatori votanti	108
Favorevoli	89
Contrari	19

Il Senato approva.

Modificazioni ed aggiunge alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato (N. 959):

Senatori votanti	108
Favorevoli	91
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme regolamentari per la tutela del risparmio (N. 752):

Senatori votanti	108
Favorevoli	93
Contrari	15

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1927

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardanti il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 734) :

Senatori votanti	108
Favorevoli	94
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, contenente norme sulle promozioni nella magistratura (N. 849) :

Senatori votanti	108
Favorevoli	94
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare (N. 850) :

Senatori votanti	108
Favorevoli	96
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, recante provvedimenti per la tutela del risparmio (N. 647) :

Senatori votanti	108
Favorevoli	95
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1927, n. 115, concernente la sanatoria per l'applicazione dei tributi locali da parte dei comuni e delle provincie (N. 801) :

Senatori votanti	108
Favorevoli	94
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1240, concernente la integrazione dei fondi stanziati in bilancio per compensi di costruzione a navi d'acciaio (N. 592) :

Senatori votanti	108
Favorevoli	92
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1734, relativo alla emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedersi a Banche operanti fuori del Regno (N. 907) :

Senatori votanti	108
Favorevoli	97
Contrari	11

Il Senato approva.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno :

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge :

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari (N. 881) ;

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei consorzi e delle associazioni cooperative (N. 875) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passeggero, a fine di protezione della coltura granaria (N. 712) ;

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1921, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero (N. 863) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica (N. 834) ;

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 289, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una piazza d'armi in Ferrara (N. 932);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala (N. 676);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia (N. 878);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente alienazione di prestazioni pérpetue dal fondo di beneficenza e religione nella città di Roma al fondo per il culto (N. 796);

Modificazioni dell'articolo 87 della legge elettorale politica, Testo Unico 17 gennaio 1926, n. 118 (N. 963);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli oli minerali (N. 797);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio (N. 839);

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì (N. 905);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, per la istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini (N. 894);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente la estensione agli impiegati degli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma e 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57 (N. 872);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge :

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 1066);

Legge organica per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica (N. 1065);

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei (N. 443-B);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, che autorizza anticipazioni al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia contro deposito di valute d'argento (N. 799);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927, il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile (N. 838);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla (N. 832);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli Istituti di credito fondiario per le quote di vetustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra (N. 845);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima «Azienda Tabacchi Italiani» (A. T. I.) (N. 911);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 898);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Conversione in legge del Regio decreto 1^o luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina (Numero 695);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2343, concernente la proroga degli oneri a carico dello Stato per il funzionamento degli Istituti medi e dell'Istituto nautico di Fiume (N. 821) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle Società cooperative e la istituzione dell'Ente per la cooperazione (N. 829) ;

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili (N. 870) ;

Espropriazione per pubblica utilità della casa in Genova ove nacque Giuseppe Mazzini (N. 928) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente la soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione dell'Azienda foreste demaniali (N. 895) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (N. 836) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente la approvazione della convenzione stipulata tra il comune di Napoli, la Società per il risanamento, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, per transazioni di liti e concessione alla detta Società della costruzione del nuovo rione Arenella (N. 639) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente la autorizzazione agli Istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata (N. 913) ;

Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società nazionale «Dante Alighieri» (N. 560) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli (N. 627) ;

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il con-

tributo annuo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei (N. 921) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle provincie e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati di detti Enti (N. 919) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito (N. 795) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali (N. 864) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitati, in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria (N. 814) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (N. 917) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152, per la parificazione del trattamento tributario dei dipendenti degli economati dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato (N. 800) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, riguardante la sospensione della applicazione dell'articolo 38 del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229, relativo alle pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato (N. 888) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il Fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio somme fino alla concorrenza di lire 6,000,000 alla Società cooperativa edilizia «Aurelia» (N. 852) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, contenente prov-

vedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti (N. 914);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, riguardante l'ammissione degli ufficiali della M. V. S. N. alla assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 967);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, riguardante la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione (N. 923);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1926, n. 2245, che dà piena ed intera esecuzione agli atti internazionali seguenti, stipulati in Vienna il 30 novembre 1923:

1^o Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni, per il regolamento di diverse categorie di pensioni non regolate dalla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922;

2^o Dichiarazioni addizionali alla predetta Convenzione, coinvolte fra gli Stati medesimi;

3^o Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Romania ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni, per il regolamento delle pensioni provinciali, comunali e distrettuali (N. 840);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 185, circa provvedimenti relativi al contributo di riscatto di talune categorie di iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore degli impiegati e salariati degli Enti locali (N. 868);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale viene istituita una imposta progressiva sui celibi (N. 730);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lettonia e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 25 luglio 1925 (N. 842);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 407, concernente la composizione e i compiti del Comitato permanente del grano (N. 956);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che recà modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1926, n. 1819, sulla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (N. 997);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Venezia e a Trento (N. 939);

Conferimento, a titolo d'onore, del diploma di licenza al nome degli studenti degli Istituti d'istruzione artistica, caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria (N. 960).

La seduta è tolta (ore 19,15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.
